



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

1/2024

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Uberti, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2024 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clic aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

RIFORME IN CORSO	La proposta di una nuova direttiva per la confisca dei beni	1
REFORMAS EN CURSO	<i>La propuesta para una nueva directiva sobre el comiso de bienes</i>	
ONGOING REFORMS	<i>The Proposal for a New Directive on Asset Confiscation</i>	
	Anna Maria Maugeri	
	La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità	86
	<i>La reforma (de la reforma) del daño al patrimonio cultural, entre inconsistencias criminológicas y dudas constitucionales</i>	
	<i>The Reform (of the Reform) of Cultural Property Damage, Between Criminological Inconsistencies and Constitutional Doubts</i>	
	Arianna Visconti	
	La riforma della bancarotta fraudolenta impropria nelle “proposte Bricchetti”: tra continuità dichiarata e novità taciute	139
	<i>La reforma de la bancarrota fraudulenta impropia en las “propuestas Bricchetti”: entre la continuidad declarada y las novedades no mencionadas</i>	
	<i>The Reform of Corporate Fraudulent Bankruptcy in the “Bricchetti Proposals”: Between Declared Continuity and Unspoken Novelities</i>	
	Giuseppe Toscano	
QUESTIONI DI PARTE SPECIALE	Splendore e morte del traffico di influenze illecite	161
QUESTIONES DE PARTE ESPECIAL	<i>Esplendor y Muerte del Tráfico de Influencias Ilícitas</i>	
ISSUES ON THE SPECIAL PART	<i>Splendor and Death of Illicit Influence Trafficking</i>	
	Vincenzo Mongillo	
	Partecipazione, concorso esterno e voto di scambio: la perenne esigenza di ricostruzione dei tipi	195
	<i>Participación y compra de votos: la necesidad perenne de la reconstrucción de los tipos penales</i>	
	<i>Participation, External Complicity, and Vote Buying: The Perennial Need for the Reconstruction of Actus Reus</i>	
	Andrea Alberico	
	Gli abusi sessuali tramite immagini. Limiti applicativi e prospettive di riforma dell’art. 612 ter c.p.	207
	<i>Abuso sexual a través de imágenes. Límites de aplicación y perspectivas de reforma del art. 612 ter del Código Penal</i>	
	<i>Image-based Sexual Abuse. Application Limits and Perspectives for Reform of Article 612 ter of the Italian Criminal Code</i>	
	Monica Tortorelli	

CARCERE E
ALTERNATIVE

PRISIÓN Y ALTERNATIVAS

IMPRISONMENT AND
ALTERNATIVES

Sovraffollamento carcerario: aspettando l'efficientamento delle pene sostitutive, subito un indulto proprio condizionato 241

Hacinamiento Carcelario: Mientras se espera la implementación eficiente de las penas sustitutivas, un indulto propio condicionado inmediato

Prison Overcrowding: While Waiting for the Effective Implementation of Alternative Penalties, an Immediate Conditional Pardon is Needed

Giuseppe Amarelli

Valutare per rieducare. Alternative al carcere e risk assessment tools 262

Evaluar para reeducar. Alternativas a la prisión y herramientas de evaluación de riesgos

Evaluating for Re-Educating. Alternatives to Imprisonment and Risk Assessment Tools

Davide Colombo

IL FOCUS SU...

FOCUS SOBRE...

FOCUS ON...

La "questione" probatoria nel procedimento di prevenzione 286

La cuestión probatoria en el proceso de prevención

The Evidence in the Prevention Procedure

Teresa Alesci

La responsabilità degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nella giurisprudenza del Tribunale di Milano 300

La responsabilidad de las personas jurídicas por delitos en materia de salud y seguridad en la jurisprudencia del Tribunal de Milán

Corporate Liability for Crimes Related to Health and Safety at Work in the Case-Law of the Court of Milan

Sara Bianca Taverri

RIFORME IN CORSO

REFORMAS EN CURSO

ONGOING REFORMS

- 1 **La proposta di una nuova direttiva per la confisca dei beni**
La propuesta para una nueva directiva sobre el comiso de bienes
The Proposal for a New Directive on Asset Confiscation
Anna Maria Maugeri
- 86 **La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità**
La reforma (de la reforma) del daño al patrimonio cultural, entre inconsistencias criminológicas y dudas constitucionales
The Reform (of the Reform) of Cultural Property Damage, Between Criminological Inconsistencies and Constitutional Doubts
Arianna Visconti
- 139 **La riforma della bancarotta fraudolenta impropria nelle “proposte Bricchetti”: tra continuità dichiarata e novità taciute**
La reforma de la bancarrota fraudulenta impropia en las “propuestas Bricchetti”: entre la continuidad declarada y las novedades no mencionadas
The Reform of Corporate Fraudulent Bankruptcy in the “Bricchetti Proposals”: Between Declared Continuity and Unspoken Novelties
Giuseppe Toscano

La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità

La reforma (de la reforma) del daño al patrimonio cultural, entre inconsistencias criminológicas y dudas constitucionales

The Reform (of the Reform) of Cultural Property Damage, Between Criminological Inconsistencies and Constitutional Doubts

ARIANNA VISCONTI

Professore Associato di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore
 arianna.visconti@unicatt.it

BENI CULTURALI,
 NE BIS IN IDEM

PATRIMONIO CULTURAL,
 NE BIS IN IDEM

CULTURAL HERITAGE,
 NE BIS IN IDEM

ABSTRACTS

Il contributo esamina, in prospettiva critica e sistematica, la recente riforma, operata con l. 22 gennaio 2024 n. 6, del testo e del trattamento sanzionatorio dei delitti di danneggiamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici introdotti nel 2022. Se ne evidenziano, in particolare, le implicazioni in materia di definizione di 'bene culturale' ai sensi del Titolo VIII *bis* del Codice penale e le note problematiche dal punto di vista del rispetto del principio costituzionale ed europeo di *ne bis in idem*, oltre alla mancanza di un chiaro quadro criminologico di riferimento, a sua volta foriera di criticità in punto di coerenza ed effettività dell'intervento legislativo in parola.

El artículo examina, de manera crítica y sistemática, la reciente reforma de los delitos de daño, contaminación y uso ilegal de bienes culturales y paisajísticos, llevada a cabo por la ley n. 6 del 22 de enero de 2024. Se destacan especialmente las implicancias respecto de la definición de 'bien cultural', conforme al Título VIII *bis* del Código Penal, y los problemas en cuanto al respeto del principio constitucional y europeo de *ne bis in idem*, además de la falta de un marco criminológico claro de referencia, el cual, a su vez, plantea problemas en cuanto a la coherencia y efectividad de la intervención legislativa en cuestión.

The paper analyses, from a critical and systematic perspective, how the recent Law 22 January 2024 n. 6 has affected the text of, as well as sanctions applicable to, the felonies of damaging, soiling and illicit use of cultural property and landscape assets, as introduced by Law 9 March 2022 n. 22. The essay specifically addresses implications for the meaning to be attributed to the term 'cultural property' as used in the text of the offences set in Title VIII *bis* of the Italian Penal Code, as well as the likely violation of the constitutional and European principle of *ne bis in idem*. Furthermore, the recent reform appears grounded in a lack of criminological awareness capable of compromising its overall consistency with the legal framework of cultural heritage protection, as well as its potential for effectively preventing the offences it purports to suppress.

SOMMARIO

1. Introduzione: gli interventi in materia di danneggiamento e imbrattamento di beni culturali e paesaggistici operati dalla l. 22 gennaio 2024, n. 6. – 2. Premessa: l'evoluzione delle fattispecie di 'danneggiamento' di beni culturali. – 3. *Ratio* e implicazioni delle più recenti modifiche. – 3.1. La specificazione in materia di 'non fruibilità' ex art. 518 *duodecies*, co. 1 c.p. e le sue implicazioni per la nozione di 'bene culturale' ai sensi del Titolo VIII *bis*. – 3.2. Fruibilità dei beni culturali e imbrattamento di teche, espositori e affini. Alla ricerca dell'offensività. – 3.3. Il nuovo doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo: problemi di *bis in idem*. – 3.4. Altri profili di irrazionalità dell'attuale quadro sanzionatorio. – 4. Riforme attuate, riforme mancate, riforme in itinere: una politica criminale ondivaga.

1.

Introduzione: gli interventi in materia di danneggiamento e imbrattamento di beni culturali e paesaggistici operati dalla l. 22 gennaio 2024, n. 6.

A neppure due anni dall'entrata in vigore della complessiva riforma dei delitti contro il patrimonio culturale, operata con la l. 9 marzo 2022 n. 22 che ha introdotto nel Libro secondo del Codice penale il nuovo Titolo VIII *bis*¹, il legislatore è tornato sulla disciplina sanzionatoria del danneggiamento e dell'imbrattamento di beni culturali e paesaggistici, spinto dall'urgenza di reprimere il fenomeno degli 'attacchi' al patrimonio culturale portati da *soidisant* ecoattivisti² per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e – almeno nelle asserite intenzioni – sensibilizzarla al drammatico cambiamento climatico in corso e alla necessità di urgenti e radicali misure di contrasto allo stesso. Episodi non poi così numerosi nel nostro Paese, ma certamente eclatanti, e di variabile lesività, che vanno dai tre 'ambientalisti' che, nel luglio 2022, si incollarono al cristallo protettivo della *Primavera* di Botticelli³, all'imbrattamento con vernice, nel marzo del 2023, della facciata di Palazzo Vecchio a Firenze⁴, dall'analogo episodio che ha interessato (con ben più gravi conseguenze) la statua di Vittorio Emanuele II a Milano nello stesso mese⁵, al getto di liquido nero nella Barcaccia di Roma, poche settimane dopo⁶, e via discorrendo. Proprio queste vicende sono dichiaratamente alla base della decisione del governo di farsi promotore di un disegno di legge che, assorbendo ulteriori e diverse proposte

¹ A commento della quale si vedano, in generale ed *ex plurimis*, D'AGOSTINO (2018), pp. 78-92; PERINI C. (2018), pp. 1-38; VISCONTI A. (2021), pp. 1-66; VISCONTI A. (2023a), *passim*; OMODEI (2021), pp. 975-1021; OMODEI (2022), pp. 1-26; DEMURO (2022a), pp. 5-28; DEMURO (2022b), pp. 1-26; MANGIA e LAITEMPERGHER (2022); NATALINI (2022a-f), pp. 27-47; IAGNEMMA (2022), pp. 1-19; DE MARZO (2022), pp. 125-136; RAMACCI L. (2022), pp. 105-150; PERRUCCIO (2022), pp. 1-22; MARTIN (2023), pp. 1-12; ROMANELLI (2022), pp. 1-47; SANTORO (2022), pp. 872-886; TROYER e TETTAMANTI (2022a), pp. 291-325; TROYER e TETTAMANTI (2022b), pp. 1174-1182; RECCHIA (2022), pp. 90-96; MORGANTE (2022), pp. 1369-1402; COLOMBO (2023a), pp. 68-81; PONZONI e DIMAGGIO (2023), pp. 1-26.

² Particolarmente enfatica, sul punto, è la relazione di accompagnamento a uno dei disegni di legge di iniziativa parlamentare (AS 364), poi confluito, con gli altri due di analoga origine (AS 645 e AC 789; anche il numero di proposte di legge, presentate in uno strettissimo lasso temporale, è dato significativo), nel d.d.l. di iniziativa governativa AS 693, sfociato nella riforma in parola. Vi si legge, infatti, che «alla luce dei recenti episodi messi in atto dai membri del collettivo internazionale per l'ambiente "Just Stop Oil", i quali, con le loro *performance* di protesta contro inquinamento e cambiamento climatico, hanno imbrattato diverse opere d'arte, risulta necessario un intervento normativo per evitare che tali azioni contro il patrimonio artistico si ripetano e causino danni ben più gravi ai beni culturali nazionali. Le proteste che gli attivisti hanno posto in essere nei musei più importanti del mondo sono invero da considerarsi molto pericolose e da non sottovalutare, avendo compromesso o, in ogni caso, rischiato seriamente di compromettere l'integrità di alcune tra le maggiori opere d'arte esistenti». Anche nella relazione tecnica di accompagnamento al d.d.l. AS 693 si rinviene un esplicito richiamo ai «più recenti fatti di cronaca». L'affannosa rincorsa del clamore mediatico, a prescindere da qualsiasi analisi obiettiva circa la reale frequenza e dannosità degli episodi in questione, si presenta quindi come la cifra politico-criminale prevalente (anche) in questa iniziativa legislativa.

³ Episodio richiamato anche dalla Relazione di accompagnamento al d.d.l. AS 364, insieme con quello dell'agosto dello stesso anno in cui alcuni esponenti di 'Ultima Generazione' si incatenarono alle balaustre protettive degli affreschi della Cappella degli Scrovegni di Padova. Cfr. anche, per tutti, F.M. CHIAMENTI, *Galleria degli Uffizi a Firenze, blitz ambientalista: tre giovani incollano le proprie mani alla teca della Primavera di Botticelli*, in *La Repubblica*, 22 luglio 2022, e Padova, *blitz di Ultima Generazione: attivisti incatenati alla Cappella Scrovegni*, in *Il Resto del Carlino*, 21 agosto 2022.

⁴ Che richiese un intervento assai dispendioso, anche in termini di detergenti ed ettolitri d'acqua utilizzati, per la celere rimozione del colorante, onde evitare il rischio che penetrasse nella superficie porosa del monumento. Cfr. Firenze, *gli ambientalisti imbrattano di vernice Palazzo Vecchio. Li blocca il sindaco Nardella: "Sono dei barbari"*, in *La Stampa*, 17 marzo 2023, e ANSA, *Imbrattato Palazzo Vecchio, Nardella "danni per 30.000 euro"*, 21 marzo 2023, in www.ansa.it.

⁵ Cfr. Milano, *il blitz di Ultima Generazione in piazza Duomo: denunciati due attivisti e una giornalista*, in *Corriere della Sera - Milano*, 9 marzo 2023; G. GIAUME, *La statua imbrattata di Vittorio Emanuele II è più difficile da pulire del previsto*, in *ArtTribune*, 13 aprile 2023, in www.arttribune.com; *Ripulita la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo: a marzo era stata imbrattata di vernice dagli attivisti per il clima*, in *La Repubblica*, 7 ottobre 2023. Nel caso in esame, l'uso di una vernice non lavabile ha determinato la necessità non già di una mera pulizia, ma di un restauro, con un costo di poco inferiore ai 30.000 Euro.

⁶ Cfr. Roma, *la Barcaccia si tinge di nero: gli ambientalisti sfregiano la fontana*, in *Il Tempo*, 1 aprile 2023.

di iniziativa parlamentare⁷, si facesse carico di inasprire il trattamento sanzionatorio per «atti di vandalismo [che] non possono essere ignorati né tanto meno tollerati»⁸.

Già il fatto che il legislatore si sia sentito in dovere di tornare sulla materia, senza neppure dare il tempo alle fattispecie (già severamente punite) introdotte nel marzo del 2022⁹ di manifestare la loro efficacia o meno nella repressione del fenomeno in esame, sembra un indicatore eloquente di come gli interventi apportati con la l. 22 gennaio 2024 n. 6 (entrata in vigore l'8 febbraio 2024) vadano più che altro a inserirsi senza soluzione di continuità in quella linea politico-criminale eminentemente simbolica e populista¹⁰ che, tentazione ricorrente della penality, sembra da anni prevalere nella nostra 'cultura' legislativa, e aver anzi raggiunto di recente la sua apoteosi, con provvedimenti come il c.d. 'decreto rave'¹¹ o l'introduzione della contravvenzione volta a sanzionare, puntualmente e specificamente, l'uccisione di orsi bruni marsicani¹². Preliminarmente, tuttavia, è necessario riassumere i contenuti della riforma, evidenziando quelli di più diretto interesse per l'analisi che in questa sede ci si propone di svolgere.

All'art. 1, la l. n. 6/2024 introduce un'articolata disciplina in materia di sanzioni amministrative per i casi di «distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici». Le condotte sono tipizzate in termini totalmente sovrapponibili a quelle individuate e punite all'art. 518 *duodecies* c.p., rispettivamente al co. 1 (danneggiamento) e al co. 2 (imbrattamento e uso illecito). Data la inequivoca clausola iniziale («ferme le sanzioni penali applicabili»), quindi, l'intento legislativo è specificamente quello di sommare, in caso di danneggiamento doloso di beni culturali o paesaggistici, propri o altrui, alla pena attualmente fissata nella reclusione da due a cinque anni congiunta a multa da 2.500 a 15.000 Euro, una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 Euro. Analogamente, rispetto alle fattispecie di imbrattamento doloso di beni culturali o paesaggistici, e di uso illecito doloso di beni culturali, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni congiunta a multa da 1.500 a 10.000 Euro si andrà a sommare la nuova sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 Euro.

Data la natura amministrativa degli illeciti di cui all'art. 1, co. 1 e 2, l. n. 6/2024, inoltre, nell'assenza di diverse specificazioni legislative, le sanzioni in parola risulteranno applicabili anche a condotte di danneggiamento, imbrattamento e uso illecito *colposi* dei suddetti beni¹³ – siano essi, anche in questo caso, beni in proprietà di soggetti terzi (pubblici o privati), o beni di proprietà dello stesso trasgressore. Un effetto probabilmente non considerato dal legislatore (che, come si è accennato e come meglio si dirà¹⁴, aveva in mente un ben specifico 'tipo' criminale), e che finisce per reintrodurre quella reazione severamente afflittiva nei confronti del danneggiamento colposo che si era invece scelto, da ultimo, di estromettere dalla riforma del 2022¹⁵. Il tutto in assenza di qualsiasi coordinamento con altre fattispecie punitive già

⁷ V. *supra*, nota 2.

⁸ AS 364, Relazione di accompagnamento.

⁹ Su cui v. *infra*, par. 2.

¹⁰ Sterminata, ormai, la letteratura in argomento, per cui ci si limita qui a rinviare, *ex plurimis*, a BARATTA (1990), pp. 19-49; GARAPON e SALAS (1997), in part. pp. 13 ss.; BAUMAN (2000), pp. 205-221; GARLAND (2004), in part. pp. 67 ss.; PALIERO (2011), in part. pp. 22 ss.; FIANDACA (2013), pp. 95-121; PULITANÒ (2013), pp. 123-146; AA.VV., *La società punitiva* (2016); BONINI (2018), in part. pp. 37 ss.; FORTI (2018), in part. pp. 113 ss.; ANASTASIA *et al.* (2020), *passim*; FORTI e DONATI (2022), pp. 209-216; CORSINI (2022), pp. 344-353.

¹¹ D.l. 31 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, non a caso ampiamente e aspramente criticato in dottrina (a partire dal *Comunicato dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale* del 4 novembre 2022, in www.sistemapenale.it; cfr. per tutti ANTONUCCI (2022) (intervista a Tullio padovani); RUGA RIVA (2022); RUGA RIVA (2023); DONINI (2022); PULITANÒ (2022); GAMBARDELLA (2022); FUSCO (2023), pp. 159-162; FIORE (2023), pp. 233-242.

¹² Art. 30, co. 1, lett. c *bis* della l. 11 febbraio 1992 n. 157, introdotta con d.l. 10 agosto 2023 n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137. Si veda l'acuto e sapidissimo commento critico di FASANI (2023).

¹³ Come previsto in linea generale dall'art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, per altro espressamente richiamata a integrazione delle disposizioni della l. n. 6/2024 dall'art. 1, co. 6 di quest'ultima (v. anche *infra*). Cfr. anche, *ex plurimis*, C. civ., VI, ord. 18 giugno 2020, n. 11777, CED 658212-01; C. civ., V, 30 gennaio 2020, n. 2139, CED 656818-02; C. civ., II, 11 giugno 2007, n. 13610, CED 597317-01; nonché da ultimo C. Cost. 16 giugno 2023, n. 149 (*infra*).

¹⁴ V. *infra*, par. 3.4.

¹⁵ Come è noto, l'iter della riforma dei delitti contro il patrimonio culturale è stato particolarmente lungo. Nel disegno di legge delega presentato nel corso della XVII Legislatura (AC 4220) si prevedeva l'introduzione nel Codice penale di nuove, specifiche fattispecie, sia dolose sia colpose, di danneggiamento e imbrattamento di beni culturali e paesaggistici altrui, affidando le ipotesi di danneggiamento colposo di cosa propria a una riformulazione, in funzione di migliore coordinamento con le fattispecie del Codice penale (in cui dovevano essere contestualmente abrogati gli artt. 733 e 734), dell'art. 169 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (v. *infra*). Nel passaggio a disegno di legge (AC 4220-A), venne poi inserito un apposito articolo (all'epoca denominato 518 *decies* c.p.) rubricato «danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici» (in realtà comprensivo, in base alla formulazione testuale, anche di ipotesi di uso illecito), che avrebbe dovuto punire tali fattispecie, ove commesse appunto con colpa, con reclusione fino a due anni, e la cui formulazione (data l'omissione del riferimento all'altruità della cosa attinta) si indirizzava a colpire tanto condotte lesive di beni altrui, quanto condotte lesive di beni propri. La fine della Legislatura interruppe l'iter parlamentare e, una volta ripreso il progetto di legge nel

applicabili alle stesse condotte¹⁶.

Che il cumulo sanzionatorio, nelle ipotesi di danneggiamento e imbrattamento dolosi, sia l'obiettivo principe della riforma si evince – oltre che, nitidamente, dai lavori parlamentari¹⁷ – dalla disciplina di cui al co. 7 dello stesso art. 1 l. n. 6/2024, a norma del quale «quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale: a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria». La disposizione, esplicitamente ricalcata su quella all'art. 187 *terdecies* del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)¹⁸, costituisce un tentativo (solo parzialmente riuscito, come si vedrà)¹⁹ di avviare a prevedibili censure per la violazione del principio di *ne bis in idem*. Tentativo resosi ancor più impellente a seguito della decisione con cui la Consulta si è recentemente pronunciata su analoga disciplina sanzionatoria prevista in materia di diritto d'autore. Come è noto, infatti, con la sentenza 16 giugno 2022, n. 149, la Corte costituzionale è intervenuta in funzione correttiva sull'art. 649 c.p.p., dichiarandone l'illegittimità costituzionale «nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge»²⁰.

Autorità competente a ricevere il rapporto sulle violazioni di cui ai co. 1 e 2 e a irrogare le relative sanzioni amministrative è il prefetto del luogo in cui il fatto è stato commesso (art. 1, co. 3 l. n. 6/2024). Il verbale di accertamento e contestazione delle violazioni deve essere notificato al trasgressore entro 120 giorni dalla commissione dell'illecito (art. 1, co. 3) e costui è ammesso, entro 30 giorni da detta notifica, al pagamento della sanzione nella misura ridotta di cui all'art. 16, co. 1 della l. n. 24 novembre 1981 n. 689, salvo che il destinatario si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà (art. 1, co. 5 l. n. 6/2024).

Per tutto quanto non espressamente indicato, l'art. 1, co. 6 della l. n. 6/2024 rinvia alla disciplina dell'illecito amministrativo di cui alla l. n. 689/1981, e la disposizione si chiude con l'immane clausola di invarianza finanziaria²¹. Per quel che concerne la destinazione dei proventi della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie in parola, il quarto comma dell'art. 1 prevede che questi siano «versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura» dovranno quindi essere «definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2». Una procedura abbastanza convoluta rispetto al dichiarato intento di garantire il pieno risarcimento dei danni arrecati dalle condotte in esame al patrimonio culturale, come si avrà

corso della XVIII Legislatura, vennero eliminate dal d.d.l. (a quel punto divenuto AS 882) le fattispecie di danneggiamento e imbrattamento colposi e fu esplicitato, all'interno dell'ipotesi dolosa, il riferimento della condotta a beni sia propri sia altrui, lasciando inizialmente sussistere la previsione dell'abrogazione degli art. 733 e 734 c.p. Questi ultimi furono recuperati, però, nella versione del testo (AC 893-B) portata infine all'approvazione e sono quindi rimasti in essere anche a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 22/2022. Contro l'introduzione di una fattispecie di danneggiamento colposo si era espresso, in audizione parlamentare (seduta del 4 maggio 2017 della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati), Stefano MANACORDA, il quale aveva evidenziato la scarsa capacità preventiva di una fattispecie di questo tipo, a fronte del sovraccarico potenzialmente determinantesi per gli organi della giustizia penale. Nello stesso senso cfr. VISCONTI A. (2023a), pp. 362 s. Viceversa, avrebbero salutato con favore l'introduzione di una fattispecie colposa CARPENTIERI (2013), pp. 46-49; D'AGOSTINO (2018), p. 89; DEMURO (2022b), p. 17.

¹⁶ V. *infra*, par. 2.

¹⁷ V. Relazione introduttiva e relazione tecnica AS 693.

¹⁸ Cfr. Relazione introduttiva AS 693.

¹⁹ V. *infra*, par. 3.3.

²⁰ A commento della pronuncia in questione si vedano SCOLETTA (2022); SEMINARA (2022), pp. 1381-1397; DELLA VALENTINA (2022), pp. 1-30; ANGIOLINI (2022), pp. 1329-1333; VIGANÒ (2023), pp. 189-207. Cfr. inoltre, per un più ampio inquadramento dell'evoluzione della giurisprudenza europea che ha condotto alla pronuncia in discorso, SCOLETTA (2023a), pp. 1-44.

²¹ Art. 1, co. 8 l. n. 6/2024: «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

modo di osservare in seguito²².

Nella restante parte, la l. n. 6/2024 contiene disposizioni che introducono integrazioni e aggiunte a una serie di fattispecie delittuose ospitate nel Codice penale. In primo luogo, viene inserita proprio nell'art. 518 *duodecies* c.p., in relazione alla fattispecie di danneggiamento di beni culturali o paesaggistici di cui al primo comma, la precisazione che la condotta consistente nel rendere in tutto o in parte «non fruibili» dette *res* – alternativa a quella di renderle «inservibili», mutuata dalla corrispondente fattispecie di portata generale di cui all'art. 635 c.p.²³ – è applicabile solo «ove previsto». La locuzione, evidentemente, va intesa – perché mantenga un senso logico – come riferita all'eventuale previsione di (necessaria) fruibilità del bene (e non alla condotta), e presenta, come meglio si dirà in seguito²⁴, potenziali implicazioni di rilievo rispetto alla (recente, eppur già) *vexata quaestio* del significato da attribuire alla locuzione «beni culturali» all'interno del nuovo Titolo VIII *bis* c.p.

Di interesse per quanto attiene – seppur indirettamente – al tema della tutela penale del patrimonio culturale²⁵ è anche la previsione di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) della l. n. 6/2024, che introduce nella fattispecie di imbrattamento 'comune' di cui all'art. 639 c.p. una nuova ipotesi aggravata, laddove il fatto sia «commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico», punita con reclusione da uno a sei mesi alternativa a multa da 300 a 1.000 Euro.

Infine, si prevede un inasprimento sanzionatorio anche per i casi di danneggiamento o imbrattamento di beni (non qualificati, ed esclusivamente) altrui, ove la condotta sia commessa «in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico»: nell'art. 635 c.p. il terzo comma (inserito con d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni nella l. 8 agosto 2019, n. 77) vede sommarsi, alla già prevista reclusione da uno a cinque anni, la pena della multa fino a 10.000 Euro (art. 3, l. n. 6/2024); nell'art. 639 c.p. viene inserito un nuovo quarto comma per sanzionare «chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturp[i] o imbratt[i] cose mobili o immobili altrui» in occasione delle suddette manifestazioni con pene «raddoppiate» rispetto a quelle previste, rispettivamente, per la fattispecie base di imbrattamento, di cui all'art. 639, co. 1 c.p. – la cui multa viene contestualmente innalzata nel massimo a 309 Euro – e per quelle aggravate di cui all'art. 639, co. 2 c.p., ossia 'vecchio' imbrattamento di immobili o mezzi di trasporto e 'nuovo' imbrattamento di teche e custodie di beni culturali, nonché per i casi di recidiva nelle ipotesi aggravate (art. 4, co. 1, lett. a e c, l. n. 6/2024)²⁶.

2. Premessa: l'evoluzione delle fattispecie di 'danneggiamento' di beni culturali.

Mentre la legislazione speciale in materia di tutela dei beni culturali è sempre stata prodiga di disposizioni volte a sanzionare condotte *potenzialmente* dannose per l'integrità materiale degli stessi, in quanto poste in essere in violazione di disposizioni amministrative, o prescrizioni dell'autorità competente, poste a loro tutela²⁷, per molto tempo le condotte *effettivamente*

²² V. *infra*, par. 3.4.

²³ Sui rapporti tra art. 635 c.p. e art. 518 *duodecies*, co. 1 c.p., v. meglio *infra*, par. 2.

²⁴ V. *infra*, par. 3.1.

²⁵ V. *infra*, par. 3.2.

²⁶ Il che implica che il 'bersaglio ideale' preso di mira dal legislatore (v. anche *infra*, par. 3.4), ossia l'ecoattivista imbrattatore recidivo di *cristalli protettivi* dei capolavori ospitati nei musei italiani, potrà essere soggetto a reclusione da sei mesi a quattro anni, sommata a multa fino a 20.000 Euro. È appena il caso di rilevare come l'imbrattamento di un (*effettivo*) bene culturale, seppur non commesso da soggetto recidivo, sia attualmente punito, ai sensi dell'art. 518 *duodecies*, co. 2 c.p., con reclusione da sei mesi a tre anni congiunta a multa da un minimo di 1.500 a un massimo di 10.000 Euro. Un impianto complessivo che non può non suscitare dubbi in merito alla ragionevolezza delle scelte sanzionatorie operate con la l. n. 6/2024. V. anche *infra*, par. 3.2.

²⁷ In relazione a tale tutela anticipata dell'integrità, in particolare, dei beni culturali, si vedano, in ordine cronologico, l'art. 34 della l. 20 giugno 1909 n. 364 (c.d. Legge Rosadi), l'art. 59 della l. 1° giugno 1939 n. 1089 (c.d. Legge Bottai), gli artt. 118-120 del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), nonché, da ultimo, gli artt. 169 (opere illecite) e 171 (collocazione e rimozione illecita) del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (c.b.c.), oltre all'oggi abrogato art. 170 c.b.c. (uso illecito), confluito nel co. 2 dell'art. 518 *duodecies* c.p. ed elevato a fattispecie delittuosa a seguito della riforma operata con l. n. 22/2022. Per maggiori dettagli e ulteriori riferimenti non si può, in questa sede, che rinviare, *ex multis*, a MORGANTE (1998), in part. pp. 635-637; DEMURO (2002), pp. 104-114; DEMURO (2004), in part. pp. 443-450; RESTA (2005), in part. pp. 46-70; PIOLETTI (2007), pp. 699-707; D'ACRÌ (2006), in part. pp. 150-153;

e concretamente lesive hanno ricevuto un trattamento particolarmente mite e frammentario nell'ordinamento italiano. Come è noto²⁸, infatti, queste ultime, seppur ospitate all'interno del Codice penale già prima dell'introduzione del Titolo VIII *bis*, offrivano solo una tutela molto parziale, e per lo più indiretta, al valore culturale dei beni incisi.

In particolare, nell'impianto originario del Codice penale le condotte produttive di un effettivo danno al patrimonio culturale (in senso stretto)²⁹, attraverso la distruzione, il deterioramento o il danneggiamento di un «monumento» o «altra cosa» – *propria* – di «rilevante pregio» culturale, «noto» al soggetto attivo, risultavano punibili nei limiti assai ristretti della contravvenzione di cui all'art. 733 c.p. (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale)³⁰, mentre le condotte di distruzione o deturpamento di beni paesaggistici assumevano rilevanza penale ai sensi dell'ulteriore contravvenzione, di ancor più modesta gravità, di cui all'art. 734 c.p. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali)³¹. Fattispecie, entrambe, da ultimo lasciate in vigore dalla l. n. 22/2022³².

La tutela apprestata dalla prima tra le due disposizioni in esame era ritenuta particolarmente insoddisfacente³³, non solo a causa del blando trattamento sanzionatorio (arresto fino a un anno alternativo ad ammenda a partire da 2.065 Euro, con conseguente possibilità di estinguere il reato tramite oblazione speciale)³⁴, ma soprattutto per i vincoli strutturali che ne restringevano – e restringono – il raggio applicativo fin quasi al limite dell'impraticabilità. La disposizione prevede, infatti, oltre alla necessaria effettiva conoscenza del rilevante pregio culturale della cosa (in questo caso esclusivamente) propria³⁵, che dal danno a questa derivi «un nocumento al patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale»: condizione obiettiva di punibilità che, determinando un 'gigantismo' davvero peculiare della fattispecie³⁶, ne implica necessariamente un'assai rara applicabilità in concreto.

Solo alla fine degli anni Novanta del secolo scorso si aggiunsero a questa fattispecie, grazie alla l. 8 ottobre 1997 n. 352, due ipotesi aggravate, rispettivamente di danneggiamento e di deturpamento di «cose di interesse storico o artistico» (esclusivamente «altrui»), inserite al co.

MARI (2019), pp. 1467-1486; BATTARINO e PALOMBA (2021), in part. pp. 275-277. Tale tecnica legislativa ha trovato attuazione anche in relazione ai beni paesaggistici, da ultimo attraverso gli illeciti penali di cui all'art. 181 c.b.c., sulla cui struttura ed evoluzione (anche a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale operata da C. Cost. 23 marzo 2016, n. 56), si rinvia, *ex plurimis*, a DEMURO (2004), pp. 469-471; BISORI (2005), pp. 501-514; FERRUCCI (2005), pp. 277-281; PADALINO MORICHINI (2005), pp. 327-403; SCIULLO (2007), pp. 746-753; CONSULICH (2016), pp. 579-590; NATALINI (2016), pp. 357-389; LOSENGO e MARINI (2016), pp. 280-292; RUGA RIVA (2016), pp. 876-886; DODARO (2016), pp. 2001-2007; TANDA (2019), pp. 1524-1554; BATTARINO e PALOMBA (2021), pp. 297 ss.

²⁸ In generale, sulla 'ripartizione di compiti' tra Codice penale e legislazione di settore, e sulle relative differenze di impostazione strutturale e funzionale, cfr., per tutti, MANTOVANI F. (1976), in part. pp. 75 ss.; DEMURO (2002), pp. 81 ss.; MANES (2011), pp. 289-313; VISCONTI A. (2023a), pp. 65-74.

²⁹ Ossia nella sua componente artistica, storica, archeologica, etnoantropologica, archivistica e bibliografica, e in generale di «testimonianz[a] avente valore di civiltà» (art. 2, co. 2 c.b.c.). Come è noto, infatti, l'attuale definizione legislativa di patrimonio culturale, rinvenibile all'art. 2, co. 1 c.b.c., lo individua nell'insieme dei «beni culturali» e dei «beni paesaggistici», elementi di cui viene poi data puntuale definizione, rispettivamente, nel secondo e nel terzo comma dello stesso articolo. Sulla doppia componente, sostanziale e formale, di tali definizioni legislative si tornerà *infra* (par. 3.1). Qui basti ricordare che le due tipologie di beni che, nel loro insieme, compongono il patrimonio culturale sono accomunate dalla «ratio che ne ispira la disciplina (il valore culturale da essi posseduto)», ma sono poi separatamente definite e considerate dalla legislazione di settore in quanto oggetto di «tecniche di protezione giuridica diverse, in certo qual modo imposte dall'oggettiva diversità dei referenti materiali» (SCIULLO, 2017a, pp. 37 e 39; in argomento si rinvia altresì, *ex plurimis*, a ROTIGLIANO, 2007, pp. 58-60, e a SEVERINI, 2019, in part. pp. 17 ss.).

³⁰ Cfr. in tema, *ex plurimis*, anche per approfondimenti e riferimenti ulteriori a quelli utili in questa sede, ANTOLISEI e CONTI (2000), pp. 429-430; MARI (2019), pp. 1474-1477; CIPOLLA (2022), pp. 369-381; VISCONTI A. (2024b), pp. 2988-2992; si vedano inoltre le fonti citate, su aspetti più specifici, nel prosieguo.

³¹ Anche in questo caso si rinvia, per un'analisi più dettagliata di quella qui praticabile, *ex plurimis* a ANTOLISEI e CONTI (2000), pp. 430-433; SILVESTRI e TRIPICIONE (2022), pp. 390-402; VISCONTI A. (2024b), pp. 2997-3002; oltre che agli Autori e alle pronunce citati, ove pertinenti, nel prosieguo.

³² V. *supra*, nota 15.

³³ Cfr. ad es. MORGANTE (1998), pp. 631-632; LAZZARI (2000), pp. 2257-2263; DEMURO (2022b), pp. 9-10 e 26; RESTA (2005), pp. 55-59; FERRI (2005), pp. 249-252; MANES (2011), p. 298; CARPENTIERI (2013), p. 48; TRONCONE (2016), pp. 1-24.

³⁴ Tratto, del resto, comune all'art. 734, il quale anzi, prevedendo la sola pena dell'ammenda, è soggetto a oblazione ordinaria *ex art.* 162 c.p.

³⁵ Anche se va ricordata l'interpretazione, criticabile in punto di rispetto del principio di legalità, ma invalsa in giurisprudenza, secondo la quale il riferimento alla cosa 'propria' andrebbe inteso, in modo assai lato, fino a ricomprendere tra i soggetti attivi anche i rappresentanti delle persone giuridiche titolari del bene. Cfr. ad es. C. pen., III, 19 luglio 1991, n. 7701, CED 187801-01; C. pen., III, 21 giugno 1993, n. 6199, CED 195114-01; C. pen., III, 12 aprile 1995, n. 3967, CED 202073-01; Trib. Venezia, ordinanza 2 ottobre 2000, n. 137, in *Il nuovo diritto*, 12/2000, con nota adesiva di RAMACCI L. (2000), pp. 1100-1104; C. pen., III, 18 novembre 2008, n. 42893, CED 241543-01; *contra*, per altro, ad es. C. pen., II, 17 febbraio 1987, n. 1990, CED 175141-01; C. pen., III, 15 giugno 1998, n. 7129, CED 211208-01.

³⁶ MANTOVANI F. (1976), p. 77: «rispetto ai beni artistici non vincolati l'art. 733 configura [...] una contravvenzione "gigante", di rara verifica pratica, richiedendo i tre rigorosi estremi del "rilevante pregio artistico" della cosa danneggiata, della conoscenza di tale rilevanza da parte dell'agente e, addirittura, del "nocumento al patrimonio artistico nazionale"».

2, n. 1) dell'art. 635 c.p. e al co. 2 dell'art. 639 c.p.³⁷. Solo la prima delle due fu poi trasformata in fattispecie autonoma nel 2016, all'esito della depenalizzazione dell'ipotesi base di danneggiamento *sine vi* operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7³⁸, con l'effetto di apprestare una tutela più diretta al valore specificamente culturale del bene aggredito, sottraendolo al rischio di 'invisibilità' in esito a giudizio di bilanciamento, ma mantenendo la problematica accessorietà e subalternità – caratteristica di entrambe le previsioni – della tutela apprestata all'interesse collettivo a quella apprestata al bene puramente individuale del patrimonio³⁹.

È su questo quadro normativo che è intervenuta la l. n. 22/2022, con l'intento di rafforzare la tutela per un bene giuridico – il patrimonio culturale, appunto – di particolare rilevanza costituzionale. Il rilievo superindividuale (comunitario e intergenerazionale) di quest'ultimo è infatti, come è noto, elevato a principio fondamentale dell'ordinamento⁴⁰ dal secondo comma dell'art. 9 Cost., il quale (utilizzando il linguaggio tipico dell'epoca)⁴¹ prescrive allo Stato la «tutela» del «patrimonio storico e artistico della Nazione». Letto congiuntamente al primo comma, il quale fa carico alla Repubblica di promuovere «lo sviluppo della cultura» (e si inserisce dunque nel più generale dovere di promuovere il «pieno sviluppo della persona umana» *ex art. 3 Cost.*), esso implica che i doveri incombenti sulle istituzioni non si limitano alla conservazione e protezione del patrimonio culturale, ma si estendono, dinamicamente, alla sua valorizzazione e quindi alla promozione della sua fruizione pubblica⁴². Fruizione⁴³ e valorizzazione, per altro, sempre subordinate alla condizione di essere attuate «in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze» (art. 6, co. 2 c.b.c.). Tale tutela (dall'art. 117, co. 2, lett. s Cost. riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato) è da intendersi come attività «diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale»⁴⁴, per quanto la stessa Corte Costituzionale non abbia mancato di evidenziare, contestualmente, come, essendo la valorizzazione «diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale», «anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima»⁴⁵, e come dunque i due profili si presentino strettamente intrecciati sul piano funzionale.

In questo quadro, la stessa meritevolezza di protezione (specificamente) penale del patrimonio culturale si fa discendere dall'art. 9, co. 2 Cost., oltre che dall'assunzione di obblighi pattizi internazionali⁴⁶, sia pure con declinazioni non unanimi da parte della dottrina, che vi

³⁷ Cfr. diffusamente MORGANTE (1998), pp. 627 ss.; DEMURO (2002), pp. 87-101; RESTA (2005), pp. 54-58; FERRI (2005), pp. 245-252; MANES (2011), pp. 294-298; PERINI C. (2018), pp. 2-5. Le due fattispecie sono state abrogate contestualmente all'introduzione del Titolo VIII *bis* c.p. a opera della l. n. 22/2022.

³⁸ Con tale intervento, come si ricorderà, l'ipotesi di danneggiamento di cose di interesse storico o artistico e di immobili situati nel perimetro di un centro storico è stata trasferita al co. 2, n. 1, dell'art. 635 c.p.; successivamente, con la l. n. 22/2022, la locuzione «cose di interesse storico o artistico» è stata espunta da tale disposizione a seguito dell'introduzione della nuova fattispecie speciale di «distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici» di cui all'art. 518 *duodecies* c.p. (su cui v. *infra*). Il danneggiamento di immobili (semplicemente) «compresi nel perimetro dei centri storici» (ma non autonomamente qualificabili come 'beni culturali') rimane, invece, tutt'oggi compreso tra le ipotesi di danneggiamento 'comune' punibili anche in assenza di violenza alla persona o minaccia in base al secondo comma dell'art. 635 c.p.

³⁹ Particolarmente critico su questa 'riduzione patrimonialistica' dell'interesse collettivo alla tutela del patrimonio culturale DEMURO (2002), p. 99.

⁴⁰ In questo senso cfr. in part. C. Cost. 24 giugno 1986, n. 151, ai sensi della quale (anche sulla scorta di C. Cost. 29 dicembre 1982, n. 239 e C. Cost. 21 dicembre 1985, n. 359) il «valore estetico-culturale» promosso dall'art. 9 Cost. è un valore «primario», come tale «insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro».

⁴¹ Per una sintetica ricostruzione dell'evoluzione terminologica in materia si rinvia, da ultimo, a TAMIOZZO (2023), pp. 33 ss.; VISCONTI A. (2023a), pp. 102 ss.; FERRAZZI (2023), pp. 13 ss.; e alle fonti ivi citate.

⁴² Sul punto non si può in questa sede che rinviare, *ex plurimis*, a CASSESE (1998), pp. 673-675; SCIULLO (2011), in part. pp. 55 ss.; CASINI (2012); CAMMELLI (2017), pp. 19 ss.

⁴³ Aspetto su cui si tornerà brevemente *infra*, par. 3.1.

⁴⁴ C. Cost. 13 gennaio 2004, n. 9.

⁴⁵ C. Cost. n. 9/2004, cit.

⁴⁶ Cfr. diffusamente, da ultimo, VISCONTI A. (2023a), pp. 22 ss. Va per altro rilevato che, per quanto attiene specificamente agli obblighi assunti con la ratifica (con l. 21 gennaio 2022, n. 6) della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali*, adottata a Nicosia il 19 maggio 2017, il quadro normativo previgente poteva considerarsi già soddisfacente. Infatti, l'art. 10 Conv., in materia di «distruzione e danneggiamento» di beni culturali (indistintamente mobili e immobili), impone agli Stati contraenti la criminalizzazione di condotte (lett. a) di distruzione o danneggiamento illeciti e volontari, «a prescindere dalla proprietà di tali beni», ma, rispetto a tale ultimo punto, il secondo comma consente ai Paesi contraenti di riservarsi il diritto di non includere tra le condotte punibili i (o comunque di circoscrivere discrezionalmente la punibilità dei) casi in cui autore del danneggiamento o della distruzione sia il proprietario del bene stesso, o comunque la condotta sia tenuta da altri col consenso di questi. La deroga si spiega, naturalmente, in ragione della pesante interferenza col diritto di proprietà che fattispecie di questa natura presentano, e il combinato degli artt. 635, co. 2, n. 1 (nel testo pre-riforma) e 733 c.p. avrebbe potuto soddisfare gli obblighi internazionali, in presenza di una dichiarazione in tal senso dell'Italia. Va per altro rilevato che la precisazione, nel testo convenzionale, circa la natura necessariamente «illecita» della condotta lesiva dell'integrità del bene culturale è legata all'esigenza di circoscrivere la percepita eccessiva ampiezza, in sé, dei termini «distruzione» e «danneggiamento», obbligando gli Stati contraenti a una

ravvisa ora un tendenziale, seppur implicito, obbligo di tutela (anche) penale⁴⁷, ora una più sfumata legittimazione, non univocamente vincolante, dell'uso dello strumento penale, ove in concreto opportuno⁴⁸.

L'introduzione, nel 2022, del nuovo art. 518 *duodecies* c.p. ha indubbiamente portato a un complessivo rafforzamento della tutela del patrimonio culturale contro quelle forme di aggressione che, impattando direttamente e significativamente sull'integrità fisica del bene, costituiscono la forma potenzialmente più intensa di lesione dell'interesse protetto⁴⁹. Laddove, infatti, un bene contraffatto si 'limita' a inquinare il mercato dell'arte e delle antichità e un bene 'disperso' – perché illecitamente appropriato o esportato – potrebbe, di per sé, essere recuperato e restituito alla sua funzione pubblica, un bene culturale o paesaggistico danneggiato nel suo sostrato materiale soffre una *deminutio* diretta e irreversibile, *attraverso* l'aggressione alla componente tangibile, della sua (qualificante) componente intangibile, ossia del suo valore culturale. Questo è particolarmente evidente in caso di completa distruzione del bene, che potrà sì essere riprodotto *ex novo* per lenire, in qualche misura, la ferita estetica, storica e identitaria causata dalla sua perdita, senza possibilità, tuttavia, di recuperare la componente di valore legata specificamente all'originalità dell'opera, ma resta vero anche in caso di danni di minore portata, i quali consentano un restauro, e dunque un recupero dello stesso bene alla sua funzione. Questo sia perché ciò che qualifica il restauro *lege artis*⁵⁰ è il rispetto per le caratteristiche originali del bene, ivi inclusi i segni delle sue vicissitudini che non siano emendabili senza invasivi processi di integrazione mimetica, sia perché ogni compromissione del *corpus mechanicum* aumenta, in misura maggiore o minore, la fragilità di per sé intrinseca a quel valore immateriale di culturalità che qualifica questo tipo di bene nella sua specificità. E anche forme di aggressione meno invasive, le quali però compromettano pur sempre in modo apprezzabile la fruibilità del bene e, quindi, la sua specifica funzione pubblica, possono presentare un impatto negativo su tale tratto qualificante della *res*.

Il legislatore del 2022 non ha, per altro, solo proceduto a un – più che significativo – inasprimento sanzionatorio⁵¹, ma ha altresì ampliato la portata applicativa dei delitti in parola. In estrema sintesi, l'attuale art. 518 *duodecies* c.p. raggruppa tre distinte fattispecie dolose, imperniate su diverse forme di aggressione (connotate da un differente grado di offensività) al sostrato materiale di beni – culturali o paesaggistici (questi ultimi precedentemente non

risposta penale solo rispetto ad aggressioni all'integrità fisica del bene che si pongano in contrasto con specifiche disposizioni dell'ordinamento interno (e dunque si connotino per una componente di anti-giuridicità speciale): da questo punto di vista, come si dirà (v. *infra*, par. 3.1), la normativa italiana precedente alla l. n. 22/2022 presentava un raggio operativo decisamente più ampio, essendo le fattispecie codicistiche legate non solo da qualsiasi necessità di sottostante illiceità amministrativa della condotta, ma altresì da quella di una previa identificazione formale del requisito di culturalità del bene. Le stesse puntualizzazioni si applicano, del resto, anche alla seconda ipotesi oggetto di obbligo di criminalizzazione, ossia (art. 10, co. 1, lett. b Conv.) la dolosa rimozione, totale o parziale, di elementi costitutivi di beni mobili o immobili, effettuata al fine di esportarli, importarli o piazzarli illecitamente sul mercato. Una condotta che, per altro, tiene insieme profili di aggressione materiale al bene e di anticipazione della tutela rispetto a una successiva dispersione delle componenti 'mobilitate', e che poteva a sua volta considerarsi già 'coperta' dalla contravvenzione di cui all'art. 169, co. 1, lett. b) c.b.c. nonché, nel caso (quasi inevitabile) di danneggiamento del bene da cui la parte sia distaccata, dalle richiamate disposizioni del Codice penale. Sulla Convenzione di Nicosia si rinvia ampiamente, *ex plurimis*, a BIECZYŃSKI (2017), pp. 255-274; FINCHAM (2019), pp. 299-336; MOTTESE (2020), *passim*.

⁴⁷ Cfr. ad es. DEMURO (2002), pp. 43 ss. Decisamente più univoca sul punto, ad es., la Carta costituzionale spagnola, che all'art. 46 prevede che «los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio».

⁴⁸ Cfr. ad es. MANES (2011), p. 290.

⁴⁹ «La distruzione e il danneggiamento del bene culturale rappresentano le più gravi lesioni del bene, in quanto incidono in modo totale o parziale sulla sua identità fisica e impediscono, di conseguenza, lo svolgimento della sua funzione. La natura non ripetibile del bene culturale comporta la necessità di norme severe a tutela dell'integrità di esso. Disposizioni penali volte a tutelare l'integrità del bene culturale (in particolare immobile) sono contenute in quasi tutti gli ordinamenti e prevedono la punizione sia di aggressori esterni, sia di chi già abbia un rapporto in vario modo qualificato con il bene». DEMURO (2002), p. 85.

⁵⁰ In tema cfr. ad es. TAMIOZZO (2014), pp. 443-445, che precisa come il restauro lecito non debba mai essere propriamente «ricostruttivo», bensì più propriamente e principalmente «conservativo». Diffusamente in tema BRANDI (2000) (la cui prima edizione, pubblicata nel 1963, è considerata alla base della Carta italiana del restauro del 1972) e ROMAN (2002), pp. 117-119.

⁵¹ Si consideri che, nell'ipotesi del primo comma (danneggiamento in senso stretto), è prevista la reclusione da due a cinque anni congiunta a multa da 2.500 a 15.000 Euro, a fronte di una pena per il danneggiamento comune (che deve caratterizzarsi per una componente di violenza alla persona o minaccia qui non richiesta) fissata nella reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di deturpamento o imbrattamento (ma anche di 'uso illecito') di beni culturali (o, nel primo caso, paesaggistici), la pena prevista dall'art. 518 *duodecies*, co. 2, c.p. è della reclusione da sei mesi a tre anni congiunta a multa da 1.500 a 10.000 Euro, a fronte di una pena, per la corrispondente fattispecie comune 'base' di cui all'art. 639, co. 1 c.p., fissata nella multa fino a 103 Euro. Anche a un confronto con le disposizioni precedentemente applicabili, e abrogate dalla l. n. 22/2022, si constata la severità di queste scelte sanzionatorie: la pena prevista dall'art. 518 *duodecies*, co. 1 c.p. equivale al quadruplo del minimo e a oltre due terzi più del massimo della reclusione precedentemente prevista dall'art. 635, co. 2 c.p., e la pena prevista dal secondo comma equivale al doppio del minimo e al triplo del massimo della pena detentiva precedentemente prevista dall'art. 639, co. 2 seconda parte c.p.

contemplati dagli artt. 635 e 639 c.p. come modificati dalla l. n. 352/1997) – ossia danneggiamento (art. 518 *duodecies*, co. 1 c.p.), deturpamento (art. 518 *duodecies*, co. 2 prima parte c.p.) e uso illecito (esclusivamente di beni culturali: art. 518 *duodecies*, co. 2 seconda parte c.p.). In particolare, peculiare è l'inclusione tra i soggetti attivi delle prime due ipotesi delittuose anche del proprietario del bene aggredito⁵², che rende tali fattispecie effettivamente (ed eccezionalmente, rispetto ai corrispondenti reati non qualificati di cui agli artt. 635 e 639 c.p.) commettabili da 'chiunque', senza esclusioni; viceversa, la fattispecie di uso illecito (precedentemente ospitata, con natura contravvenzionale, nell'art. 170 c.b.c.)⁵³, malgrado l'uso della locuzione «chiunque» in riferimento al soggetto attivo, è stata sempre ritenuta reato *proprio*, in quanto autore della condotta può essere solo un soggetto qualificato dal fatto di essere titolare del potere di orientare l'uso del bene (dunque il proprietario, possessore o detentore della cosa)⁵⁴.

Più nello specifico, la fattispecie di cui all'art. 518 *duodecies*, co. 1 c.p. sanziona le condotte di maggiore gravità sul piano oggettivo, riprendendo gli elementi tipici (a esclusione della componente di minaccia o violenza alla persona, come pure della contestualità col delitto di cui all'art. 331 c.p.) della struttura del reato di cui all'art. 635 c.p.⁵⁵, ossia distruzione, dispersione, deterioramento, nonché il rendere «in tutto o in parte inservibili», specificamente, «beni culturali» (termine utilizzato al posto di «cose di interesse storico o artistico», locuzione impiegata invece nella precedente fattispecie aggravata, e poi autonoma, di danneggiamento *ex art.* 635 c.p.)⁵⁶ o beni paesaggistici, propri o altrui.

In alternativa a tale ultima condotta, è prevista e punita anche quella consistente nel rendere in tutto o in parte «non fruibili» gli stessi beni, elemento su cui è intervenuta, come ricordato, la l. n. 6/2024, a precisare che essa assume rilievo solo «ove previsto» – una precisazione sulle cui implicazioni ci si soffermerà nel prosieguo⁵⁷. Qui basti anticipare che, data l'interpretazione consolidata⁵⁸ delle altre modalità alternative di condotta, in base alla quale la 'distruzione' comporta il completo annichilimento della *res* nella sua funzionalità, il 'deterioramento' ne implica una modificazione *in peius* che, pur non privandola totalmente dell'originaria consistenza, ne compromette la natura e funzione in modo irrimediabile o rimediabile solo con notevoli difficoltà, la 'dispersione' produce effetti analoghi, rispetto ai beni mobili, attraverso la loro sottrazione alla disponibilità dell'avente diritto, e la (tradizionale) 'inservibilità' va intesa come inutilizzabilità (totale o parziale, temporanea o permanente) della *res* secondo la sua originaria funzione strumentale, evidentemente anche la peculiare, nuova e alternativa ipotesi di 'non fruibilità' del bene dovrà essere letta in linea con tali note di apprezzabile lesività materiale.

Nella prima parte del secondo comma dell'art. 518 *duodecies* c.p. è, invece, prevista una fattispecie speciale di «deturpamento e imbrattamento» sia di «beni culturali», sia di «beni paesaggistici» (anche in questo caso, rispetto alle scelte compiute dal legislatore nel 1997, con mutamento della locuzione utilizzata per l'individuazione della prima tipologia di oggetti materiali della condotta e con aggiunta della seconda e ulteriore tipologia), siano questi altrui o propri. Il passaggio a fattispecie autonoma di reato ha non solo, come già ricordato, sottratto la peculiare nota di valore della *res* (e dunque di *disvalore* del fatto) al giudizio di bilanciamento cui era soggetta in base al precedente disposto dell'art. 639, co. 2 c.p., ma ha altresì, in punto di elemento soggettivo, reso necessaria la prova di una *effettiva* consapevolezza del valore culturale o paesaggistico del bene attinto dalla condotta⁵⁹.

⁵² Come si è visto, tale scelta legislativa si spinge oltre quanto *strettamente* richiesto dagli obblighi di criminalizzazione previsti dalla Convenzione di Nicosia del 2017, che ha lasciato ampi margini agli Stati contraenti che desiderino privilegiare il diritto individuale di proprietà sulla tutela pubblicistica dei beni culturali: v. *supra*, nota 46.

⁵³ Su cui si vedano diffusamente, anche per ulteriori riferimenti, *ex multis* DEMURO (2002), pp. 110-114; DEMURO (2004), p. 451; PERDONÒ (2005), in part. pp. 94-107; PIOLETTI (2007), pp. 703-705; MARI (2019), pp. 1480-1484.

⁵⁴ Cfr. per tutti DEMURO (2002), p. 111; PERDONÒ (2005), p. 106, il quale include tra i possibili soggetti attivi anche gli esponenti della pubblica amministrazione preposta alla tutela del bene.

⁵⁵ Sulle fattispecie ordinarie di danneggiamento si rinvia, per ragioni di sintesi, alla disamina dettagliata, e agli ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, reperibili *ex plurimis* in COSTALUNGHİ (2011a), pp. 407-436; ATTILI (2015), pp. 593-638; FIANDACA e MUSCO (2015), pp. 138-144; MANTOVANI F. (2016), pp. 130-142; BARAZZETTA (2024a), pp. 2662-2669.

⁵⁶ Sulle implicazioni di tali scelte lessicali si tornerà più estesamente *infra*, par. 3.1.

⁵⁷ V. *infra*, par. 3.1.

⁵⁸ V. gli Autori citati *supra*, nota 55.

⁵⁹ Da questo punto di vista, non è automatica la qualificazione della modifica di disciplina come peggiorativa, e dunque inapplicabile retroattivamente, essendo necessario andare a indagare se, nel caso concreto, chi ha commesso il fatto sotto la vigenza dell'art. 639, co. 2 seconda parte c.p., lo abbia fatto, rispetto alla qualità 'culturale' della *res*, effettivamente con dolo (nel qual caso la condotta ricadrebbe sotto il nuovo art. 518 *duodecies*, co. 2 c.p., che presenta un trattamento sanzionatorio decisamente peggiore, attivando l'operatività dell'art.

Per quel che concerne specificamente le forme di aggressione al bene, queste, come nella fattispecie dell'art. 639 c.p.⁶⁰, consistono, alternativamente, nel 'deturpare' o 'imbrattare', e vanno dunque palesemente intese – al pari che nei rapporti tra danneggiamento e imbrattamento ordinari – come caratterizzate da un apprezzabile *minus* di lesività, in quanto, pur andando a incidere materialmente sulla *res*, ne determinano non già una *deminutio* sostanziale o funzionale, ma una degradazione eminentemente estetica (nel secondo caso legata a un insudiciamento) e transitoria, facilmente rimuovibile⁶¹ – rimediabile ad esempio, nell'ambito che ci interessa, con una banale pulizia, anziché con una più complessa operazione di restauro⁶².

Infine, nella seconda parte dell'art. 518 *duodecies*, co. 2 c.p., il legislatore del 2022 ha elevato al rango di delitto, parificato nel trattamento sanzionatorio e, dunque, in offensività alle ipotesi di deturpamento e imbrattamento, le condotte che, come accennato, ricadevano precedentemente sotto la contravvenzione di «uso illecito» di cui all'art. 170 c.b.c.⁶³. Queste ultime, in realtà, si presentano eterogenee già al proprio interno quanto a effettiva lesività, dal momento che la disposizione comprende sia la destinazione di beni culturali a un uso «pregiudizievole per la loro conservazione o integrità», sia quella a «un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico»: mentre la prima condotta implica, almeno secondo l'interpretazione prevalente, la produzione di un concreto pericolo⁶⁴ per la consistenza materiale e funzionale della *res* (in ipotesi, avvicinabile al grado di offensività di un deturpamento/imbrattamento), la

2, co. 4 c.p.), oppure semplicemente con colpa (in presenza, cioè, della – prova della – mera riconoscibilità del rilievo culturale del bene). Nel secondo caso, infatti, stante la natura *esclusivamente* dolosa della nuova fattispecie – la quale appunto, come rilevato, richiede per la sua integrazione un'effettiva conoscenza del valore culturale della *res*, almeno nella forma del dolo eventuale, e la relativa prova in giudizio – la condotta risulterebbe, allo stato, non punibile, ricadendo sotto la disciplina del secondo comma dell'art. 2 c.p. La continuità di rilevanza penale, con mera modifica di disciplina, che la giurisprudenza tipicamente ravvisa in caso di trasformazione di un elemento circostanziale in elemento costitutivo del reato (cfr. ad es., in tema di modifiche apportate al delitto di danneggiamento dal d.lgs. n. 7/2016, C. pen., III, 14 aprile 2016, n. 15460, CED 267824-01; C. pen., VII, 18 maggio 2016, n. 20635, ordinanza, CED 267750-01; C. pen., II, 7 giugno 2017, n. 28360, CED 271002-01) è, infatti, da ritenersi tale solo rispetto alle condotte che, sul piano sia oggettivo *sia soggettivo*, ricadano sotto entrambe le disposizioni normative (analogamente a quanto avviene, rispetto alle ipotesi colpose, all'atto della trasformazione di una fattispecie contravvenzionale in delitto previsto solo nella forma dolosa: cfr. ad es. C. pen., I, 12 gennaio 2006, n. 1032, *DeJure*, non massimata sul punto). Infine, è evidente che condotte di imbrattamento o deturpamento che cadano su beni *paesaggistici* andranno qualificate come nuove incriminazioni ai sensi dell'art. 2, co. 1 c.p.

⁶⁰ Alla cui analisi, dunque, ampiamente si rinvia: cfr., per tutti gli approfondimenti e gli ulteriori riferimenti, dottrinali e giurisprudenziali, del caso, *ex plurimis* COSTALUNGI (2011b), pp. 493-503; ATTILI (2015), pp. 634-638; FIANDACA e MUSCO (2015), pp. 298-299; BARAZZETTA (2024b), pp. 2683-2686. Cfr. inoltre MANTOVANI F. (2016), pp. 159-164, anche per una vivace discussione delle posizioni contro e a favore dell'inquadramento in tale fattispecie di graffiti e *street art* non autorizzata, sulla cui punibilità la giurisprudenza non mostra, per altro, esitazioni: cfr. ad es. C. pen., I, 17 luglio 1989, n. 10428, CED 181875-01; C. pen., VI, 16 novembre 2000, n. 11756, CED 217386-01 (la quale puntualizza anche che il costo dell'intervento di ripristino non è un fattore che incida sulla valutazione in merito all'impatto lesivo della condotta sul suo oggetto materiale); Trib. Milano, VI, 12 luglio 2010, n. 8297, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4/2011, con nota di DIOTALLEVI (2011), pp. 3283-3290 (in cui si specifica che il reato sussiste anche laddove l'autore dei graffiti abbia ottenuto pieno riconoscimento nel mondo dell'arte); C. pen., II, 9 gennaio 2013, n. 845, CED 254053-01 (in materia di imbrattamento di edifici di interesse storico mediante incollamento di manifesti). Ove l'azione sia posta in essere con vernici indelebili o altri interventi di impossibile o comunque complessa e difficoltosa rimozione, e risulti quindi effettivamente compromessa in modo apprezzabile la funzionalità della cosa attinta, scatta, ovviamente, la punibilità a titolo di danneggiamento: cfr. ad es. C. App. Milano, I, 23 aprile 1999, in *Foro ambrosiano*, 3/1999, con nota di CURI (1999), pp. 281-286; C. pen., VI, 26 novembre 1982, n. 11380, CED 156401-01; C. pen., II, 31 dicembre 2020, n. 37876, CED 280467-01 (in relazione a un *tagging* di vagoni ferroviari così massiccio da oscurare completamente la visibilità dei finestrini ed effettuato con vernice indelebile).

⁶¹ Oltre agli Autori e alle pronunce citati *supra*, nelle note 59 e 60, cfr. anche, in giurisprudenza, ad es. C. pen., II, 7 giugno 2002, n. 22370, CED 221713-01; C. pen., II, 29 luglio 2005, n. 28793, CED 232006-01; C. pen., II, 21 gennaio 2009, n. 2768, CED 242708-01; C. pen., V, 19 settembre 2014, n. 38574, CED 262220-01. Cfr. altresì C. Cost. 17 maggio 2018, n. 102, annotata da LAZZERI (2018), pp. 237-244, che, nel rigettare in quanto inammissibili due questioni di legittimità costituzionale relative alla perdurante rilevanza penale delle condotte di imbrattamento, *ex art. 639 c.p.*, a seguito della parziale depenalizzazione del (più grave) danneggiamento di cosa altrui *ex art. 635 c.p.*, ha implicitamente confermato la tradizionale linea di confine tra le due fattispecie, rilevando per altro come le ipotesi di danneggiamento in assenza di violenza o minaccia, punibili ai sensi del secondo comma dell'art. 635 c.p., siano ancora così numerose da disegnare un'ampia area in cui risulterebbe perfettamente ragionevole la punibilità anche di condotte meno lesive di imbrattamento.

⁶² Data tale natura non solo puramente superficiale, ma sostanzialmente 'effimera' dell'alterazione del bene, una pena così elevata quale quella attualmente prevista dal secondo comma dell'art. 518 *duodecies* c.p. appare sospetta di irragionevolezza, e in ogni caso suggerisce un uso quanto mai 'generoso', in questo ambito, dell'attenuante prevista dall'art. 518 *septiesdecies*, co. 1 c.p. (su cui cfr. diffusamente VISCONTI A., 2023a, pp. 206-209), quando non siano addirittura ravvisabili gli estremi di una complessiva «particolare tenuità» del fatto ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. Questo a maggior ragione a seguito dell'aggravio del complessivo trattamento sanzionatorio operato dalla l. n. 6/2024.

⁶³ V. *supra*, nota 53.

⁶⁴ Cfr. ad es. DEMURO (2002), p. 111; PERDONÒ (2005), pp. 97 e 103-104; *contra*, però, ritenendo che la fattispecie configuri un'ipotesi di pericolo presunto e dunque non richieda alcun accertamento in concreto da parte del giudice, ad es. MARI (2019), p. 1481; in giurisprudenza cfr. ad es. C. pen., III, 25 giugno 1993, n. 6421, CED 195122-01, e C. pen., III, 10 maggio 1999, n. 5834, CED 213621-01, che si spingono ad affermare, coerentemente con tale impostazione, che la punibilità permane anche in caso sopravvenga un parere favorevole o l'autorizzazione dell'amministrazione competente.

seconda è tradizionalmente intesa, in modo assai ampio, quale comprensiva di comportamenti che ne limitino potenzialmente la fruizione o, ancor più estesamente, si pongano in contrasto coi valori culturali espressi dal bene, essendo finalizzati a soddisfare interessi privi di relazione con la sua natura e la sua destinazione pubblica⁶⁵.

Se a questo si aggiungono il non sopito dibattito circa il livello di anticipazione della tutela sotteso alla scelta dell'espressione 'destinare i beni' – potenzialmente idonea, sul piano lessicale, anche a includere condotte che non implicino neppure un *principio* di utilizzo della cosa nel modo vietato⁶⁶ – e la collegata questione circa la possibilità che essa concorra con le contravvenzioni di pericolo astratto di cui all'art. 169 c.b.c. (opere illecite)⁶⁷, è evidente il rischio di un irragionevole eccesso punitivo rispetto a condotte di minima offensività. Rischio ulteriormente aggravato, all'evidenza, dall'inasprimento del complessivo trattamento sanzionatorio operato, anche in relazione a questa fattispecie, dalla l. n. 6/2024.

Tanto più apprezzabile, in questo quadro, è quindi la presenza, in apertura del secondo comma dell'art. 518 *duodecies* c.p., di una clausola di riserva, ricalcata su quella che, nell'art. 639 c.p., regola i rapporti con l'art. 635 c.p., ma che in questa sede risulta riferita anche ai rapporti tra danneggiamento e uso illecito di beni culturali: la l. 22/2022 ha infatti così risolto d'imperio la questione di un possibile concorso⁶⁸, escludendolo in radice e determinando l'applicabilità della sola ipotesi del primo comma ove un danno al bene culturale effettivamente vada a prodursi all'esito della sua destinazione a un uso non consentito. Ma in un tale quadro di complessivo rigore sanzionatorio, e considerato anche l'accostamento dell'uso illecito di beni culturali a forme di aggressione ben più dirette (quali imbrattamento e deturpamento), occorre evidentemente adottare un approccio interpretativo quanto più possibile improntato al principio di offensività e, dunque, assai restrittivo nell'individuazione del perimetro applicativo di quest'ultima fattispecie. Non solo, quindi, dovrebbero essere richiesti al minimo, per la sua integrazione, un principio di effettivo uso illecito del bene⁶⁹ e un conseguente concreto pericolo per la *res*, ma, in caso di uso *puramente* incompatibile, tale incompatibilità andrà ragionevolmente ricondotta a una forma di pericolo (a sua volta concreto) per la sua fruibilità culturale⁷⁰, dovendo, al contrario, risultare irrilevanti usi che semplicemente possano essere ritenuti contrastanti con la «dignità che è insita nel bene culturale»⁷¹.

È inoltre auspicabile che venga superata quella posizione interpretativa secondo la quale, essendo 'uso pregiudizievole' e 'uso incompatibile' condotte concettualmente distinte, in caso di integrazione di entrambe le tipologie di uso illecito si dovrebbero applicare cumulativamente due ipotesi di reato⁷². L'unificazione normativa sotto il 'cappello' delittuoso dell'art. 518 *duodecies*, co. 2 c.p., con la richiamata accentuazione dei profili di offensività necessari per l'integrazione delle diverse ipotesi ivi contemplate, dovrebbe piuttosto indurre a ritenere imbrattamento e deturpamento, da un lato, e uso illecito, dall'altro, quali distinte fattispecie incriminatrici, potenzialmente concorrenti tra loro, ciascuna delle quali, tuttavia, da inquadrarsi

⁶⁵ Cfr. ad es. MARI (2019), p. 1482.

⁶⁶ Cfr. NOTARO (2018), p. 1251.

⁶⁷ Su cui v. *supra*, nota 27. In questo senso cfr. ad es. DEMURO (2002), pp. 112-113; DEMURO (2004), p. 451.

⁶⁸ In precedenza affermato ad es. da DEMURO (2002), p. 112; DEMURO (2004), p. 451.

⁶⁹ Così, in giurisprudenza, C. pen., VI, 18 settembre 2012, n. 35786, CED 254393-01, in cui si è ritenuta inidonea a integrare la fattispecie la semplice presentazione di un progetto che, non avendo neppure ottenuto l'approvazione definitiva, non abbia affatto natura esecutiva. PIOLETTI (2007, p. 704) ritiene che il termine 'destinare', che nel Codice dei beni culturali ha sostituito il precedente 'adibire', implicherebbe la necessità di individuare, per la punibilità della condotta, «una assegnazione oggettiva e di apprezzabile durata temporale del bene culturale a un uso vietato, mentre il termine precedente avrebbe consentito di estendere la proscrizione al semplice uso, che pur rientrava tra i suoi possibili significati, con eventualità di irragionevoli e arbitrari interventi repressivi nei confronti del proprietario del bene». *Contra*, nel senso della medesimezza di significato delle due espressioni, ROSSI (2005), p. 75.

⁷⁰ In senso affine già DEMURO (2004), p. 451, secondo il quale «destinare i beni culturali a uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico significa impedire che il bene svolga la propria *funzione di interesse pubblico*: siamo in presenza di una sottofattispecie la cui integrazione *lede l'interesse alla pubblica fruizione* dei beni culturali» (corsivi nostri).

⁷¹ Così invece PIOLETTI (2007), p. 704. In giurisprudenza cfr. ad es. C. pen. III, 13 marzo 1996, n. 2708, CED 204570-01 (che ha ritenuto integrato il reato *de quo* dalla destinazione provvisoria a chiosco per la vendita di souvenir di una parte del portico della Basilica di Aquileia). Quello di 'dignità' è, però, un concetto in sé difficilmente afferrabile e poco idoneo a fondare da solo la *ratio* di un intervento penale (cfr. diffusamente VISCONTI A., 2018, pp. 507 ss.). Sembra per altro aderire a tale posizione 'espansiva' della portata della fattispecie, post-riforma, RAMACCI L. (2022), p. 134.

⁷² Cfr. ad es. DEMURO (2002), p. 113 (il quale per altro auspicava anche, nella stessa sede, «una semplificazione, che non solo consideri i diversi tipi di uso come modalità di commissione di uno stesso reato, ma che riunisca in una fattispecie unitaria le ipotesi di "interventi" – compimento di opere o uso improprio – non autorizzati su beni culturali [...] da contemplare pertanto come modalità di commissione di uno stesso reato»: p. 114; come è noto, il legislatore del 2022 non ha raccolto tale auspicio); DEMURO (2004), p. 451; PIOLETTI (2007), p. 704.

al proprio interno come norma mista alternativa⁷³, in cui cioè, rispettivamente, imbrattamento e deturpamento risultino tra loro fungibili, e uso pregiudizievole e uso incompatibile siano del pari equivalenti.

Per concludere, è necessario spendere qualche parola sul residuo ruolo delle contravvenzioni di cui agli artt. 733 e 734 c.p. a seguito della riforma del 2022⁷⁴. Una volta introdotta, infatti, la punibilità *ex art. 518 duodecies*, co. 1 c.p. anche del proprietario del bene culturale per forme di danneggiamento *doloso*, il raggio operativo dell'art. 733 c.p. si riduce ai soli danni originati da condotte (attive⁷⁵ o omissive)⁷⁶ *colpose* da parte di costui (salva sempre la necessità di piena consapevolezza del pregio culturale del bene, così come quella di un nocumento riflesso sul patrimonio culturale nazionale nel suo complesso). Si può, inoltre, anticipare che la formulazione testuale della norma, non incisa dalla riforma del 2022, ne consente una perdurante operatività anche in relazione ai beni culturali c.d. 'reali' (ossia non oggetto di formale individuazione legislativa o amministrativa)⁷⁷, pur se, in un quadro di sistema, apparirebbe più corretto confinarne l'applicabilità solo a soggetti gravati *dalla legge*⁷⁸ – nella specie, dall'art. 30 c.b.c., il quale si riferisce a proprietari, possessori e detentori di «beni culturali» (ai sensi d.lgs. n. 42/2004 stesso) – da obblighi di conservazione. Una soluzione che avrebbe l'ulteriore merito di riflettersi, sul piano soggettivo, anche in migliori garanzie di effettiva rimproverabilità dell'autore del fatto.

Analogo discorso vale per la contravvenzione di cui all'art. 734 c.p., per altro tradizionalmente inquadrata, a differenza dell'art. 733 c.p., come reato comune, il cui disvalore si concentra interamente nell'evento lesivo, consistente in un *effettivo* danno al bene paesaggistico⁷⁹. Attratte, nel 2022, le condotte dolose nella nuova fattispecie di cui all'art. 518 *duodecies*, co. 1 c.p., la disposizione mantiene rilevanza rispetto a condotte (attive⁸⁰ o omissive)⁸¹ *colpose* produttive di una concreta lesione materiale a beni paesaggistici indistintamente propri o altrui – le quali, sia detto per inciso, continuano, in modo alquanto irrazionale sul piano sistematico, a essere punite assai meno severamente delle fattispecie di pericolo di cui all'art. 181 c.b.c. (opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa)⁸².

⁷³ In tema di norme a più fattispecie alternative si rinvia in generale, per tutti gli opportuni ulteriori riferimenti, *ex plurimis* a PELISSERO (2017), in part. pp. 558 s., e a MARINUCCI *et al.* (2023), pp. 635-638.

⁷⁴ V. anche *supra*, nota 15.

⁷⁵ Rispetto alle quali è tradizionalmente ritenuto possibile un concorso con le contravvenzioni di cui all'art. 169 c.b.c. (su cui v. *supra*, nota 27): cfr. in giurisprudenza ad es. C. pen., II, 17 giugno 1988, n. 7083, CED 178618-01; C. pen., III, 20 gennaio 1997, n. 4052, CED 206629-01; C. pen., III, 15 giugno 1998, n. 7129, CED 211207-01; contra, isolata in giurisprudenza, C. pen., III, 19 marzo 1999, n. 3624, CED 213261-01 e, in dottrina, cfr. ad es. RESTA (2005), pp. 57-58.

⁷⁶ Cfr. ad es. C. pen., III, 21 giugno 2023, n. 6199, CED 195115-01, in cui si precisa che la formulazione dell'art. 733 c.p. implica, in capo a chi abbia la disponibilità del bene, sia l'obbligo di prevenire ed evitare ogni forma di danneggiamento degli stessi, sia quello di fare tutto ciò che risulti necessario e opportuno per la buona conservazione della *res*, sicché l'evento lesivo dell'oggetto materiale potrà «verificarsi sia attraverso un solo atto, istantaneamente, sia attraverso un comportamento continuo e prolungato, attivo o inerte, come per esempio il persistente stato di abbandono, tale da lasciare il bene materiale privo di ogni cautela da aggressioni umane (cosiddetto vandalismo), dai fattori naturali (insetti o agenti atmosferici) o da elementi chimico-fisici (i fattori inquinanti)». Tanto che, nella stessa pronuncia, si afferma la possibilità di concorso con la contravvenzione di cui all'art. 70 l. n. 1089/1939 (oggi art. 180 c.b.c.), laddove la condotta omissiva in parola consista nell'inottemperanza a un'ordinanza della Soprintendenza con cui si impone di provvedere a opere di conservazione e restauro del bene culturale. Cfr. anche C. pen., II, 4 novembre 1993, in *Cassazione penale*, 1995, p. 551; Pretura Firenze, 5 giugno 1990, in *Giurisprudenza di merito*, 1992, p. 1336 (vicenda di Palazzo Uguccioni a Firenze, in cui l'incuria dei proprietari aveva determinato lo sfaldamento degli elementi lapidei).

⁷⁷ V. *infra*, par. 3.1.

⁷⁸ Secondo l'opzione lasciata aperta, del resto, dalla stessa Convenzione di Nicosia del 2017: v. *supra*, nota 47, e *infra*, par. 3.1.

⁷⁹ Cfr. ad es. in giurisprudenza C. pen., VI, 2 maggio 1968, n. 481, CED 107756-01; C. pen., VI, 20 giugno 1968, n. 651, CED 108389-01; C. pen., VI, 18 giugno 1968, n. 687, CED 108371-01; C. pen., VI, 7 agosto 1968, n. 793, CED 109044-01; C. pen., III, 13 agosto 1968, n. 1230, CED 109103-01; C. pen., VI, 4 febbraio 1969, n. 1694, CED 110227-01; C. pen., VI, 2 giugno 1980, n. 7099, CED 145511-01; C. pen., III, 27 ottobre 1984, n. 9268, CED 166375-01; C. pen., II, 12 dicembre 1985, n. 11901, CED 171318-01; C. pen., S.U., 8 maggio 1989, n. 6883, Liberati, CED 181285-01; C. pen., III, 27 giugno 1990, n. 9238, CED 184714-01 (esplicita nell'inquadramento della fattispecie come reato di evento di danno a forma libera); C. pen., S.U., 12 gennaio 1993, n. 248, Molinari, con nota di MAGLIA e SANTOLOCI (1993), pp. 170-172; C. pen., III, 28 novembre 1995, n. 11517, CED 203010-01; C. pen., III, 30 marzo 2004, n. 15299, annotata da PINNA (2006), pp. 331-332; C. pen., IV, 23 luglio 2004, n. 32125, CED 229093-01; C. pen., III, 22 settembre 2010, n. 34205, CED 248369-01; C. pen., III, 8 luglio 2019, n. 29508, CED 276359-02.

⁸⁰ Coerentemente, è stata ripetutamente affermata la possibilità di concorso tra questa contravvenzione e le fattispecie di cui all'art. 181 c.b.c. (su cui v. *supra*, nota 27). In giurisprudenza, in questo senso, cfr. ad es. C. pen., VI, 9 marzo 1974, n. 2042, CED 126439-01; C. pen., II, 27 marzo 1984, n. 2854, CED 163374-01; C. pen., III, 30 gennaio 1991, n. 1032, CED 186391-01; C. pen., VI, 9 settembre 1994, n. 9749, CED 197495-01; C. pen., III, 17 aprile 2012, n. 14746, CED 252625-01; C. pen., III, 11 settembre 2014, n. 37472, CED 259942-01; C. pen., III, 3 marzo 2021, n. 8499, CED 280920-01.

⁸¹ Cfr. ad es. in giurisprudenza C. pen., VI, 14 giugno 1980, n. 7652, con nota adesiva di DE FRANCESCO (1981), pp. 1538-1539; C. pen., III, 29 agosto 1995, n. 9233, CED 202449-01; C. pen., III, 20 novembre 2014, n. 48004, CED 261154-01; contra, nel senso della qualificazione del reato come necessariamente commissivo, alcune pronunce più risalenti, ad es. C. pen., VI, 22 giugno 1972, n. 4396, CED 121415-01; C. pen., VI, 29 ottobre 1976, n. 11300, CED 134722-01.

⁸² V. *supra*, note 27 e 80.

3. *Ratio e implicazioni delle più recenti modifiche*

È su quest'ultimo quadro, già connotato da consistente severità punitiva, che è nuovamente intervenuto il legislatore, nei termini sintetizzati in apertura⁸³. È quindi opportuno procedere ora a un'analisi critica sia delle implicazioni di più ampia portata delle modifiche apportate dalla l. n. 6/2024 alle fattispecie in parola e al loro complessivo quadro sanzionatorio, sia della coerenza di tale ulteriore riforma alla luce della sua asserita *ratio*, che, come si è avuto modo di osservare in esordio, si sostanzia nella volontà di rispondere all'«allarme sociale» e ai «gravi danni» al patrimonio culturale legati al periodico riproporsi di un certo tipo di azioni dimostrative di gruppi «ambientalisti».

3.1. *La specificazione in materia di 'non fruibilità' ex art. 518 duodecies, co. 1 c.p. e le sue implicazioni per la nozione di 'bene culturale' ai sensi del Titolo VIII bis.*

Per meglio comprendere gli effetti, in prospettiva di sistema, dell'intervento operato sul primo comma dell'art. 518 *duodecies* c.p. dalla l. n. 6/2024 con l'inserirvi l'inciso che confina la rilevanza penale della condotta consistente nel rendere «non fruibili» beni culturali o paesaggistici solo «ove previsto»⁸⁴, occorre fare un passo indietro e ripercorrere il dibattito apertosi, all'indomani dell'approvazione della l. n. 22/2022, in merito al significato da attribuire all'espressione «beni culturali»⁸⁵ utilizzata nelle disposizioni del nuovo Titolo VIII *bis*.

Precedentemente alla riforma, infatti, nello «scollamento» determinatosi, a partire dal 1999 (anno di adozione del Testo Unico poi sostituito dall'attuale Codice dei beni culturali), tra la terminologia utilizzata dalla legislazione di settore – appunto «beni culturali» – e quella codicistica, risalente agli anni Trenta del secolo scorso – «cose di interesse storico o artistico», ovvero «monumenti» e altre cose di «pregio» per il «patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale»⁸⁶ – si era consolidata una linea interpretativa, indubbiamente favorita dal riferimento testuale, in tali ultime fattispecie, a una nota di *sostanziale* rilievo culturale, secondo la quale le disposizioni del Codice penale si caratterizzavano per una scelta implicita, ma sostanzialmente univoca, di tutela del patrimonio culturale *reale*⁸⁷. Con ciò si intende l'applicabilità dei reati in questione (a differenza della maggior parte delle fattispecie ospitate nella legislazione speciale) anche a «beni culturali» non necessariamente identificati *formalmente* come tali ai sensi della disciplina amministrativa di settore⁸⁸.

⁸³ V. *supra*, par. 1.

⁸⁴ V. *supra*, par. 1.

⁸⁵ Il problema non sembra invece porsi rispetto all'interpretazione dell'espressione «beni paesaggistici», sul cui significato – «formale» o «reale»: v. *infra* – non si è aperto analogo dibattito. Questo è probabilmente legato al fatto che tale alternativa non si è mai posta in riferimento alla normativa previgente al 2022, la quale, da un lato, come si è visto, non contemplava i beni paesaggistici tra gli oggetti materiali dei delitti di cui agli artt. 635 e 639 c.p. (come integrati nel 1997) e, dall'altro, nell'unica disposizione del Codice penale posta a tutela di tali *res* da alterazioni materiali, faceva chiaramente riferimento al primo corno di tale alternativa. Malgrado, infatti, la terminologia ormai obsoleta («bellezze naturali») utilizzata nell'art. 734 c.p. (in linea, per altro, quella in uso negli anni Trenta), non si è mai dubitato della riferibilità della contravvenzione ai soli beni paesaggistici individuati come tali nei termini della legislazione di settore, in ragione del requisito di fattispecie che prevede la soggezione dei luoghi attinti dalla «distruzione» o «alterazione» alla «speciale protezione dell'Autorità». Cfr. ad es. C. pen. n. 687/1968, cit.; C. pen. n. 1230/1968, cit.; C. pen., III, 31 gennaio 1969, n. 1700, CED 110153-01; C. pen., VI, 3 novembre 1973, n. 7656, CED 125334-01; C. pen., VI, 13 giugno 1975, n. 6466, annotata da ALBAMONTE (1976), pp. 608-611; C. pen., VI, 16 aprile 1977, n. 5056, CED 135644-01; C. pen., III, 11 ottobre 1983, n. 8092, CED 160541-01; C. pen., III, 22 giugno 2017, n. 31282, annotata da SALVIANI (2018), pp. 226-228.

⁸⁶ In proposito v. *supra*, note 27 e 41.

⁸⁷ In giurisprudenza cfr. ad es. C. pen., III, 12 aprile 1995, n. 3967, CED 202072-01; C. pen., III, 12 dicembre 1995, n. 12215, CED 203700-01; C. pen. n. 3624/1999, cit.; C. pen., III, 1° febbraio 2001, n. 4001, CED 218546-01. In questi casi è dunque il giudice penale a stabilire in via autonoma se il bene materiale oggetto della condotta lesiva presenti un interesse culturale (ricostruito, nei termini della legislazione di settore, come «interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico bibliografico» e più in generale come natura di «testimonianza avente valore di civiltà»: v. diffusamente *infra*), pur con la possibilità, ovviamente, di avvalersi del parere di esperti. Per altro verso, in presenza di una positiva valutazione di sussistenza dell'interesse culturale espressa dalla Soprintendenza, la giurisprudenza rileva che il giudice penale, per quanto non tenuto ad aderirvi, è quanto meno sollevato dal dovere di compiere un'autonoma rivalutazione, in particolare ove non sussistano elementi specifici atti a sollevare un ragionevole dubbio sulla correttezza del giudizio espresso dall'autorità amministrativa: cfr. ad es. C. pen., III, 8 marzo 2018, n. 10468, commentata da MASSARO (2018), pp. 111-128.

⁸⁸ Cfr. per tutti DEMURO (2002), pp. 202 ss. Si noti che tale presa di posizione implicava (e implica) anche la possibilità di ritenere queste

Tale opzione ‘sostanzialistica’, volta alla tutela dell’interesse culturale ovunque, *di fatto*, presente, certamente si presentava (e si presenta) come più idonea a evitare possibili vuoti di tutela rispetto a beni dal valore culturale non (ancora) notificato⁸⁹; d’altro canto, però, essa si poneva (e si pone) in tensione coi principi di legalità e colpevolezza, prestando il fianco a critiche legate all’eccessiva discrezionalità del giudizio affidato al giudice penale, con conseguenti problemi anche in punto di prevedibilità della rilevanza penale o meno della condotta da parte del soggetto attivo⁹⁰.

Il legislatore del 2022, nell’introdurre il nuovo Titolo VIII *bis*, dedicato ai «delitti contro il patrimonio culturale», ha scelto, per parte sua, di non offrire una specifica definizione ‘a fini penali’ degli oggetti materiali della tutela (prevalentemente) richiamati dalle nuove fattispecie, ossia i ‘beni culturali’⁹¹. Tale opzione appare sicuramente comprensibile nell’ottica di evitare il rischio di creare confusione o, peggio, conflitti normativi⁹², in presenza di una definizione, a fini amministrativi, così puntuale e articolata come quella ricavabile dalle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004⁹³ (su cui si tornerà a breve). Essa, tuttavia, presenta anche aspetti problematici, in particolare perché ha lasciato aperto – estendendolo anzi all’intero (o quasi) novero delle fattispecie di cui al nuovo titolo – il dubbio circa il fatto che tale locuzione vada intesa in senso ‘formale’, ossia come riferita ai soli beni «individuati[i] dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà» (art. 2, co. 2 c.b.c.), o al contrario in senso ‘sostanziale’ o ‘reale’, ossia come comprensiva di *tutte* le cose dotate *di fatto* di interesse culturale, a prescindere da qualsiasi identificazione formale, o assenza della stessa.

Inevitabilmente, nel silenzio della legge e dei lavori preparatori, nella prima letteratura a commento della riforma del 2022 si è così creata sul punto una spaccatura interpretativa⁹⁴, con autori che propendono per la seconda soluzione⁹⁵, in vista di una migliore e più completa tutela per il patrimonio culturale, e autori che, prevalentemente sulla scorta di esigenze di certezza giuridica, sostengono la prima soluzione interpretativa⁹⁶.

fattispecie applicabili pure alla c.d. ‘arte contemporanea’, normalmente esclusa (salvo che in materia di autenticità) dalle previsioni di tutela della legislazione di settore. Cfr. ad es. ALIBRANDI e FERRI (2001), p. 780; DEMURO (2002), p. 90; TAMIOZZO (2014), pp. 396-399.

⁸⁹ Sui criteri di individuazione *formale* dei beni culturali v. diffusamente *infra* in questo paragrafo.

⁹⁰ Cfr. per tutti DEMURO (2002), pp. 81 ss. e 208; MANES (2011), pp. 294 ss., in part. p. 296; MANACORDA (2015), p. 21; PERINI C. (2018), pp. 16-17.

⁹¹ In merito ai beni paesaggistici, v. le considerazioni espresse *supra*, nota 85. Va inoltre ricordato che i beni paesaggistici, per quanto parte integrante e costitutiva del ‘patrimonio culturale’ esplicitamente tutelato dal Titolo VIII *bis* (v. *supra*, nota 29), rientrano *effettivamente* tra gli oggetti materiali delle condotte incriminate *solo* nell’art. 518 *duodecies* c.p., qui in esame, e nel successivo art. 518 *terdecies* c.p. (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

⁹² Da questo punto di vista, appare condivisibile la posizione sostenuta da più Autori prima della riforma, i quali, pur riconoscendo la necessità di una chiara e univoca definizione dell’oggetto della tutela, legata ai bisogni di determinatezza tipici del diritto penale, respingevano l’ipotesi di introdurre una diversa e ulteriore definizione ai (soli) ‘fini penali’, individuandovi un elemento di ulteriore complicazione del sistema. Cfr. ad es. SOTIS (2015), in part. p. 134; MASSARO (2017), in part. p. 185.

⁹³ In questo senso cfr. in particolare DEMURO (2022b), p. 21, il quale ravvisa un ulteriore profilo positivo nella scelta legislativa di astenersi da una definizione di ‘patrimonio culturale’, ritenendo che «a parte [i] casi di correlazione obbligata, è proprio la mancanza di espresso collegamento con le disposizioni definitorie del Codice dei beni culturali e del paesaggio a consentire (legittimare) una flessibilità applicativa in favore della tutela del patrimonio culturale reale».

⁹⁴ Con lungimiranza, già prima della riforma, MANACORDA (2015, p. 22) aveva evidenziato che, a prescindere dall’opzione prescelta, questa avrebbe dovuto essere espressa in modo *chiaro* e *univoco* dal legislatore.

⁹⁵ Cfr. ad es. DEMURO (2022b), pp. 20-21, il quale ritiene che l’orientamento di fondo della riforma sia appunto improntato alla tutela del patrimonio culturale reale, pur con alcune eccezioni legate alle specificità strutturali di talune fattispecie, ed esprime una valutazione positiva di tale asserita scelta, dal momento che «tale indirizzo di base è conforme alla nostra Costituzione, la quale all’art. 9 indica quale compito fondamentale della Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Attuazione piena di tale compito può essere data solo attraverso un sistema di tutela che comprenda la totalità dei beni culturali, e ciò in considerazione ancora del fatto che nel nostro sistema i beni culturali costituiscono un valore in sé, e la loro tutela non si impone – come invece avviene in altri ordinamenti – quale esplicazione della funzione sociale della proprietà privata e dunque quale limite a essa, ma piuttosto come espressione positiva e adempimento di un obbligo direttamente previsto dalla Costituzione». Condivide l’idea che l’opzione di fondo del legislatore del 2022 sia stata per la tutela del patrimonio culturale reale, ma con una valutazione prevalentemente critica, in ragione della «tensione coi principi di legalità e colpevolezza», che va a «frustra[re] le legittime attese di certezza degli operatori di settore», SANTORO (2022), p. 876. Prima della riforma, fin dagli anni Settanta, auspicò per un’opzione legislativa ‘sostanzialistica’ erano stati espressi ad es. da MANTOVANI F. (1976), p. 66 s.

⁹⁶ In questo senso sembrano indirizzarsi ad es. TROYER e TETTAMANTI (2022a, p. 295), i quali «prediligendo un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata [...] – anche alla luce del trattamento sanzionatorio assai elevato –» ritengono «che le nuove previsioni di reato debbano applicarsi solo al *patrimonio culturale dichiarato* o al *patrimonio culturale reale in re ipsa*», con questo intendendo quello in proprietà pubblica o assimilata, «salvo l’esito negativo del procedimento di verifica». Coerentemente, ad esempio, in caso di furto di un dipinto in mani private mai notificato, si dovrebbe applicare la fattispecie comune di furto *ex* art. 624 c.p. e non il nuovo delitto di cui all’art. 518 *bis* c.p. All’esordio del lungo iter della riforma aveva espresso un netto favore per tale seconda soluzione ad es. CARPENTIERI (2013, pp. 35-41), il quale, facendo rilevare come le stesse fattispecie del d.lgs. n. 42/2004 non fossero in realtà tutte confinate, nel loro perimetro di tutela, a

Per quel che riguarda l'atteggiamento della giurisprudenza, malgrado la ricostruzione molto obiettiva dello 'stato dell'arte' offerta, in sede di primo commento, dall'Ufficio del Massimario della Cassazione⁹⁷, è apparso fin da subito probabile un prevalente (per quanto criticabile) effetto 'inerziale', di attrazione e trascinamento di tutte le fattispecie del Titolo VIII *bis* c.p. verso la soluzione ermeneutica affermata, come si è detto, in relazione alle pregresse fattispecie codicistiche di danno (nonché ad alcuni specifici delitti prima ospitati nel d.lgs. n. 42/2004)⁹⁸, con conseguente opzione per l'estensione della tutela penale a tutti i beni culturali 'reali'. Timore che pare essere confermato dalle primissime prese di posizione successive alla riforma del 2022.

In particolare, la Corte di legittimità, in una recente pronuncia, seppur in sede cautelare, ha ritenuto di prendere posizione sulla «irrisolta [...] questione della natura 'formale' o 'sostanziale' della nozione di bene culturale», in assenza di «una scelta di sistema tra la tutela penale del (solo) patrimonio culturale dichiarato, circoscritta cioè ai beni il cui valore culturale sia stato oggetto di previa dichiarazione, e la tutela penale (anche) del patrimonio culturale reale, che si estende ai beni dotati di 'intrinseco' valore culturale e che prescinde da un accertamento dello stesso ad opera delle autorità competenti»⁹⁹. Basandosi, in questo caso, prevalentemente sulla giurisprudenza in precedenza formata sugli artt. 176 c.b.c. (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, oggi confluito nell'art. 518 *bis*, co. 1 seconda parte c.p.)¹⁰⁰, 174 c.b.c. (esportazione illecita di beni culturali, oggi art. 518 *undecies* c.p.)¹⁰¹ e 173 c.b.c. (violazioni in materia di alienazione, oggi art. 518 *novies* c.p.)¹⁰², la Suprema Corte ha apoditticamente ritenuto confermato «l'indirizzo 'sostanzialistico' secondo il quale il riferimento contenuto nell'art. 2 cod. beni cult. alle "altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà" integra una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storicoartistico-ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte dell[e] autorità competenti»¹⁰³.

Trascurando la fallacia argomentativa insita nel ritenere 'confermato' (in base alla legislazione previgente) ciò che era semmai *da confermare* (in base al nuovo assetto normativo), la posizione non convince principalmente perché omette totalmente di considerare tanto il significato testuale della norma appena richiamata, quanto la specifica (e diversificata) natura e formulazione delle fattispecie su cui detto indirizzo interpretativo si era formato. Innanzitutto, merita dunque qui richiamare integralmente, e analizzare puntualmente, la definizione di «beni culturali» di cui al citato art. 2, co. 2 c.b.c. – ossia l'unica definizione legislativa di 'bene culturale' presente nel nostro ordinamento, che già la mera, ma precisa, scelta terminologica del legislatore del 2022 appare nettamente, per quanto tacitamente, richiamare.

Ai sensi di tale disposizione, sono, in primo luogo, «beni culturali» le «cose immobili e mobili» le quali «presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico» «ai sensi de[l]'art. 10» dello stesso d. lgs. n. 42/2004. La definizione, all'evidenza, tiene insieme un profilo di *sostanza* – le tipologie di rilievo culturale che la *res* deve (alternativamente) possedere – con un profilo di *forma* – il fatto che l'oggetto debba possedere tale interesse nei termini e alle condizioni individuati dalla legislazione di settore, e specificamente (per quanto qui interessa) dall'art. 10 c.b.c. Tale disposizione, in particolare, delinea

tale più ristretto gruppo di beni, fondava la propria preferenza l'opzione 'formale' su comprensibili esigenze di certezza del diritto e di piena rimproverabilità dell'autore di eventuali violazioni.

⁹⁷ Cfr. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022, n. 22)*, n. 34/22, Roma, 21 giugno 2022, in part. pp. 13-17, in cui si dà conto in modo completo e neutrale delle posizioni emerse nella letteratura di primo commento, così come degli orientamenti della giurisprudenza precedente, per altro puntualmente riferiti alle specifiche fattispecie in relazione alle quali essi si erano sviluppati.

⁹⁸ In particolare, violazioni in materia di alienazione (già art. 173 c.b.c., oggi art. 518 *novies* c.p.), esportazione illecita di beni culturali (già art. 174 c.b.c., oggi art. 518 *undecies* c.p.) e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (già art. 176 c.b.c., oggi art. 518 *bis*, co. 1, seconda parte c.p.). Per puntuali riferimenti giurisprudenziali e una discussione critica del punto v. *infra* in questo paragrafo.

⁹⁹ Cass. p., II, 10 ottobre 2023, n. 41131, annotata da COLOMBO (2023b), pp. 109-117.

¹⁰⁰ In particolare con riferimento a Cass. p., III, 21 settembre 2007, n. 35226, CED 237403-01; Cass. p., III, 11 novembre 2011, n. 41070, CED 251295-01; Cass. p., III, 10 giugno 2014, n. 24344, CED 259305-01; Cass. p., II, 25 agosto 2014, n. 36111, CED 260366-01; Cass. p., III, 9 settembre 2020, n. 24988, CED 279756-01.

¹⁰¹ In particolare con riferimento a Cass. p. n. 10468/2018, cit.

¹⁰² In particolare con riferimento a Cass. p., III, 8 giugno 2005, n. 21400, criticamente annotata, sul punto, da PIOLETTI (2006), pp. 49-54, nonché a Cass. p., III, 23 novembre 2012, n. 45841, CED 253998-01.

¹⁰³ Cass. p. n. 41131/2023, cit.

i beni culturali definibili tali 'in senso pieno', in quanto assoggettati a *tutte* le disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali, i quali a loro volta rientrano in tre tipologie.

In primo luogo (art. 10, co. 1 c.b.c.) sono compresi in tale definizione i beni per i quali, in ragione del loro essere in proprietà pubblica (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, altri enti e istituti pubblici) o assimilata (persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti)¹⁰⁴, l'interesse pubblico, ove non si tratti di 'arte contemporanea' (ossia «oper[e] di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni»: art. 10, co. 5 c.b.c.)¹⁰⁵, è *presunto*. Tali *res* sono dunque beni culturali *ai sensi di legge*, come tali soggetti a *tutte* le disposizioni di tutela del Codice, *se e fino a che* non intervenga un eventuale accertamento (c.d. verifica: art. 12 c.b.c.)¹⁰⁶ *negativo*, che cioè smentisca la (legislativamente ipotizzata) presenza in essi del richiesto «interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico». La presunzione si collega, oltre e prima che a tale appartenenza pubblica o para-pubblica, all'«incasellabilità» del bene in una delle tipologie elencate al co. 4 dello stesso art. 10 – elencazione per altro puramente indicativa ed esemplificativa («sono *comprese tra* le cose elencate al comma 1»)¹⁰⁷. Queste ultime includono: (lett. a) «cose» che «interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà»; (lett. b) «cose di interesse numismatico» purché «in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio»; (lett. c) «i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio»; (lett. d); «carte geografiche» e «spartiti musicali» purché dotati di «rarità e di pregio»; (lett. e) «fotografie, con relativi negativi e matrici», nonché «pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere», purché «aventi carattere di rarità e di pregio»; (lett. f) ville, parchi e giardini «che abbiano interesse artistico o storico» (mentre gli stessi beni potranno qualificarsi come 'paesaggistici'¹⁰⁸ ove si distinguano semplicemente per la «non comune bellezza» e purché individuati e tutelati come tali a seguito di specifico procedimento amministrativo: artt. 134, lett. a e 136, lett. b c.b.c.); (lett. g) piazze, vie, strade e in generale spazi aperti urbani «di interesse artistico o storico»; (lett. h) «siti minerari di interesse storico od etnoantropologico»; (lett. i) navi e in generale «galleggianti» dotati di «interesse artistico, storico od etnoantropologico»; (lett. l) «architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale».

La seconda tipologia di beni culturali in senso pieno include quelli che sono tali *ex lege* (senza, dunque, alcuna necessità di accertamento, in positivo o in negativo, del loro effettivo concreto interesse) ai sensi dell'art. 10, co. 2 c.b.c. Si tratta, in buona sostanza, di collezioni, archivi e raccolte librarie pubblici (in senso stretto)¹⁰⁹.

Infine, la terza e ultima tipologia riguarda beni (per lo più) in proprietà privata dotati di interesse culturale i quali siano stati dalla pubblica amministrazione *positivamente* dichiarati (e notificati) come tali *ex art.* 13 c.b.c.¹¹⁰, in quanto rientranti, alternativamente, tra: (lett. a) «le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico *particolarmente importante*» (interesse che si specifica a sua volta attraverso il riferimento alla lista esemplificativa di cui al quarto comma dell'art. 10 c.b.c., sopra sintetizzata), a condizione che non si tratti di opere «di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre

¹⁰⁴ Non costituiscono, quindi, categoria a sé stante i beni culturali di interesse religioso, i quali rientrano tra quelli in proprietà di enti senza fini di lucro, anche se il d.lgs. 42/2004 prevede, vista la loro peculiare funzione, un accordo in merito all'esercizio dei compiti di tutela ove entrino in gioco esigenze di culto (art. 9 c.b.c.). In tema si rinvia, per tutti, a VAIANO (2014), in part. pp. 42-45; SCIULLO (2017a), p. 41; SCIULLO (2017b), p. 159; GULLO (2019), pp. 87-127; oltre che, ampiamente anche su profili ulteriori, a BORIO DI TIGLIOLE (2018), pp. 87 ss.

¹⁰⁵ V. anche *supra*, nota 88.

¹⁰⁶ Per maggiori dettagli su tale procedimento non si può in questa sede che rinviare, *ex plurimis*, a VAIANO (2014), pp. 82 ss.; SCIULLO (2017a), pp. 44 ss.; BARLETTA (2019), pp. 148-166; ALTERIO (2021), in part. pp. 39 ss.

¹⁰⁷ Corsivo nostro. Sulla natura 'aperta' dell'elenco di cui al co. 4 cfr. anche MORBIDELLI (2019), pp. 145-146.

¹⁰⁸ V. anche *supra*, nota 85, nonché *infra*, nota 135.

¹⁰⁹ Specificamente, ai sensi dell'art. 10, co. 2 c.b.c.: «Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [biblioteche popolari e affini]».

¹¹⁰ Per maggiori dettagli sul procedimento di dichiarazione e il ruolo giocato dalla notifica dell'eventuale accertamento positivo dell'interesse culturale non si può in questa sede che rinviare, *ex plurimis*, a VAIANO (2014), pp. 47 ss.; SCIULLO (2017a), pp. 47 ss.; ZUCHELLI (2019), pp. 166-269; ALTERIO (2021), pp. 45 ss.

settanta anni» (art. 10, co. 5 c.b.c.); (lett. b) «gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico *particolarmente importante*»; (lett. c) «le raccolte librerie, appartenenti a privati, di *eccezionale interesse culturale*»; (lett. d) «le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti¹¹¹, che rivestono un interesse *particolarmente importante* a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose»; (lett. d *bis*) «le cose, a chiunque appartenenti¹¹², che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico *eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione*», purché non si tratti di opere «di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni» (art. 10, co. 5 c.b.c.); (lett. e) «le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti», che, non rientrando tra quelle pubbliche (in senso stretto) costituenti beni culturali *ex lege* ai sensi del co. 2, «per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un *eccezionale interesse*», a condizione che non siano «opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni» (art. 10, co. 5 c.b.c.). I vocaboli evidenziati in corsivo individuano un altro tratto distintivo della qualificazione come 'culturale' di questa terza tipologia di beni, ovvero il fatto che l'assoggettabilità a dichiarazione, e quindi alle disposizioni di tutela del Codice, richiede, qui, una particolare 'intensità' dell'interesse culturale¹¹³ (laddove per i beni di cui al primo comma è invece sufficiente un interesse 'semplice').

Già dalla ricognizione di questa prima parte della definizione legislativa di 'bene culturale' risulta evidente perché la dottrina amministrativistica¹¹⁴ sia da tempo concorde nell'individuare e riassumere le caratteristiche essenziali dei 'beni culturali' ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 nella loro *tipicità* – con ciò intendendo che una «testimonianza avente valore di civiltà» diviene «bene culturale» in senso giuridico solo se è considerabile come tale sulla base di una qualificazione operata legislativamente – nella loro *pluralità* – dal momento che l'ordinamento contempla una molteplicità di tipi di beni culturali – e della loro *materialità* – poiché l'art. 7 *bis* c.b.c. chiarisce l'estraneità alla disciplina di tutela di beni riferibili al patrimonio culturale immateriale¹¹⁵ i quali manchino di un substrato tangibile capace di ricondurli a una delle tipologie codicistiche, in coerenza, del resto, con i reiterati riferimenti testuali degli artt. 2 e 10 c.b.c. a «cose» mobili e immobili di interesse culturale.

Tale conclusione trova conferma anche nelle ulteriori parti della definizione di 'bene culturale' di cui all'art. 2, co. 2 c.b.c., che mantengono la struttura 'bifronte' – sostanziale e formale – già sopra evidenziata. Una seconda tipologia include, infatti, *res* soggette *solo* a specifiche disposizioni di tutela, la cui 'culturalità' rileva dunque legislativamente a fini più limitati: si tratta delle «cose immobili e mobili» le quali «presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico» (profilo sostanziale) «ai sensi de[l]'art. 11» del d. lgs. n. 42/2004 (profilo formale). Salvo ovviamente che, come chiarito dal co. 1 *bis* dello

¹¹¹ Si tratta quindi di beni che, anche ove in proprietà pubblica, non sono soggetti a presunzione di interesse culturale, il quale dunque, ove presente, per rilevare dovrà essere dichiarato attraverso il procedimento amministrativo *ex* art. 13 c.b.c.

¹¹² La precisazione è logicamente legata all'eccezione all'eccezione in tema di arte contemporanea introdotta, contestualmente alla lett. d *bis* (e all'innalzamento della soglia ordinaria di 'contemporaneità' da cinquanta a settant'anni dalla creazione dell'opera) dalla l. 4 agosto 2017, n. 124. Infatti, per le opere di tale eccezionale rilevanza per l'integrità e completezza del patrimonio culturale nazionale, siano esse in proprietà pubblica o privata, la soglia entro la quale non sono assoggettabili alle disposizioni del d.lgs. 42/2004 (tolte quelle in materia di autenticità e contraffazione) è più bassa, ossia (tutt'oggi) cinquant'anni dalla loro creazione (ove l'autore sia, ovviamente, deceduto): v. *infra*. Ma l'interesse in questione, per rilevare, dovrà essere formalmente dichiarato *ex* art. 13 c.b.c. Inoltre, le opere dotate di questo particolarmente pregnante interesse, che abbiano più di cinquant'anni ma non più di settanta, sono assoggettate, in materia di esportazione, a una disciplina particolare (art. 65, co. 4 *bis* c.b.c.). Cfr. da ultimo VISCONTI A. (2023a), pp. 70-74 e 261 ss. In giurisprudenza cfr. in particolare Cass. p. n. 10468/2018, cit. (oltre al commento di MASSARO, 2018, pp. 111 ss.) e Cass. p., IV, 13 giugno 2023, n. 25343, CED 284671-01.

¹¹³ Cfr. altresì, specificamente, PASTORI (2007), in part. pp. 102-103; SCIULLO (2017a), p. 43; MORBIDELLI (2019), p. 142.

¹¹⁴ Cfr. per tutti CAMELLI (2004); AINIS e FIORILLO (2015), pp. 197 ss.; SCIULLO (2017a), pp. 33-34.

¹¹⁵ Ai sensi dell'art. 2, co. 1 e 2 della *Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la l. 27 settembre 2007, n. 167, per 'patrimonio culturale immateriale' si intende l'insieme di «pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, competenze – unitamente agli strumenti, oggetti, artefatti e spazi culturali loro associati – che comunità, gruppi e, in taluni casi, individui riconoscono quali componenti del loro patrimonio culturale», come tale comprensivo tra l'altro di «a) tradizioni ed espressioni orali, inclusa la lingua quale veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) arti performative; c) pratiche sociali, rituali e festività; d) conoscenze e pratiche relative alla natura e all'universo; e) artigianato tradizionale» (traduzione nostra). In generale su tale specie di patrimonio culturale e sul particolare recepimento della Convenzione nel nostro Paese non si può in questa sede che rinviare, *ex plurimis*, a GASPARINI (2014), *passim*; SEVERINI (2014); MORBIDELLI (2014); GUALDANI (2019). Specificamente sulla complessa relazione tra questa categoria e quella, inserita dal Codice dei beni culturali tra i beni tangibili, dei beni etnoantropologici, cfr. CROSETTI (2014a), pp. 355-388.

stesso art. 11 c.b.c., per le loro caratteristiche queste stesse cose non si qualificano come ‘beni culturali in senso pieno’ ai sensi dell’art. 10 c.b.c. (nel qual caso saranno assoggettate a tutte le disposizioni di tutela previste dalla legge).

Specificamente, si tratta di: (lett. a) affreschi, stemmi, graffiti e altri elementi decorativi di edifici (di cui è vietato il distacco senza autorizzazione: art. 50, co. 1 c.b.c.); (lett. b) studi d’artista (di cui sono vietate la modifica della destinazione d’uso e la rimozione del contenuto: art. 51 c.b.c.); (lett. c) aree pubbliche di valore culturale individuate con apposito provvedimento dagli enti locali ai sensi dell’art. 52 c.b.c. (onde vietarvi, o sottoporvi a specifiche condizioni, il commercio); (lett. d) opere d’arte contemporanea (ai soli fini delle disposizioni in materia di autenticità e di autocertificazione all’esportazione di cui, rispettivamente, agli artt. 64 e 65, co. 4 c.b.c.); (lett. e) opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico ai sensi dell’art. 37 c.b.c. (ai fini della concessione di contributi pubblici per interventi conservativi autorizzati); (lett. f) fotografie, audiovisivi e simili la cui produzione risalga a oltre venticinque anni (come tali assoggettate ai controlli all’esportazione di cui all’art. 65, co. 3, lett. c c.b.c.); (lett. g) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni (pure i fini dei citati controlli all’esportazione); (lett. h) beni e strumenti attinenti alla storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquant’anni (idem); (lett. i.) vestigia della Prima Guerra Mondiale (in relazione al divieto di distacco o rimozione di cui all’art. 50, co. 2 c.b.c.).

Incidentalmente, dal punto di vista della portata applicativa delle fattispecie di danneggiamento, imbrattamento e uso illecito di cui all’art. 518 *duodecies* c.p., va notato come questa parte della definizione legislativa di ‘bene culturale’ apra la strada all’inclusione, tra i possibili oggetti materiali delle condotte incriminate, anche di *res* che, in base al solo art. 10 c.b.c., dovrebbero risultarne escluse, ma che rientrano tra i beni culturali *ex* art. 11 c.b.c. per precipue finalità di conservazione, e dunque per prevenirne deterioramenti materiali e, per tale tramite, immateriali.

Si tratta, in particolare, di tutti gli elementi decorativi di edifici, esposti o meno alla pubblica vista e senza limiti legati all’età dell’opera o alla presenza in vita dell’autore¹¹⁶, come pure delle vestigia della Prima Guerra Mondiale, ove il danneggiamento conseguiva alla violazione dei divieti di distacco o rimozione *ex* art. 50 c.b.c.¹¹⁷. Inoltre, vanno considerati anche gli studi d’artista, in caso di danno legato alla rimozione del contenuto o alla modifica d’uso, anche in questo caso senza esclusioni legate alla vetustà o alla sussistenza in vita dell’artista stesso, ma

¹¹⁶ Piuttosto nota la recente vicenda dell’apposizione di un murales, a opera del noto *street artist* contemporaneo ‘Banksy’, sulla facciata di un palazzo veneziano vincolato in quanto bene culturale. L’intervento è stato segnalato dalla Soprintendenza competente per territorio alla Procura della Repubblica di Venezia in relazione alla possibile violazione dell’art. 169 c.b.c. (su cui v. *supra*, nota 27; va precisato che, ove si accolga l’interpretazione, prevalente in dottrina, che vede in questa fattispecie un reato proprio del titolare del potere di disporre della *res*, l’inquadramento del fatto sotto tale fattispecie, anziché sotto l’art. 639 c.p., apparirà scorretto), per altro con osservazioni orientate nel senso della sostanziale inoffensività della condotta, risultata, di fatto, nell’aumento del pregio artistico della facciata e nell’apposizione sulla stessa di un ‘elemento decorativo’, a sua volta soggetto a tutela *ex* art. 11 c.b.c. (dunque non distaccabile senza particolari cautele e senza l’autorizzazione e supervisione della Soprintendenza stessa). Considerazioni poi sostanzialmente recepite tanto dal pubblico ministero, che richiese l’archiviazione, anche in ragione dell’impossibilità di accertare l’identità dell’autore dei fatti (come è noto, Banksy è uno pseudonimo), quanto dal GIP. Cfr. il commento ai citati atti procedurali di BARONI e BONDI (2023), pp. 1576-1606.

¹¹⁷ Sulla disciplina relativa, per maggiori dettagli e ulteriori riferimenti, si rinvia, *ex multis*, a CODINI (2007), pp. 239-242, e ad ASTONE (2019), pp. 531-536. Nel caso di interventi su vestigia della Grande Guerra, per altro, la disposizione in esame, e la possibile rilevanza penale *ex* art. 518 *duodecies* c.p. della sua violazione, vanno coordinate con le previsioni contenute nell’art. 10 della l. 7 marzo 2001, n. 78, relativa appunto alla tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale (articolo dapprima abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e quindi reintrodotta, tramite soppressione della disposizione abrogatrice, dal d. lgs. 24 febbraio 2012, n. 20), il quale prevede, al primo comma, per il caso di *modifiche, restauri o manutenzioni* su vestigia di tale conflitto, come definite dall’art. 1 co 2, lett. a), b), c) ed e) (le quali includono anche «cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli»), effettuati in assenza di previa comunicazione alla Soprintendenza, una mera sanzione amministrativa, mentre, ove da tali condotte «derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose», come pure «in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche», è prevista la pena dell’arresto da sei mesi a un anno, congiunto ad ammenda da 2.582,28 a 25.822,84 Euro, «salvo che il fatto costituisca diverso reato». Il quadro normativo risultante appare particolarmente complesso. Mentre, infatti, la (mera) effettuazione di opere illecite su beni culturali *ex* art. 10 c.b.c. integra le contravvenzioni di cui all’art. 169, co. 1, lett. a) e c) c.b.c. (su cui v. *supra*, nota 27), il compimento di analoghe operazioni astrattamente pericolose, ove effettuate su vestigia della Grande Guerra, costituisce mero illecito amministrativo ai sensi dell’art. 10, co. 1 l. n. 78/2001. Tale norma, per altro, nulla dispone in relazione al mero distacco di tali elementi, il quale, ove commesso, su beni culturali *ex* art. 11, co. 1, lett. a) c.b.c., integra la contravvenzione di cui all’art. 169, co. 1, lett. b) c.b.c. Per altro verso, tuttavia, ove a un analogo illecito distacco conseguiva il (voluto) danneggiamento delle vestigia in questione, stante il riferimento dell’art. 518 *duodecies* c.p. a tutti indistintamente i ‘beni culturali’ – dunque anche quelli *ex* art. 11 c.b.c. – e il conseguente implicito richiamo all’art. 50, co. 2 c.b.c., dovrà ritenersi integrata la più grave fattispecie delittuosa in parola. La contravvenzione di cui all’art. 10, co. 2 l. n. 78/2001, in ragione della clausola di riserva in essa contenuta, appare dunque applicabile, in via residuale, a ‘manipolazioni’ illecite di vestigia della Prima Guerra Mondiale, *diverse* da rimozione o distacco, cui consegue *involontariamente* un *effettivo* danno alla *res*, purché «irreparabile», così come al caso in cui ne consegue volontariamente analogo danno fuori dai casi coperti dalla generica fattispecie di danneggiamento *ex* art. 635 c.p. (prevalente in base alla formulazione della citata clausola di sussidiarietà espressa); nonché a tutti i casi di «alterazione» delle «caratteristiche materiali o storiche» di tali vestigia che, sul piano oggettivo o soggettivo, non siano del pari riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 635 c.p.

(a differenza che nel caso precedente) a condizione che l'interesse storico del bene sia stato formalmente dichiarato con provvedimento della pubblica amministrazione¹¹⁸.

La definizione di cui all'art. 2, co. 2 c.b.c. contiene, infine, come affermato anche dalla giurisprudenza sopra richiamata, una 'clausola di chiusura', ai sensi della quale sono potenzialmente «beni culturali» in senso giuridico anche tutte «le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà» (corsivi nostri). Alla luce dei principi interpretativi basilari enunciati dall'art. 12 disp. att. c.c., è tuttavia evidente come tale formulazione testuale, «lungi dal voler autorizzare l'interprete a individuare tali testimonianze quali beni culturali "reali", ha posto per la determinazione di ulteriori beni culturali, anche come categorie, una *riserva di legge*, dando al legislatore un *indirizzo* con la definizione ontologica di bene culturale. [...] Sembra quindi evidente che tale disposizione *non* è diretta al giudice perché individui un patrimonio culturale "reale" da sottoporre a tutela, ma esclusivamente al legislatore perché, occorrendo, individui altri beni culturali che costituiscono testimonianza di civiltà»¹¹⁹.

Né a tale rigoroso percorso argomentativo si potrebbe oggi obiettare invocando un riferimento alla definizione di 'bene culturale' («cultural property») data dalla *Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali* del 2017, quale fonte degli obblighi internazionali di criminalizzazione cui la l. n. 22/2022 ha (tra l'altro) dato attuazione¹²⁰. Tale ultima definizione (art. 2, co. 2 Conv.), infatti, comprende a sua volta *sia* una componente *sostanziale*, *sia* una (ineludibile) componente *formale*. Specificamente, i beni culturali mobili sono individuati (lett. a) in quelli «definiti o specificamente designati» da uno Stato contraente della Convenzione di Nicosia stessa, *oppure* della *Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali* del 1970¹²¹ (sul cui art. 1 detta disposizione è volutamente ricalcata), in quanto «importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza» (e appartenenti a una delle categorie ivi individuate, ancora una volta ricalcando la corrispondente previsione della Convenzione UNESCO 1970). Quanto ai beni culturali immobili, essi sono a loro volta identificati (lett. b) come «qualsiasi monumento, gruppo di edifici, sito o struttura di qualsiasi altro genere» che sia «definito o specificamente designato» da uno Stato contraente di questa Convenzione, *oppure* della Convenzione UNESCO del 1970, in quanto «importante per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza», ovvero sia incluso nella lista del patrimonio culturale dell'umanità ai sensi degli artt. 1 e 11 della relativa Convenzione UNESCO del 1972¹²².

Anche ai sensi di questa fonte internazionale, dunque, come pure di quelle da essa stessa richiamate, per aversi 'bene culturale' in senso giuridico occorre la *compresenza* di una nota '*reale*' di valore culturale intrinseca alla *res* e di un elemento *formale* di identificazione di tale interesse da parte della legge di uno Stato contraente, o in base alla stessa¹²³.

Quanto alle disposizioni penali su cui la giurisprudenza 'sostanzialista' si è formata, si è già detto del distinto e peculiare dato testuale – «cose di interesse storico o artistico», ovvero «monumenti» e altre cose di «pregio» per il «patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale» – proprio delle fattispecie di danno presenti nel Codice penale prima della riforma del 2022, e di come questo si prestasse (e si presti, nel tuttora vigente art. 733 c.p.), effettivamente,

¹¹⁸ Dichiarazione per altro non necessaria, ai sensi dell'art. 51, co. 2 c.b.c., ove si tratti di studio a lucernario continuativamente adibito a tale funzione da almeno vent'anni. Per maggiori dettagli e ulteriori riferimenti si rinvia, *ex plurimis*, a CODINI (2007), pp. 242-244; BOSCOLO (2019), pp. 536-540; in giurisprudenza si vedano in particolare C. Cost. 4 giugno 2003, n. 185, annotata da SIMONATI (2003) e da MARINI (2003), pp. 1429-1430, nonché Cons. Stato, VI, 5 dicembre 2017, n. 5737.

¹¹⁹ PIOLETTI (2007), p. 712. Sulla riserva di legge contenuta dalla chiusa dell'art. 2, co. 2 c.b.c. (come pure, in relazione ai beni paesaggistici, dall'analoga formulazione dell'ultima parte del comma terzo) concorda del resto la prevalente dottrina amministrativistica: cfr. ad es. (oltre agli Autori citati *supra*, note 113 e 114) ROTIGLIANO (2007), in part. p. 59; SEVERINI (2029), in part. p. 16. Del resto, come pure rilevato in dottrina, tale riserva di legge è di diretta derivazione costituzionale, legandosi alla previsione del secondo comma dell'art. 42 Cost., secondo il quale spetta alla legge la determinazione dei limiti della proprietà privata concepiti per assicurarne la funzione sociale – nel caso di specie, tutti i penetranti limiti al diritto di proprietà imposti dalla sottoposizione di un bene alla normativa di tutela del patrimonio culturale.

¹²⁰ V. diffusamente *supra*, nota 47.

¹²¹ Adottata a Parigi il 14 novembre 1970 e in vigore dal 24 aprile 1972; ratificata dall'Italia con la l. 30 ottobre 1975, n. 873 (ratifica depositata il 2 ottobre 1978). A commento si vedano, in generale e per ulteriori riferimenti, O'KEEFE P. (2007), *passim*; FORREST (2010), pp. 166-196; STAMATOUDI (2011), pp. 31-66; oltre alle sezioni pertinenti in VRDOLJAK *et al.* (2024).

¹²² *Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale*, adottata a Parigi il 16 novembre 1972, in vigore dal 17 dicembre 1995, ratificata dall'Italia con la l. 6 aprile 1977, n. 184. In generale in argomento si vedano, *ex plurimis*, FRANCONI (2008), *passim*; FORREST (2010), pp. 224-286; BLAKE (2015), pp. 114-149; LIXINSKI and TZEVELEKOS (2020), pp. 247-266.

¹²³ In tema cfr. altresì, *ex multis*, O'KEEFE P. (2007), pp. 32-40; FORREST (2010), pp. 168-170; MOTTESE (2020), pp. 47-52; BLAKE (2024), pp. 53-65.

all'inclusione, senza particolari forzature ermeneutiche, di 'beni culturali' in senso atecnico, o 'reali' che dir si voglia, tra gli oggetti materiali delle condotte incriminate. Per quanto attiene, invece, agli altri delitti (ospitati nella legislazione di settore) su cui tale orientamento interpretativo si era venuto formando, occorre fare alcuni distinguo.

Rispetto alla fattispecie di impossessamento illecito di beni culturali, o 'furto archeologico', di cui all'art. 176 c.b.c. (e oggi all'art. 518 *bis*, co. 1 seconda parte c.p.)¹²⁴, non si pongono problemi interpretativi di sorta in riferimento all'oggetto materiale della condotta, consistente, secondo il disposto normativo, in «beni culturali appartenenti allo Stato, *in quanto* rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini» (corsivo nostro), ossia (secondo la formulazione della norma previgente) «ai sensi dell'articolo 91» c.b.c. (da considerarsi oggi implicitamente richiamato in base alla formulazione testuale dell'art. 518 *bis* c.p.), il quale stabilisce appunto la proprietà pubblica *ex lege* delle cose di interesse culturale ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini (entro il limite delle acque territoriali)¹²⁵. Poiché, come si è visto, tale proprietà pubblica implica, *ex art.* 10, co. 1 c.b.c., *anche* la presunzione, fino a eventuale verifica negativa, di sussistenza nella *res* rinvenuta di un interesse culturale, e il suo conseguente assoggettamento a tutte le disposizioni di tutela del d. lgs. n. 42/2004, ci troviamo di fronte a beni culturali (in senso pieno) *a termini di legge*.

La conseguente, richiamata affermazione giurisprudenziale circa la non necessità, per l'integrazione del delitto in parola, di un previo accertamento del rilievo culturale del bene da parte dell'autorità competente¹²⁶ si presenta dunque del tutto coerente sia con la *ratio* della fattispecie (garantire la più ampia tutela al patrimonio archeologico, sia rispetto a una conduzione scientifica, *lege artis*, delle ricerche, sia rispetto all'integrità dei diritti pubblici su questo tipo di beni culturali), sia con la (collegata) natura *presuntiva*, nel caso di specie, dell'interesse culturale. Nessuna necessità, insomma, di 'tirare in ballo' il concetto di bene culturale 'reale', in questo ambito, dal momento che l'oggetto materiale della condotta rientra a pieno titolo nella definizione *formale* degli stessi beni.

Rispetto all'art. 173 c.b.c. e, oggi, all'art. 518 *novies* c.p. (violazioni in materia di alienazione)¹²⁷, invece, occorre distinguere tra l'ipotesi di cui alla lett. a) (oggi, n. 1), relativa alle alienazioni effettuate in assenza della (legislativamente) prescritta autorizzazione, e quelle di cui alle lett. b) e c) (oggi, nn. 2 e 3), relative, rispettivamente, all'omessa denuncia del trasferimento della proprietà o (solo per i beni mobili) della detenzione del bene culturale e alla consegna dello stesso effettuata in pendenza del termine assegnato allo Stato per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 61 c.b.c.¹²⁸. Nel primo caso, infatti, ancora una volta non si pongono reali problemi interpretativi, in quanto oggetto materiale della condotta è *necessariamente* un bene culturale *presuntivo* e, quindi, 'formale': questo in ragione del riferimento – prima esplicito e oggi, comunque, implicitamente legato alla necessità che si tratti di beni per la cui alienazione sia richiesta una previa autorizzazione – agli artt. 55 e 56 c.b.c.

Rispetto, invece, alle ulteriori fattispecie di cui alla disposizione in questione, non si può che constatare l'esistenza – già in passato fortemente criticata dalla dottrina prevalente¹²⁹ – di una 'tradizione' interpretativa *contra legem*¹³⁰, nei termini sopra illustrati. Essa nasce in ragione della percepita esigenza di garantire alle autorità la possibilità di individuare, *in occasione* del trasferimento della titolarità delle *res* di *potenziale* interesse culturale, quelle che, essendone *in effetti* dotate, risultino meritevoli di vincolo e bisognose delle collegate tutele di legge. 'Fine-

¹²⁴ Su cui cfr. diffusamente, *ex multis*, PIOLETTI (1982), in part. pp. 405 ss.; DEMURO (2002), pp. 133-135; DEMURO (2004), pp. 463-465; DEMURO (2022b), pp. 8-10; FERRI (2005), pp. 239-240; MORGANTE (2007), in part. pp. 80-83; CIPOLLA (2008), pp. 3795-3812; MANES (2011), p. 301; MARI (2019), pp. 1503-1511; RAMACCI L. (2022), pp. 109-113; SANTORO (2022), p. 877; MORGANTE (2022), pp. 1369 s.; VISCONTI A. (2023a), pp. 222-235.

¹²⁵ In tema si rinvia, *ex plurimis*, a VAIANO (2014), pp. 91-93; LUBRANO (2019), pp. 847-869; PISTORIO (2019), pp. 869-886; FURNO (2019), pp. 886-900; TERRAGNO (2021), pp. 181-197.

¹²⁶ V. *supra*, nota 100.

¹²⁷ Su cui non si può in questa sede che rinviare, per maggiori dettagli, *ex multis* a DEMURO (2002), pp. 144-148; DEMURO (2004), pp. 454-456; DEMURO (2022b), pp. 13-14; PERDONÒ (2005), pp. 108-117; PIOLETTI (2007), pp. 709-713; MANES (2011), pp. 299-300; MARI (2019), pp. 1489-1492; BATTARINO e PALOMBA (2021), pp. 279-281; SANTORO (2022), p. 879; RAMACCI L. (2022), pp. 121-123; TROYER e TETTAMANTI (2022a), pp. 309-310; MORGANTE (2022), pp. 1376-1381; VISCONTI A. (2023a), pp. 248-256.

¹²⁸ Sulla disciplina amministrativa delle alienazioni di beni culturali si rinvia, per tutti, a VAIANO (2014), pp. 79-117; SCIULLO (2017b), pp. 162-170; MARTINELLI (2019), pp. 557-563; SINISI (2019), pp. 563-580; INVERNIZZI (2019), pp. 590-636; DELL'AVERSANA (2021), pp. 113-127.

¹²⁹ Cfr. in particolare PIOLETTI (2007), pp. 711-712; DEMURO (2002), p. 148; DEMURO (2022b), pp. 13-14; MARI (2019), p. 1491; sembra invece appoggiare la prevalente posizione giurisprudenziale RAMACCI L. (2022), pp. 108 e 122.

¹³⁰ V. *supra*, nota 102.

stra di opportunità analoga a quella offerta dal momento dell'esportazione del bene, in cui è importante, per l'amministrazione, verificare che le cose in uscita dal territorio nazionale non rivestano un interesse culturale di tale rilievo da renderne opportuna la dichiarazione, con conseguente assoggettamento del bene a tutte le previsioni di tutela, tra cui, in primis, proprio il divieto di esportazione permanente. Tuttavia, sul piano giuridico, esiste una *differenza essenziale* tra questi due scenari: i beni culturali 'reali' sono, infatti, chiaramente ed *esplicitamente* ricompresi nella fattispecie di esportazione illecita, e nella sottostante disciplina amministrativa – a differenza di quanto avviene in relazione al reato (e alla soggiacente disciplina amministrativa)¹³¹ di alienazione illecita.

Venendo così, in ultimo, alla giurisprudenza¹³² formatasi sull'art. 174 c.b.c., in materia di esportazione illecita (oggi prevista e punita dall'art. 518 *undecies* c.p.)¹³³, occorre constatare come l'impostazione 'sostanzialista' trovi qui fondamento e legittimazione in una *ben precisa* scelta lessicale del legislatore. Legislatore che, quindi, ove ha voluto effettivamente estendere il raggio operativo di una fattispecie anche ai beni culturali 'reali', ha dimostrato di saperlo fare esplicitamente.

La disposizione in esame, infatti, accosta ai «beni culturali» – così, chiaramente, da intendersi tali ai sensi della legislazione di settore, e dunque in senso *formale* – le «cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico» ('beni culturali' reali), nonché le «altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali» (beni culturali formali, ma a fini circoscritti di tutela), coerentemente con le disposizioni amministrative in materia di esportazione¹³⁴. Ai sensi delle quali, in effetti, deve essere previamente autorizzata l'esportazione (art. 65, co. 3, lett. a c.b.c.) «delle cose, a chiunque appartenenti, che *presentino interesse culturale*, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1¹³⁵, sia superiore ad euro 13.500», nonché (art. 65, co. 3, lett. b c.b.c.) «degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che *presentino interesse culturale*» e (art. 65, co. 3, lett. c c.b.c.) «delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano», ossia (come si è visto) fotografie (e affini) prodotte da oltre venticinque anni, mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni e beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquant'anni (corsi nostri).

Ove tutto ciò non bastasse, altre considerazioni di ordine testuale inducono a ritenere che il legislatore del 2022 abbia voluto riferirsi alla definizione legale di 'bene culturale' di cui all'art. 2, co. 2 c.b.c., abbracciando, dunque, un approccio 'formale' all'individuazione dell'oggetto della tutela penale – il più coerente, del resto, come si è detto, col rispetto dei principi di legalità e di colpevolezza, oltre che il più razionale dal punto di vista di una lettura *complessiva* e *sistematica* dell'ordinamento dei beni culturali nel suo insieme.

Oltre all'uso del – preciso, e inequivocabilmente 'formale'¹³⁶ – termine 'beni paesaggistici', per riferirsi all'ulteriore oggetto materiale delle condotte di cui agli artt. 518 *duodecies* e 518

¹³¹ Gli artt. 59 e 60 c.b.c. si riferiscono, infatti, *esclusivamente* a «beni culturali», e non è da dubitare che questi vadano intesi strettamente nel senso della definizione datane dall'art. 2, co. 2 c.b.c. V. anche *supra*, note 128 e 129.

¹³² V. *supra*, nota 101, nonché, ad es., C. pen., III, 18 novembre 1986, n. 12932, annotata da CAROTA (1987), pp. 644-647; C. pen., II, 5 aprile 1995, n. 1253, CED 201588-01; C. pen., III, 6 aprile 2017, n. 17223, CED 269627-01.

¹³³ Su cui cfr. in generale, per tutti, AZZALI (1977), pp. 111-129; DEMURO (2002), pp. 148-162; DEMURO (2004), pp. 456-459; DEMURO (2022b), pp. 14-16; FERRI (2005), pp. 165-181; MORGANTE (2007), pp. 73-79; MANES (2011), pp. 299 s.; MANES (2015), pp. 94-96; PIOLETTI (2007), pp. 713-719; MARI (2019), pp. 1492-1498; BAFFA (2019), pp. 3317-3325; BATTARINO e PALOMBA (2021), pp. 282-286; DE MARZO (2022), p. 131; RAMACCI L. (2022), pp. 124-126; SANTORO (2022), p. 879; TROYER e TETTAMANTI (2022a), pp. 311-312; MORGANTE (2022), pp. 1386-1391; VISCONTI A. (2023a), pp. 261-274.

¹³⁴ In merito alle quali si rinvia, *ex multis*, a VAIANO (2014), pp. 104-117; SCIULLO (2017b), pp. 170-176; SIMONATI (2019), pp. 642-675; FERRAZZI (2019), pp. 675-707; MITZMAN (2019), pp. 707-721; FRAENKEL-HAEERLE (2019), pp. 721-734; LEONARDI (2019), pp. 748-762; DELL'AVERSANA (2021), pp. 130-131; nonché, da ultimo, PIRRI VALENTINI (2023), *passim*.

¹³⁵ Ossia reperti archeologici, cose risultanti dallo smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti, archivi.

¹³⁶ V. anche *supra*, nota 85. Qui ci si limita a ricordare che questi ultimi sono definiti dal terzo comma dell'art. 2 c.b.c. attraverso una fitta trama di rimandi ad altre disposizioni della Parte Terza del Codice dei beni culturali. Il dato comune è costituito dal fatto che il bene paesaggistico, per essere tale, deve costituire «espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio» (elemento sostanziale), ma la qualificazione in senso giuridico, e il conseguente assoggettamento alle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004, discendono dal fatto che il bene paesaggistico così inteso rientri tra quelli indicati nell'art. 134 c.b.c. o sia altrimenti individuato come tale «dalla legge o in base alla legge» (elemento formale). Quest'ultimo include sia beni paesaggistici *ex lege*, sia beni paesaggistici puntualmente dichiarati tali con appositi provvedimenti amministrativi. Cfr., per maggiori dettagli e ulteriori riferimenti, *ex plurimis*, CROSETTI (2014b), pp. 185-342; PIPERATA (2017), pp. 243-284; INTERLANDI e NAPOLITANO (2021), pp. 235-270.

terdecies c.p., infatti, in quest'ultima disposizione¹³⁷ si riscontra l'impiego di altri termini chiaramente mutuati dalla legislazione di settore, e da questa definiti ai fini giuridici. Tra gli oggetti materiali della condotta rientrano, in questo caso, anche gli «istituti e luoghi della cultura», i quali rinviengono la loro definizione nell'art. 101, co. 1 c.b.c., che li identifica (esclusivamente) nei «musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali» (tutti termini ulteriormente definiti nella stessa disposizione)¹³⁸. La specificità di tali oggetti risiede nell'essere, rispettivamente, i primi dei «contenitori» di beni culturali *non* necessariamente dotati di un *proprio* interesse culturale, e i secondi dei *complessi* di beni culturali¹³⁹.

Non solo. Anche nella neointrodotta contravvenzione di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, di cui all'art. 707 *bis* c.p.¹⁴⁰, il legislatore ha utilizzato, per l'individuazione delle aree al cui interno, soltanto, assume rilievo penale la condotta tipizzata, i termini «aree e parchi archeologici», «zone di interesse archeologico» e «aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico», i quali, a loro volta, sono dotati ciascuno di un suo specifico referente normativo e definitorio nella legislazione di settore¹⁴¹.

In linea generale, quindi, appare totalmente irrazionale – oltre che confliggente col principio di legalità – ipotizzare che il legislatore abbia fatto riferimento alle preesistenti definizioni legislative in parola per l'individuazione di *tutti* gli elementi costitutivi delle fattispecie *de qua*, a eccezione *proprio* dei soli «beni culturali», pure puntualmente definiti dal d.lgs. n. 42/2004, ma per qualche misterioso motivo da intendersi, invece, come comprensivi anche di beni «reali», la cui individuazione sarebbe affidata all'autonoma valutazione discrezionale del giudice penale.

Né il temuto «vuoto» di tutela che verrebbe a crearsi aderendo a tale (più corretta) interpretazione «formale» della locuzione «beni culturali» sarebbe poi così significativo: va infatti ricordato che in questo, così come in tutti gli altri casi in cui le fattispecie del Titolo VIII *bis* costituiscono figure speciali di fattispecie già ospitate nel Codice penale¹⁴², le condotte ricadenti su «beni culturali reali» risulteranno punibili, ricorrendone anche gli eventuali ulteriori presupposti, ai sensi delle corrispondenti fattispecie di portata generale, con «scoperture» residue di davvero modesta entità¹⁴³, del tutto coerenti con la necessaria frammentarietà di un

¹³⁷ Su cui v. in generale, ampiamente, DEMURO (2022b), pp. 17-18; RAMACCI L. (2022), pp. 135-136; SANTORO (2022), pp. 881-882; TROYER e TETTAMANTI (2022a), p. 313; VISCONTI A. (2023a), pp. 239-243 e 353-355.

¹³⁸ Ai sensi del secondo comma dell'art. 101, infatti, si intendono (lett. a) per «museo», «una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio»; (lett. b) per «biblioteca», «una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio»; (lett. c) per «archivio», «una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca»; (lett. d) per «area archeologica», «un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica»; (lett. e) per «parco archeologico», «un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto»; (lett. f) per «complesso monumentale», «un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica».

¹³⁹ Quel che accomuna, quindi, le due categorie è la loro destinazione alla *fruizione* pubblica (su cui v. anche *infra*, par. 3.2). In argomento cfr. per tutti PERINI A. (2019), in part. pp. 953 ss.

¹⁴⁰ Su cui si vedano, in generale, DEMURO (2022b), p. 9; SANTORO (2022), p. 883; ROMANELLI (2022), p. 30; RAMACCI L. (2022), p. 147; VISCONTI A. (2023a), pp. 237-239; NAPOLEONI (2022), pp. 261-264; PROVERA (2024), pp. 2971 s.

¹⁴¹ Nello specifico, per le definizioni di «area archeologica» ai sensi dell'art. 101, co. 2, lett. d) c.b.c. e di «parco archeologico» ai sensi dell'art. 101, co. 2, lett. e) c.b.c. si veda, *supra*, la nota 138; ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m) c.b.c. (letto in collegamento con l'art. 28, co. 4 c.b.c.) si intende, invece, per «zona di interesse archeologico» quella particolare tipologia di beni paesaggistici (v. *supra*, nota 136) consistente in aree delimitate e disciplinate con specifici atti amministrativi (piani paesaggistici, piani urbanistici, dichiarazioni di interesse archeologico, ecc.) in vista della realizzazione di saggi archeologici preventivi ove su di esse vadano a cadere lavori pubblici. Quest'ultimo è, in realtà, un istituto dalla storia legislativa complicata, poiché le aree di interesse archeologico, originariamente previste dalla c.d. legge Galasso (l. 8 agosto 1985, n. 431), sono state poi spostate tra i beni individuati con specifico provvedimento in occasione dell'adozione del Codice dei beni culturali, nel 2004, quindi reimmesse tra i beni vincolati *ex lege* nel 2006, ma limitatamente alle zone già precedentemente formalmente individuate, con, infine, una ulteriore modifica legislativa intervenuta nel 2008 a eliminare tale limite, ritornando alla formulazione originaria del 1985. In tema si rinvia, diffusamente, *ex multis* a MAGNANI (2008), pp. 2966-2972; SCIULLO (2012); AMOROSINO (2012), pp. 634-647; UNGARI (2012), pp. 670-687; PERINI A. (2019), pp. 948-959; FORTE e ROTA (2019), pp. 1277-1278.

¹⁴² Nello specifico: furto (in senso stretto) di beni culturali, *ex art.* 518 *bis*, co. 1 prima parte, in rapporto alle fattispecie di cui all'art. 624 ed, eventualmente, all'art. 625, co. 1, n. 7) c.p.; appropriazione indebita di beni culturali *ex art.* 518 *ter* c.p. in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 646 c.p. (per altro, coi problemi di irragionevolezza nella comparazione dei due trattamenti sanzionatori cui si accennerà in conclusione: v. *infra*, par. 4); ricettazione di beni culturali *ex art.* 518 *quater* c.p. in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 648 c.p.; impiego di beni culturali provenienti da delitto *ex art.* 518 *quinquies* c.p. in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 648 *ter* c.p.; riciclaggio di beni culturali *ex art.* 518 *sexies* c.p. in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 648 *bis* c.p.; autoriciclaggio di beni culturali *ex art.* 518 *septies* c.p. in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 648 *ter*-1 c.p.; devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici *ex art.* 518 *terdecies* c.p. in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 419 c.p.

¹⁴³ Nel caso di specie, relative al danneggiamento o imbrattamento di «beni culturali reali» *propri* (salva, nel primo caso, la possibile residua

ordinamento penale rispettoso dei principi di garanzia che dovrebbero governarlo¹⁴⁴.

L'intervento da ultimo operato sul testo dell'art. 518 *duodecies*, co. 1 c.p. dalla l. n. 6/2024 appare rafforzare in modo decisivo la persuasività di tale ordine di considerazioni sistematiche. L'inciso «ove previsto», riferito all'ipotesi di danneggiamento che consista nel rendere «non fruibili» i beni culturali, è stato infatti inserito dalla Commissione Giustizia col dichiarato intento di meglio chiarire l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione¹⁴⁵. Chiarimento possibile solo facendo riferimento alla disciplina della fruibilità pubblica dei beni culturali presente nella legislazione di settore¹⁴⁶.

Nello specifico, mentre, ai sensi dell'art. 2, co. 4 c.b.c., «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela», quelli in proprietà privata sono *necessariamente* fruibili dal pubblico solo in casi *eccezionali*, puntualmente individuati dalla legge. Tali eccezioni riguardano, specificamente (art. 104 c.b.c.), i monumenti nazionali e altri immobili che siano *dichiarati* di «interesse eccezionale» con apposito atto del Ministero della Cultura e le collezioni private del pari oggetto di *dichiarazione* di interesse culturale *ex* art. 13 c.b.c., nonché i «beni culturali» (*ex* art. 2, co. 2 c.b.c.) che siano stati restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso dello Stato nella spesa (o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi) ai sensi dell'art. 38 c.b.c. (il quale prevede appositi accordi e convenzioni tra il Ministero della Cultura e il proprietario della *res*, mediante i quali vengono stabiliti i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico).

È quindi evidente, ancora una volta, la strettissima integrazione con la definizione – formale – di ‘bene culturale’ di cui al d.lgs. n. 42/2004, la quale, come si è visto, include (presuntivamente o *ex lege*) tutti i beni in proprietà pubblica (o assimilata) – i quali coincidono con quelli fisiologicamente destinati alla piena fruibilità pubblica – e, in relazione ai beni in proprietà privata, quelli espressamente dichiarati tali con provvedimento amministrativo – un sottoinsieme dei quali è anche destinatario di obblighi di fruibilità.

Nessuno spazio residua allora, a maggior ragione, per un'inclusione tra gli oggetti della tutela penale anche di asseriti beni culturali ‘reali’ (salvi ovviamente i casi in cui questa sia stata *espressamente* prevista dal legislatore stesso – casi tra i quali l'art. 518 *duodecies* c.p. non rientra), rispetto ai quali non avrebbe avuto nessun senso la ‘precisazione’ voluta dal legislatore del 2024.

3.2.

Fruibilità dei beni culturali e imbrattamento di teche, espositori e affini. Alla ricerca dell'offensività.

La citata precisazione in materia di non fruibilità dei beni culturali, introdotta dal legislatore del 2024, ha anche una ricaduta sull'interpretazione dei rapporti tra quest'ultima e la diversa – e più usuale, in tema di danneggiamento – ipotesi di ‘inservibilità’ della *res* all'esito della condotta lesiva. Quando, infatti, nel 2022, il legislatore ha accostato, alla condotta consistente

operatività dell'art. 733 c.p.) e quanto, specificamente, all'ipotesi di danneggiamento di *res* altrui, in caso di assenza della richiesta contestuale violenza alla persona, o minaccia, o commissione in occasione dell'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; questo, a meno che il bene in questione rientri tra gli immobili di cui all'art. 635, co. 2, n. 1) c.p. ovvero tra le cose mobili di cui all'art. 625, co. 1, n. 7) c.p. (da questo richiamato), oppure (a seguito della riforma qui in commento) il fatto sia commesso «in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico» *ex* art. 635, co. 3 c.p., nel qual caso rientrerà in tali ipotesi di danneggiamento *sine vi* punibile.

¹⁴⁴ Basti, per tutti, richiamare le parole di PULITANO (2021, p. 115): «Per la tecnica di tipizzazione adoperata», resa necessaria dal rispetto del principio di legalità, «e per la sua specifica selettività», che si collega alla «prospettiva [...] propria della fondazione liberale del diritto penale: l'intervento penale come *ultima ratio* di tutela, resa *necessaria* là dove non siano possibili o non bastino interventi diversi e meno invasivi», «il diritto penale presenta carattere frammentario». «Se, come, quanto la tutela penale sia o debba essere frammentata o ristretta, o invece resa più compatta e/o più estesa, sono questioni di politica e di tecnica legislativa. La loro soluzione passa per delicati bilanciamenti di interessi; non può essere ricavata invocando la frammentarietà come principio. Fra i principi fondanti vi è il principio d'uguaglianza, che si oppone a differenziazioni di trattamento irragionevoli, segnando in tal modo dei limiti alla frammentazione della disciplina. Uguaglianza e ragionevolezza non sono meri caratteri o riflessi della tecnica penalistica di tipizzazione, ma sono principi in senso forte; incorporano l'esigenza di un qualche ordine razionale che unifichi i singoli interventi normativi. I frammenti, le singole voci del catalogo dei reati e delle pene edittali, dovrebbero poter essere ricondotti a sistema ordinato». Come si vedrà nel prosieguo, il problema dell'attuale assetto ordinamentale della tutela penale dei beni culturali non è legato, quindi, alla sua (inevitabile) frammentarietà, quanto piuttosto all'emergere di profili di irragionevolezza nella distribuzione di ‘pieni’ e ‘vuoti’ normativi e, soprattutto, dei ‘pesi’ sanzionatori.

¹⁴⁵ Cfr. Senato della Repubblica italiana, Resoconto stenografico della seduta n. 85 dell'11 luglio 2023, XIX Legislatura.

¹⁴⁶ In generale in argomento si rinvia, *ex plurimis*, a SCIULLO (2011), pp. 96-106; VAIANO (2014), pp. 88 ss.; CASINI (2017), pp. 191-241; SEVERINI (2019), pp. 35-37; LA BARBERA e BOTTINO (2019), pp. 438-456; IACOPINO (2019), pp. 967-972; MACI (2021), pp. 133-163.

nel «rendere in tutto o in parte inservibili» gli oggetti materiali di cui all'art. 518 *duodecies*, co. 1 c.p., quella consistente nel renderli (in tutto o in parte) «non fruibili», sono sorti alcuni dubbi interpretativi in merito all'esatto significato da attribuire a tale seconda espressione.

Nell'immediatezza dell'approvazione della l. n. 22/2022, taluno ha così ipotizzato che essa si presti a ricomprendere condotte che, a differenza di quelle 'tradizionali', compromettano la *sola* fruibilità del bene, intesa come destinazione alla collettività, *senza* aggredirne in alcun modo l'integrità materiale¹⁴⁷. Ipotesi che trovava un suo fondamento nel fatto che effettivamente, di per sé, la «“non fruibilità” potrebbe ritenersi conseguenza logica delle altre forme di lesione descritte nella norma»¹⁴⁸.

Per altro verso, si era tuttavia osservato come risultasse preferibile una lettura del sintagma che ne tenesse ferma una componente di apprezzabile materiale azione lesiva sul bene culturale¹⁴⁹: il primo comma dell'art. 518 *duodecies* c.p., infatti, col suo trattamento sanzionatorio assai severo, dovrebbe tenere insieme condotte *tutte* accomunate da un'offensività *comparabile*, e quindi da un livello apprezzabile di compromissione della funzionalità del bene, legata a «un suo deterioramento di una certa consistenza ed evidenza»¹⁵⁰. Così, la previsione della condotta consistente nel rendere il bene in tutto o in parte 'non fruibile', quale alternativa al renderlo in tutto o in parte 'inservibile', dovrebbe essere compresa proprio alla luce della *peculiare funzione* dei beni culturali e paesaggistici, il cui specifico rilievo non è legato tanto all'utilità pratica che possono offrire al loro proprietario, quanto piuttosto, appunto, al loro significato per la vita culturale della comunità e dunque alla possibilità di 'accedere' alla specifica nota di valore che li connota. Onde, quindi, interpretare 'inservibilità' e 'non fruibilità', totali o parziali, sulla stessa linea di apprezzabile lesività materiale, esse dovrebbero essere intese come conseguenze di una manipolazione lesiva *del bene stesso* (sul punto si tornerà a breve) che rispettivamente lo sottraggano, per un tempo giuridicamente apprezzabile, nel primo caso alla possibilità di utilizzarlo secondo la sua originaria funzione *strumentale* (si pensi, ad esempio, alla compromissione temporanea dell'agibilità di un bene culturale immobile che è al contempo utilizzato a fini abitativi, commerciali o di servizio pubblico) e, nel secondo caso, alla possibilità di utilizzarlo secondo la sua originaria funzione propriamente *culturale* (si pensi, ad esempio, al 'disassemblaggio' di un'installazione artistica che, pur rendendone possibile il perfetto ripristino, implichi, appunto, la sua non fruibilità per un tempo significativo).

L'introduzione dell'inciso voluto dal legislatore del 2024 sembra dare ulteriore forza a tale ultima linea interpretativa, in particolare ove letto congiuntamente al contestuale inserimento, nell'art. 639 c.p., della nuova fattispecie di imbrattamento di teche e affini, di cui si è detto in esordio.

Da un lato, infatti, non è (più) affidato all'interprete individuare i casi in cui un'azione lesiva sul bene culturale che si traduca in una compromissione, totale o parziale, temporanea (purché apprezzabile) o permanente, della sua (sola) fruibilità possa assumere rilievo sul piano penale: come sopra evidenziato, mentre tale rilievo sarà la norma in caso di *res* in proprietà pubblica (salvo il caso che, per esigenze di tutela, esse siano state *sottratte* al pubblico godimento – caso nel quale, per altro, è improbabile che non entrino in gioco altri profili di lesione tra quelli tipizzati all'art. 518 *duodecies*, co. 1 c.p.), esso sarà per contro l'eccezione in caso di beni culturali, pur dichiarati, in proprietà privata.

Salva, quindi, la possibile compresenza di *diversi e ulteriori* profili di danno, tra quelli di cui al primo comma dell'art. 518 *duodecies* c.p., i quali presenterebbero autonoma rilevanza penale, un intervento lesivo sulla *res* che si limitasse a cagionarne la non fruibilità risulterà punibile, in questa seconda ipotesi, *solo* ove interessi un monumento nazionale o un altro immobile dichiarato di interesse eccezionale, impedendone, in concreto, in tutto o in parte il godimento da parte del pubblico per un tempo apprezzabile; discorso analogo vale per altri beni culturali in proprietà privata i quali, essendo stati oggetto di interventi conservativi (co)finanziati dallo Stato, siano soggetti a obblighi di accessibilità al pubblico – per altro, in questo caso, *solo* a condizione che la condotta ne abbia compromesso la fruibilità *secondo le modalità e i tempi* concordati col Ministero della Cultura, *ex art.* 38 c.b.c.¹⁵¹. Anche rispetto alle collezioni private

¹⁴⁷ In questo senso cfr. in particolare RAMACCI L. (2022), p. 130, e – in forma però dubitativa – DEMURO (2022b), p. 17.

¹⁴⁸ DEMURO (2022b), p. 17.

¹⁴⁹ Cfr. VISCONTI A. (2023a), pp. 345-346.

¹⁵⁰ FIANDACA e MUSCO (2015), p. 140.

¹⁵¹ V. anche *supra*, nota 146.

oggetto di dichiarazione di eccezionale interesse culturale *ex* artt. 10, co. 3, lett. e) e 13 c.b.c.¹⁵², va ritenuto che a rilevare, stante la formulazione delle norme richiamate, possano e debbano essere *solo* condotte che compromettano in modo temporaneamente e quantitativamente apprezzabile l'accesso del pubblico alla raccolta *nel suo insieme*, restandone viceversa esclusi atti che compromettano la (sola) fruibilità di un *singolo* bene facente parte della collezione.

Quanto al secondo profilo, l'introduzione, a opera della l. n. 6/2024, di una specifica ipotesi di imbrattamento aggravato ove il fatto sia «commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico», implica logicamente che, ove la compromissione della fruibilità del bene culturale derivi *esclusivamente* dal deturpamento o insudiciamento del relativo *espositore*, tale compromissione dell'accessibilità al pubblico della *res*, la quale è in tali casi dovuta, mediamente, a un'azione sul suo contenitore, e non già, direttamente, a un'azione fisica *sul* bene stesso, non potrà mai rilevare ai sensi della più grave fattispecie di cui all'art. 518 *duodecies*, co. 1 c.p. (né, a maggior ragione, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo), ma integrerà esclusivamente quella di cui all'art. 639, co. 2 seconda parte c.p.

Del resto, la compromissione, seppur transitoria, della fruibilità di beni culturali destinati al godimento del pubblico appare l'*unico* profilo di offensività atto a differenziare questa ipotesi da quelle ordinarie di cui all'art. 639, co. 1 c.p.¹⁵³, e dunque a giustificarne il più severo trattamento sanzionatorio. Sul punto, vanno anzi fatti alcuni distinguo.

Infatti, la disposizione di cui alla seconda parte del co. 2 dell'art. 639 c.p. confina espressamente la propria applicabilità all'imbrattamento di teche (e affini) di beni culturali «esposti» in luoghi pubblici a ciò deputati. Ciò presenta due implicazioni importanti: in primo luogo, il bene culturale deve essere *effettivamente* esibito, e dunque fruibile al pubblico, perché l'attacco al suo 'contenitore' assuma rilievo penale ai sensi dell'art. 639, co. 2 seconda parte c.p.; in secondo luogo, il bene deve essere esposto *non* in qualunque sito deputato (in via permanente ed esclusiva, oppure temporanea e/o parziale) al pubblico godimento di beni culturali (quali sono ad es. anche musei privati, chiese, gallerie commerciali, fiere d'arte, ecc.), ma, *specificamente ed esclusivamente*, in un museo, pinacoteca o altro luogo espositivo «dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali» o comunque di un «altro ente [o] istituto pubblico».

Ciò di per sé *esclude* che possano ricadere sotto la previsione *de qua* azioni di imbrattamento o deturpamento che vadano a cadere sugli espositori dei beni culturali privati resi fruibili al pubblico ai sensi dell'art. 38 c.b.c. o in quanto parte di collezioni private dichiarate *ex* art. 13 c.b.c.¹⁵⁴, *a meno che* questi ultimi non si trovino esposti – ad es. perché dati in prestito in occasione di mostre, o a lungo termine – in uno dei citati luoghi espositivi *pubblici*.

Viceversa, per le ragioni esposte sopra¹⁵⁵, stante l'uso, da parte del legislatore, del termine «beni culturali» anche all'interno di questa disposizione, non rileverà ai sensi della stessa l'imbrattamento di espositori o custodie di *res* che, *pur* sostanzialmente dotate di valore culturale, e *pur* esposte in un'istituzione pubblica, non rientrando né tra i beni culturali presuntivi, né tra quelli *ex lege*, né tra quelli dichiarati, *non* costituiscano 'beni culturali' *in senso formale* (si pensi, ad es., al caso dell'imbrattamento del cristallo protettivo di un'opera d'arte contemporanea data in prestito da un privato a un museo statale in occasione della retrospettiva di un certo artista vivente di riconosciuto rilievo).

Così ricostruito – e circoscritto – il raggio operativo della nuova ipotesi di 'imbrattamento di espositori di beni culturali', non mancano criticità residue. Già nel corso dell'iter di approvazione della l. n. 6/2024, non era mancato chi aveva fatto rilevare una «irragionevolezza di fondo, [...] che potrebbe portare a sollevare questioni di legittimità costituzionale: poiché il disvalore degli imbrattamenti è minore rispetto a quello dei danneggiamenti, è irragionevole che per i primi sia prevista una tutela penale (639 c.p.) e per i secondi una tutela punitiva civile (art. 4 d.lgs. n. 7/2016). Insomma, è presente un disallineamento strutturale e irragionevole, tutte le volte in cui», come anche in questo nuovo scenario, «l'imbrattamento è punito più gravemente di corrispondenti ipotesi di danneggiamento», anche se, «come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale nella sentenza 102/2018, un allineamento è recu-

¹⁵² V. *supra*, par. 3.1.

¹⁵³ Così, implicitamente, anche BARTOLI (2023).

¹⁵⁴ V. *supra*, par. 3.1.

¹⁵⁵ V. ancora il par. 3.1.

perato attraverso l'art. 635, comma 2»¹⁵⁶. Allineamento che può forse operare anche nel caso di specie, vista l'ampia latitudine interpretativa del disposto dell'art. 625, co. 1, n. 7) c.p.¹⁵⁷, ivi richiamato, ma che lascia comunque residuare qualche perplessità circa l'opportunità di inserire un puntuale aggravamento sanzionatorio per l'imbrattamento commesso su espositori di beni culturali, a fronte dell'assenza di una menzione esplicita e lineare per il danneggiamento *sine vi* degli stessi oggetti, giacché quest'ultimo, richiedendo il rimpiazzo (o una complessa riparazione) della custodia, finirà normalmente per compromettere la fruibilità del bene culturale ivi contenuto in misura assai maggiore e per tempi molto più lunghi rispetto a un mero insudiciamento¹⁵⁸.

Lungi dal voler così incentivare il legislatore a un'ulteriore moltiplicazione di pulviscolari fattispecie ancillari a tutela del patrimonio culturale¹⁵⁹, questa osservazione vale, al contrario, a revocare in dubbio la stessa effettiva necessità e ragionevolezza dell'intervento già operato, la cui unica reale utilità pare, in effetti, essere quella di aver stroncato sul nascere (o almeno così si spera) qualsiasi possibile tentazione interpretativa volta ad 'attrarre' condotte dirette esclusivamente ai 'contenitori' dei beni culturali, e di questi esclusivamente lesive sul piano materiale, nelle ben più gravi, e assai più severamente punite, fattispecie di cui all'art. 518 *duodecies* c.p.¹⁶⁰.

3.3. *Il nuovo doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo: problemi di bis in idem.*

Il nodo più problematico della l. n. 6/2024, tuttavia, è costituito – come, pure, già evidenziato in dottrina nel corso dell'iter parlamentare¹⁶¹ – dall'intervento sul complessivo trattamento sanzionatorio delle condotte di danneggiamento e imbrattamento di beni culturali e paesaggistici (nonché di uso illecito di beni culturali). Le nuove disposizioni di cui all'art. 1, co. 1 e 2 l. n. 6/2024, infatti, prevedono sanzioni amministrative molto severe¹⁶² che vanno a sommarsi a quelle già previste in sede penale dall'art. 518 *duodecies* c.p., la cui applicazione è espressamente fatta salva dalle disposizioni in esame. Se, da un lato, è già la stessa entità, in termini assoluti, di tali sanzioni a poter suscitare dubbi circa la loro proporzionalità, in particolare in relazione ai casi di mero imbrattamento o uso illecito – va, infatti, ricordato che

¹⁵⁶ BARTOLI (2023). In relazione alla richiamata sentenza C. Cost. n. 102/2018 v. *supra*, nota 60.

¹⁵⁷ Disposizione che, prima dell'introduzione dell'art. 518 *bis*, veniva utile, come è noto, per reprimere con maggiore severità molti (seppur non tutti i) furti di beni culturali, pur se in modo indiretto: cfr. per tutti DEMURO (2022), pp. 124-127; MANES (2011), pp. 298 s.; MANES (2015), p. 100.

¹⁵⁸ È stato invece posto rimedio, nel corso dell'iter parlamentare, al secondo profilo di potenziale irragionevolezza del trattamento sanzionatorio evidenziato in dottrina (cfr. BARTOLI, 2023), dal momento che le due fattispecie di imbrattamento di cose comuni 'qualificate' sono state ricondotte al medesimo trattamento sanzionatorio (reclusione da uno a sei mesi alternativa a multa da 300 a 1.000 Euro), a fronte di una proposta iniziale che prevedeva, per l'imbrattamento o deturpamento di espositori di beni culturali, un sanzione sensibilmente più severa (reclusione fino a un anno congiunta a multa fino a 1.500 Euro: AS 364).

¹⁵⁹ Questa era invece una delle proposte di 'razionalizzazione' avanzate in dottrina nel corso dell'iter della riforma, per altro non in via esclusiva, ma in alternativa a quella di prevedere, per i casi di imbrattamento di beni comuni connessi e strumentali a beni culturali, un mero illecito amministrativo, speciale (*ex art.* 9 l. n. 689/1981) rispetto al delitto di cui all'art. 639 c.p., e punito con una sanzione pecuniaria di severità adeguata alla compromissione della fruibilità del patrimonio culturale determinata dalla condotta. Cfr. BARTOLI (2023).

¹⁶⁰ E, infatti, appena il caso di osservare che, ove anche una condotta di imbrattamento indirizzata alla teca protettiva di un bene culturale – come è tipicamente il caso nelle azioni dimostrative degli attivisti di Just Stop Oil e altri movimenti analoghi – dovesse finire per imbrattare, o addirittura danneggiare, *anche* il bene culturale ivi contenuto, le fattispecie di cui all'art. 518 *duodecies* c.p. non potrebbero comunque trovare applicazione, per mancanza del necessario elemento soggettivo. Né è ipotizzabile un'applicazione della contravvenzione di cui all'art. 733 c.p., riferibile in via residuale a condotte colpose di danneggiamento di beni culturali (v. *supra*, par. 2), non tanto per la necessità di un pregiudizio all'(intero) patrimonio culturale nazionale (evidentemente, se ad essere danneggiata fosse un'opera del calibro della *Primavera* del Botticelli, questo verrebbe facilmente riconosciuto), quanto perché, anche nella sua interpretazione più dilatata (v. *supra*, nota 35), questo rimane pur sempre un *reato proprio* di chi al bene sia legato da un rapporto giuridico qualificato (se non il solo proprietario persona fisica, comunque il rappresentante legale dell'ente proprietario).

¹⁶¹ Cfr. BARTOLI (2023); VISCONTI A. (2023b).

¹⁶² Sanzione pecuniaria da 20.000 a 60.000 Euro in caso di danneggiamento e sanzione pecuniaria da 10.000 a 40.000 Euro in caso di deturpamento o uso illecito. V. *supra*, par. 1.

la Corte Costituzionale¹⁶³, sulla scorta della giurisprudenza EDU¹⁶⁴ e CGUE¹⁶⁵, ha ormai da tempo esteso le considerazioni in tema di proporzionalità delle pene anche agli illeciti amministrativi ‘punitivi’ – è soprattutto l’introduzione di una nuova, ennesima ipotesi di doppio binario sanzionatorio a presentare le maggiori criticità sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali.

Senza poter ripercorrere qui l’intero complesso percorso dell’affermazione del principio di *ne bis in idem* quale fondamentale garanzia costituzionale del sistema penale e, più ampiamente, punitivo¹⁶⁶, basti ricordare che l’ordinamento italiano si è ritrovato a dovervi fare seriamente i conti, in relazione ai sistemi sanzionatori imperniati su accoppiate penali-amministrative (tipiche dell’ambito finanziario e tributario)¹⁶⁷, a partire dalla nota pronuncia della Corte EDU *Grande Stevens et al. c. Italia* del 2014¹⁶⁸, in cui il nostro Paese fu condannato per la violazione dell’art. 4 del *Protocollo Addizionale VII alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*¹⁶⁹ in ragione della disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 185 e 187 *ter* del d.lgs. n. 58/1998 (TUF).

A seguito della successiva apertura della Corte EDU alla possibilità di ‘salvare’ la compatibilità con il principio di *ne bis in idem* di previsioni di doppio binario sanzionatorio laddove i procedimenti presentino una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta e perseguano scopi complementari, garantendo che, da un lato, siano evitate duplicazioni nella raccolta e valutazione delle prove e il soggetto attinto dai procedimenti resti troppo a lungo esposto all’incertezza della definizione degli stessi e, dall’altro, sia assicurata la proporzionalità della sanzione complessivamente inflitta all’esito di questi¹⁷⁰, l’interpretazione della garanzia in parola si è prevalentemente focalizzata, come è noto, sul suo aspetto sostanziale, relativo alla proporzione del cumulo sanzionatorio, in primis nella giurisprudenza eurounitaria¹⁷¹ (la quale, per altro, non ha mancato di richiamare, seppur con accenti in parte diversi dalla Corte EDU, anche gli ulteriori profili di necessaria complementarità dei procedimenti e di loro sufficiente connessione). E su una prevalente attenzione al tema della proporzionalità si sono a lungo adagiati, a livello interno, sia il legislatore, sia la giurisprudenza¹⁷², con il primo che, attraverso

¹⁶³ Cfr. in particolare C. Cost. 10 maggio 2019, n. 112, commentata, *ex multis*, da MONGILLO (2019), pp. 3343-3359, AMATI (2019), pp. 1293-1303, e TRINCHERA (2021), pp. 826-839; C. Cost. 23 settembre 2021, n. 185, annotata da TOMASI (2021) e RECCHIA (2021), pp. 1942-1951; C. Cost. 14 aprile 2022, n. 95, annotata da RODES (2022), AMARELLI (2022), pp. 982-994, RUDONI (2022), pp. 995-1003 e BATTISTONI (2022); C. Cost. 10 marzo 2023, n. 40, annotata da SEVERA (2023), pp. 541-560. Cfr. inoltre in generale in argomento, *ex plurimis*, VIGANÒ (2020), pp. 1775-1819; DI LELLO FINUOLI (2021), pp. 223-274; BONOMI (2022); RECCHIA (2022b), pp. 871-898; SIMEOLI (2022), pp. 47-87; PELISSERO (2023), pp. 1359-1376.

¹⁶⁴ In ragione della nota riconduzione delle disposizioni sanzionatorie, pur formalmente amministrative, ma, per le loro caratteristiche di accentuata severità e per la natura e funzione dell’illecito (eminentemente preventiva e repressiva), sostanzialmente punitiva, all’assoggettamento alle garanzie fondamentali tipiche del diritto penale, a partire da C. EDU, Gr. Ch., 8 giugno 1976, *Engels and Others vs. The Netherlands*, nn. 5100/71-5370/72; cfr. inoltre, *ex multis*, C. EDU, Gr. Ch., 21 febbraio 1984, *Öztürk vs. Germany*, n. 8544/79; C. EDU, II, 4 marzo 2014, *Grande Stevens vs. Italy*, nn. 18640/10-18698/10, su cui, *ex plurimis*, TRIPODI (2014); FLICK e NAPOLEONI (2014); GAETA (2014), pp. 740-743; VENTORUZZO (2014), pp. 528-542; SANTORIELLO (2014), pp. 43-52; ALESSANDRI (2014), pp. 855-875; LAVARINI (2014), pp. 82-89; VIGANÒ (2016), pp. 186-202. V. anche gli Autori citati *supra*, nota 163, e *infra*, nota 165.

¹⁶⁵ Cfr. ad es. CGUE, V. 19 ottobre 2016, *EL-EM-2001 Ltd*, C-501/14; CGUE, X, 22 marzo 2017, *Euro-Team Kft. – Spirál-Gép Kft.*, C-497/15-C-498/15; CGUE, Gr. Ch., 28 marzo 2018, *Menci*, C-524/15; CGUE, V, 4 ottobre 2018, *Link Logistic N&N*, C-384/17; CGUE, Gr. Ch., 8 marzo 2022, *NE*, C-205/20, commentata da VIGANÒ (2022); BRANCATI (2022); BRESCIANI (2022), pp. 637-641. V. anche gli Autori citati *supra*, nota 163.

¹⁶⁶ In questa sede non si può che limitarsi a rinviare, anche per tutti gli opportuni ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre che agli Autori citati *supra*, in part. note 20 e 163-165, da ultimo a SILVA (2018), *passim*; SCOLETTA (2021), pp. 180-204; LONATI (2023), pp. 138-151; GUIDI (2024), in part. pp. 419-497. In merito alla possibilità di valorizzare la garanzia del *ne bis in idem*, come sviluppata dalla giurisprudenza delle Corti europee e filtrata nella giurisprudenza interna in materia di sistemi sanzionatori ‘a doppio binario’, per una rivitalizzazione del principio di *ne bis in idem* sostanziale (in relazione ai temi del concorso apparente di norme e del concorso formale di reati) si veda specificamente, da ultimo, SCOLETTA (2023b), *passim*.

¹⁶⁷ In relazione a quest’ultimo si segnalano, in particolare, C. EDU, IV, 20 maggio 2014, *Nykanen vs. Finland*, n. 11828/11; C. EDU, V, 27 novembre 2014, *Lucky Dev vs. Sweden*, n. 7356/10; C. EDU, Gr. Ch., 15 novembre 2016, *A & B vs. Norway*, nn. 24130/11-29758/11. Cfr. altresì, oltre a molti dei saggi citati nelle note precedenti, *ex multis*, PACILEO (2015), pp. 31-68; DE AMICIS e GAETA (2017), pp. 469-491; CASSIBA (2017), pp. 351-353; AMATUCCI (2017), pp. 271-284; TRIPODI (2018a), pp. 80-92.

¹⁶⁸ V. *supra*, nota 164.

¹⁶⁹ Adottato il 22 novembre 1984, ratificato dall’Italia con l. 9 aprile 1990, n. 98, ed entrato in vigore per il nostro Paese il 1° febbraio 1992.

¹⁷⁰ Cfr. in particolare C. EDU, *A & B vs. Norway*, 2016, cit. (v. *supra*, nota 167), nonché, più recentemente, C. EDU, V, 6 giugno 2019, *Nodet vs. France*, n. 46342/14; cfr. anche DESANA (2020), pp. 118-161, e MUCCIARELLI (2020), pp. 162-184.

¹⁷¹ Cfr. in particolare CGUE, *Menci*, 2018, cit. (v. *supra*, nota 165); CGUE, Gr. Ch., 20 marzo 2018, *Garlsson Real Estate SA*, C-537/16; CGUE, Gr. Ch., 20 marzo 2018, *Di Puma*, C-596/16-C-597/16. Oltre a molti dei contributi citati *supra*, nelle note precedenti, cfr. altresì BINDI e PISANESCHI (2018).

¹⁷² La Corte Costituzionale, nella sentenza 2 marzo 2018, n. 43, ha in particolare sottolineato come, a seguito di C. EDU *A & B*, 2016, «ciò che il divieto di *bis in idem* ha perso in termini di garanzia individuale, a causa dell’attenuazione del suo carattere inderogabile, viene compensato impedendo risposte punitive nel complesso sproporzionate. È chiaro il carattere innovativo che la regola della sentenza A e B contro Norvegia ha impresso in ambito convenzionale al divieto di *bis in idem* [...]. In sintesi può dirsi che si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti

il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107, si è premurato di modificare l'art. 187 *terdecies* TUF, introducendo un più esteso meccanismo di perequazione del trattamento 'punitivo' complessivo in materia di abusi di mercato¹⁷³.

Modello al quale, come si è detto in esordio¹⁷⁴, si è poi ispirata la l. n. 6/2024 nell'inserire, al co. 7 dell'art. 1, analoga previsione a garanzia della proporzionalità del cumulo di sanzioni, penali e amministrative, per i fatti di danneggiamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali. La disposizione prevede, infatti, che ove «per lo stesso fatto» sia stata applicata, alternativamente, la sanzione pecuniaria di cui ai co. 1 o 2, oppure una sanzione penale, in fase decisoria (lett. a) «l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate» e, in fase esecutiva (lett. b), «l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria». Questo, anche in ragione della censura circa il meccanismo di doppio binario sanzionatorio previsto dalla legge sul diritto d'autore espressa pochi mesi prima da C. Cost. n. 149/2022¹⁷⁵.

Tuttavia, proprio tale pronuncia segna, come è stato osservato, un «un cambio di rotta» della nostra giurisprudenza, nella direzione di una rinnovata valorizzazione (anche) dei profili più squisitamente processuali del principio di *ne bis in idem*¹⁷⁶, finendo così per «stravolgere» lo scenario che si era venuto consolidando¹⁷⁷. Rileva, infatti, la Consulta, come «il diritto al *ne bis in idem* riconosciuto dall'art. 4 Prot. n. 7 CEDU mira, [...] *in primo luogo*, a tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un nuovo procedimento per i medesimi fatti già oggetto di altro procedimento definitivamente concluso. Pertanto [...] la mera circostanza della pendenza di un secondo procedimento per i medesimi fatti una volta divenuta definitiva la sanzione irrogata in esito al primo procedimento è sufficiente a rendere operante la garanzia, *in assenza* di una stretta connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti», a prescindere dai rispettivi esiti. «La *ratio* primaria della garanzia – declinata qui non quale principio “ordinamentale” a valenza oggettiva, funzionale alla certezza dei rapporti giuridici, ma quale *diritto fondamentale della persona* – è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata»¹⁷⁸.

Da qui, la valorizzazione, da parte della Corte Costituzionale, di *ulteriori* e *diversi* profili problematici, nel confronto col divieto di *bis in idem*, della disciplina sanzionatoria censurata con la pronuncia in parola. Profili, tutti, rinvenibili anche nei rapporti tra art. 518 *duodecies* c.p. e art. 1, co. 1 e 2 l. n. 6/2024.

Come per le disposizioni in materia di violazione del diritto d'autore, infatti, anche nel caso in esame non si può dubitare della «natura punitiva delle sanzioni amministrative previste»¹⁷⁹ dalla nuova legislazione speciale. Analogamente, non vi è dubbio che il sistema normativo così costituito, pur consentendo «al destinatario dei suoi precetti di prevedere la possibilità di essere soggetto a due procedimenti distinti, e conseguentemente a due distinte classi di sanzioni», «non» permette di affermare «che i due procedimenti perseguano scopi complementari, o concernano diversi aspetti del comportamento illecito»¹⁸⁰. Come nel caso dell'art. 174 *bis* l. n. 633/1941, infatti, anche i lavori preparatori della l. n. 6/2024 «dichiar[a]no l'intenzione di

di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l'uno dall'altro, alla facoltà di coordinare nel tempo e nell'oggetto tali procedimenti, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a *un'unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva*, avuto *specialmente* riguardo all'*entità della pena* (in senso convenzionale) complessivamente irrogata» (corsivi nostri). Cfr. anche PEPE (2018), pp. 520-529; TRIPODI (2018b) pp. 530-539; GALLUCCIO (2018). Cfr. altresì C. Cost. 24 ottobre 2019, n. 222, commentata da SCOLETTA (2019a), pp. 2649-2659. Nella giurisprudenza di merito e di legittimità si vedano, a titolo di esempio, C. App. Bologna, III civ., 3 marzo 2017, annotata da CUCCHIARA (2017); Cass. p., III, 14 febbraio 2018, n. 6993, annotata da TRIPODI (2018c); Cass. p., V, 10 ottobre 2018, n. 45829, annotata da MUCCIARELLI (2018) e da BONCOMPAGNI (2019), pp. 398-406.

¹⁷³ Per una discussione delle criticità che ancora residuano a seguito di tale intervento di riforma cfr., per tutti, SCOLETTA (2019b), pp. 533-546, e GUIDI (2024), pp. 437 ss.

¹⁷⁴ V. *supra*, par. 1.

¹⁷⁵ V. *supra*, par. 1, in part. nota 20.

¹⁷⁶ SCOLETTA (2022).

¹⁷⁷ Così SEMINARA (2022), p. 1392.

¹⁷⁸ C. Cost. n. 149/2022, cit. (corsivi nostri). Come osserva SEMINARA (2022, p. 1393), tale «bella definizione» del principio in parola, «rivelatrice di una sensibilità garantistica autenticamente liberale, ha il merito di restituire il *ne bis in idem* al suo rango di diritto fondamentale della persona, per sua natura suscettibile di temperamenti solo in forma di cogenti interessi superiori. Il ripristino della dimensione processuale del divieto implica dunque una netta presa di distanza dalla sua trasformazione in una sorta di direttiva attinente alla “giustizia” del processo e della pena».

¹⁷⁹ C. Cost. n. 149/2022, cit.

¹⁸⁰ *Ibidem*.

potenziare l'efficacia generalpreventiva dei divieti già contenuti nella legge, compresi quelli per i quali erano già previste sanzioni penali: queste ultime anch'esse finalizzate, strutturalmente, a dissuadere potenziali autori dal commettere gli illeciti in parola. Quanto poi alla condotta sanzionata», anche nello scenario normativo qui sotto esame, come in quello censurato dalla Consulta nel 2022, «i fatti puniti [...] s[o]no esattamente i medesimi, salvo che nell'ipotesi [...] di condotte meramente colpose, rilevanti soltanto ai sensi» della nuova disposizione amministrativa (per altro senza esserne mai state, come si è visto, il 'bersaglio'). «Nemmeno poi è previsto, come tipicamente avviene nella materia tributaria, un sistema di soglie in grado di selezionare le sole condotte che per la loro gravità appaiano meritevoli anche della sanzione penale. Il sistema normativo non prevede, d'altra parte, alcun meccanismo atto a evitare duplicazioni nella raccolta e nella valutazione delle prove, e ad assicurare una ragionevole coordinazione temporale dei procedimenti. La giurisprudenza di legittimità ha anzi escluso, in mancanza di rapporto di pregiudizialità tra illecito penale e illecito amministrativo, l'operatività della clausola di connessione di cui all'art. 24 della legge n. 689 del 1981, che – ove applicabile – conferirebbe invece al giudice penale la competenza a irrogare anche la sanzione amministrativa»¹⁸¹.

Così come, quindi, la sentenza 149 del 2022 ha dichiaratamente posto solo «parzialmente rimedio» alle incompatibilità tra doppio binario sanzionatorio in materia di diritto d'autore e principio di *ne bis in idem*, analogamente la previsione del settimo comma dell'art. 1 l. n. 6/2024 risolve (ammesso che lo risolva)¹⁸² solo uno dei potenziali attriti con lo stesso principio, nella materia che ci interessa, ossia quello relativo alla proporzionalità del complessivo carico sanzionatorio per condotte di danneggiamento, deturpamento o uso illecito di beni culturali, senza che ciò sia «idoneo di per sé a conferire razionalità complessiva al sistema, che consente comunque l'apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo, con conseguente duplicazione in capo all'interessato dei costi personali ed economici di cui si è detto»¹⁸³. Da qui l'esortazione della Consulta al legislatore – esortazione che potrebbe valere, *verbatim*, per il caso qui in esame – a «rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le sue previsioni procedurali e sanzionatorie, nel quadro di un'auspicabile rimediazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia e da questa stessa Corte»¹⁸⁴.

E se è vero che, come già rilevato in dottrina¹⁸⁵, la sentenza n. 149 del 2022 non ha di per sé suonato la 'campana a morto' per tutte le manifestazioni di doppio binario sanzionatorio nel nostro ordinamento, è altrettanto vero che le sue statuizioni di principio mettono seriamente in crisi la valutazione di legittimità di quei modelli che – come in ambito finanziario, e come nel caso qui in esame – non presentino alcuna autonomia funzionale tra i due procedimenti sanzionatori, e i cui effetti punitivi appaiano quindi di per sé fungibili, e come tali sostituibili dall'eventuale aumento della severità della pena/sanzione comminata per la singola violazione (penale o amministrativa). Scelta ovvia in teoria, ma non così in pratica, in ragione del cronico *deficit* di effettività del sistema penale, nel confronto con quello sanzionatorio amministrativo, e dell'opposto *deficit* di carica simbolica del secondo, nel confronto col primo, al cui valore stigmatizzante il legislatore non vuole rinunciare. Resta quindi aperto, e pesante, il dubbio sulla legittimità costituzionale di meccanismi di doppio binario i quali costringano la «persona autrice del fatto illecito», «solo per rimediare alla carenza di effettività del diritto penale», «a sopportare il peso del doppio procedimento punitivo per lo stesso fatto»¹⁸⁶.

Se, come auspicato in dottrina, C. Cost. n. 149/2022 risulterà aver davvero «gettato le fondamenta di un nuovo corso, teso a verificare la legittimità delle scelte legislative in materia di doppio binario alla luce di requisiti stringenti perché legati a un diritto fondamentale della persona»¹⁸⁷, con potenzialità espansive che vanno oltre la puntuale questione da essa affrontata e risolta, il nuovo assetto sanzionatorio delineato, in materia di tutela del patrimonio culturale, dalla l. n. 6/2024 sembra essere nato, se non morto, quanto meno gravemente claudicante.

¹⁸¹ Ibidem.¹⁸² V. *supra*, nota 173.¹⁸³ Ibidem.¹⁸⁴ Ibidem.¹⁸⁵ Cfr. SCOLETTA (2022).¹⁸⁶ Ibidem.¹⁸⁷ SEMINARA (2022), p. 1394.

3.4.

Altri profili di irrazionalità dell'attuale quadro sanzionatorio.

Come appena ricordato, la tradizionale motivazione del legislatore nell'introdurre meccanismi di doppio binario sanzionatorio risiede principalmente nella maggiore effettività dei meccanismi 'punitivi' amministrativi, più semplici e celeri nella loro applicazione, anche in rapporto alla riscossione delle somme dovute¹⁸⁸. Si tratta di caratteristiche che ne spiegano l'ampio utilizzo in ambiti di criminalità economica in senso ampio, dal settore tributario a quello finanziario, fino a quello delle violazioni del diritto d'autore richiamate dall'art. 174 *bis* l. n. 633/1941. In contesti in cui, da un lato, l'autore del fatto illecito è mosso essenzialmente da finalità di lucro e, dall'altro, è normalmente un soggetto capiente, l'abbinamento di sanzioni pecuniarie amministrative alle pene per le corrispondenti fattispecie di reato può, effettivamente, rispondere a logiche sia di deterrenza¹⁸⁹, sia di recupero (almeno parziale) alla collettività di una compensazione economica per le externalità negative generate dall'attività condotta in violazione della legge.

Ma, come si è avuto modo di constatare in esordio¹⁹⁰, il referente criminologico del legislatore, all'atto dell'approvazione della l. n. 6/2024, non collima affatto con la tipologia appena tratteggiata.

Se l'intento dichiarato è quello di scoraggiare ulteriori azioni dimostrative a discapito del patrimonio culturale da parte di autoproclamati ecoattivist, appare altamente improbabile che le nuove disposizioni sanzionatorie, malgrado la loro entità draconiana, si rivelino effettive. Senza bisogno di scomodare chi, da Beccaria in poi, ha fatto notare come, più che la severità delle punizioni minacciate, a trattenere dalla commissione di fatti illeciti siano la certezza, e collegata ragionevole celerità, dell'infrazione delle stesse¹⁹¹, il vero punto nodale, in questo caso, è la ben nota minore efficacia preventiva delle misure sanzionatorie in tutti gli ambiti di criminalità ideologicamente motivata¹⁹².

E se è vero che alcuni recenti studi condotti per misurare l'efficacia deterrente dello strumento penale proprio in relazione alla criminalità di matrice 'ambientalista' sembrano mostrarne una certa sensibilità alle misure punitive (e in particolare, ancora una volta, alla loro certezza, più che alla loro severità), quanto meno sotto forma di messa in atto di strategie *ad hoc* volte a diminuire il rischio di essere colpiti da dette sanzioni (eventualmente anche rinunciando a operazioni ritenute troppo pericolose), è anche vero che tali ricerche hanno riguar-

¹⁸⁸ Anche nel caso qui in esame, come si è visto (cfr. *supra*, par. 1) la procedura di accertamento, contestazione e riscossione segue, per tutto quanto non espressamente previsto dall'art. 1 l. n. 6/2024, le disposizioni di cui agli artt. 13 ss. della l. n. 689/1981, del resto espressamente richiamata al comma sesto dello stesso art. 1.

¹⁸⁹ A condizione che l'importo della sanzione sia sufficientemente elevato da non poter essere 'scontato' dall'agente come un 'costo di produzione', in senso lato (cfr. per tutti la fondamentale indagine di GNEEZY and RUSTICHINI, 2000, pp. 1-17), il che fornisce una giustificazione – in contesti in cui la condotta illecita sia effettivamente consustanziale a un'attività di impresa – a scelte legislative di consistente rigore sanzionatorio. Va tuttavia rilevato come una focalizzazione esclusiva sulla deterrenza, anziché su modelli 'piramidali' (cfr. BRAITHWAITE, 1982, pp. 1466-1507; BRAITHWAITE, 1990, pp. 59-65; AYRES and BRAITHWAITE, 1992, in part. pp. 38 ss.; FISSE and BRAITHWAITE, 1993, in part. pp. 31 ss. e 138 ss.) imperniati su un mix di incentivi alla compliance spontanea, sanzioni flessibili e discrezionali volte a ricondurre a conformità a seguito di violazioni non gravi e non reiterate, e meccanismi punitivi per le condotte maggiormente lesive e/o recidive, tenda a essere meno efficace, comportando, tra l'altro, il rischio di una ridefinizione in termini esclusivamente economicistici della relazione non solo tra controllato e controllori, ma tra il primo e tutti gli *stakeholders* potenzialmente affetti dalle ricadute lesive delle condotte illecite di questi. Cfr. per tutti PELLIGRA (2007), in part. pp. 235 ss., e FORTI (2009), in part. pp. 212 ss.

¹⁹⁰ V. diffusamente *supra*, par. 1.

¹⁹¹ Cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, 1764, cap. XIX. Tra gli Autori contemporanei si vedano, per tutti, ANTUNES e HUNT (1973), pp. 486-493; ANDENAES (1980), pp. 33-48; EUSEBI (1998), in part. pp. 82 ss.; DOLCINI (2002), pp. 31-44; nonché, anche per ulteriori riferimenti, FORTI (2000), pp. 129-139.

¹⁹² Cfr. BASSIOUNI (2008), pp. 697-750, in part. pp. 716-718: «I criminali ideologicamente motivati hanno ricevuto, o assegnano a se stessi, uno status speciale in virtù della loro asserita adesione a più alti valori politici o ideologici. [...] [Questo tipo di criminale] persegue il conseguimento di obiettivi politici o ideologici con mezzi illegali, presumibilmente perché non risultano disponibili mezzi leciti efficaci [...] o perché rigetta, in tutto o in parte, il sistema politico o giuridico nel quale opera. Questa è la pietra angolare del [suo] processo di razionalizzazione [...]. Talora, il criminale asserisce o di essere la vittima di un sistema che non gli ha lasciato alternative praticabili, o il difensore di un sistema che crede essere sotto attacco [...]. Gli agenti ideologicamente motivati, a prescindere dal fatto che asseriscano di agire per difendere o per demolire un dato sistema, percepiscono inoltre se stessi come "attori di giustizia". [...] Individui mossi da queste motivazioni sono disposti a correre rischi e ad addossarsi sacrifici personali in misura molto maggiore del più calcolatore criminale comune, motivato solo dalla convenienza personale. L'attore ideologicamente motivato non soppesa i rischi solo nel confronto con le opportunità di successo, ma include, quale necessario elemento dell'equazione, il valore della causa. Questa è la ragione per cui il tradizionale concetto di deterrenza non può essere applicato agli attori ideologicamente motivati. L'equazione costi-benefici non si applica ai soggetti ideologicamente motivati negli stessi termini e di conseguenza strategie di prevenzione e controllo basate su tale calcolo hanno effetti limitati» (traduzione nostra). Cfr. altresì, *ex plurimis*, LAFREE and DUGAN (2009), pp. 413-477; FUSSEY (2011), pp. 85-99; BOSSLER (2019), pp. 599-615 (in cui si rileva, nell'ambito del *cybercrime* ideologicamente motivato, a fronte di una scarsa o nulla efficacia preventiva della minaccia di sanzioni formali, un impatto significativo del rischio percepito di subire sanzioni *informali* da parte dei componenti dei propri gruppi primari).

dato gruppi che si dedicano prevalentemente ad azioni clandestine, che rivendicano poi sotto copertura di anonimato¹⁹³, i quali dunque mostrano di aver sempre perseguito una strategia di *sanction-avoidance*. Viceversa, nei casi che hanno suscitato il ‘panico morale’ del legislatore italiano, e il suo conseguente intervento, siamo in presenza di soggetti che *ricercano attivamente* la visibilità pubblica, ivi inclusa quella legata alla diffusione dell’immagine dell’arresto degli stessi attivisti, ‘martiri’ per la salvezza dell’ambiente e delle generazioni future¹⁹⁴. Il che può spiegare perché la stessa introduzione delle nuove e più severe fattispecie penali, nel 2022, non sembri aver impattato in modo consistente sul piccolo, ma costante, numero di aggressioni al patrimonio culturale da parte di questi soggetti¹⁹⁵.

Per altro verso, si tratta in genere di individui molto giovani, la cui capienza economica sarà per lo più nulla o assai scarsa. Il che, tra l’altro, contribuisce a minare l’altro assunto fondativo della riforma del 2024, ossia che, grazie alle nuove misure sanzionatorie amministrative, si garantirà la disponibilità delle risorse economiche necessarie al ripristino dei monumenti e delle opere d’arte imbrattati o danneggiati con le azioni dimostrative in parola¹⁹⁶. Assunto, per vero, scricchiolante anche sotto altri profili.

In primo luogo, il legislatore sembra essersi dimenticato che l’art. 518 *duodecies* c.p. contempla espressamente, all’ultimo comma, la previsione della subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena, per i delitti di danneggiamento e imbrattamento di beni culturali e paesaggistici e di uso illecito di beni culturali, «al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato», oppure – previsione particolarmente opportuna in relazione a soggetti incapienti e ideologicamente motivati, i quali potrebbero essere utilmente indirizzati verso attività di pulizia e recupero del patrimonio culturale stesso – «alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

Una previsione che riflette un *carrot-stick approach* con prospettive di efficacia decisamente maggiori, rispetto al draconiano, ed eminentemente simbolico, aumento del carico sanzionatorio introdotto nel 2024, e che la dottrina ha giustamente salutato con favore, in sede di primo commento alla riforma del 2022¹⁹⁷, in ragione della sua capacità di integrarsi, e portare a compimento, quel «sistema progressivo di tutela»¹⁹⁸, già a suo tempo delineato dalle previsioni sanzionatorie del d.lgs. n. 42/2004, «coerente con la natura del bene giuridico tutelato: dall’anticipazione di tutela con il reato di pericolo» di cui agli artt. 169 e 181 c.b.c.¹⁹⁹, «alla punizione del danno» con le fattispecie dell’art. 518 *duodecies*, co. 1 e 2 c.p., «per finire con la ricostituzione del bene» ai sensi degli artt. 160-161 e 167 c.b.c. e, oggi, del co. 3 dell’art. 518 *duodecies* c.p.²⁰⁰.

Vero che le previsioni dei co. 1 e 2 dell’art. 1 l. n. 6/2024 potrebbero, *in teoria*, mantenere una residua autonoma utilità ‘riparatoria’ nei casi di non concedibilità della sospensione condizionale della pena, tale prospettiva è minata, *in pratica*, dal convulso meccanismo con cui i fondi eventualmente raccolti dovrebbero essere indirizzati allo scopo dichiarato. Come rilevato in esordio, infatti, l’art. 1, co. 4 l. n. 6/2024 prevede che gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai co. 1 e 2 siano «versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere *successivamente* riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati *prioritariamente* per il ripristino dei beni» (corsivi nostri). Benché si debba attendere l’emana-

¹⁹³ Cfr. CARSON (2014), pp. 485-504; CARSON *et al.* (2020), pp. 701-724; BARNUM and LOGAN (2024), pp. 406-444.

¹⁹⁴ Si vedano, a titolo di esempio, le dichiarazioni rilasciate di responsabili dell’imbrattamento di Palazzo Madama a Roma (attuato il 2 gennaio 2022 con il getto di vernice rosa da parte di alcuni attivisti di ‘Ultima Generazione’) nel corso del procedimento di primo grado (da poco conclusosi con la condanna): «Noi abbiamo scelto di essere qui, abbiamo compiuto quel gesto sapendo a cosa andavamo incontro. Non possiamo accettare che migliaia di persone muoiano ogni anno per le ondate di calore in Italia. Noi siamo in un’emergenza globale che sta peggiorando sempre di più rispetto alla soglia critica dell’innalzamento delle temperature. Il clima peggiorerà sempre di più portando anche un collasso sociale. Siamo tre imputati, ma rappresentiamo tutti quelli che combattono contro qualcosa che ci fa del male. Abbiamo posto in essere sempre le nostre azioni in maniera pacifica. Sono anni che lottiamo portando richieste allo Stato, ma non siamo mai stati ascoltati. Il nostro è stato un gesto simbolico. La nostra a Italia è già devastata dalla crisi climatica, dalle alluvioni alla siccità» (*Vernice contro il Senato: ambientalisti condannati a 8 mesi e risarcimento di 60mila euro*, in *RomaToday*, 5 marzo 2024, in www.romatoday.it; nello stesso articolo si riporta che «gli imputati sono stati accolti da un applauso dagli attivisti che li attendevano fuori dal tribunale»).

¹⁹⁵ V. *supra*, par. 1.

¹⁹⁶ V. *supra*, par. 1.

¹⁹⁷ Cfr. in particolare DEMURO (2022b), p. 16.

¹⁹⁸ Cfr. altresì DEMURO (2022a).

¹⁹⁹ Su cui v. *supra*, nota 27.

²⁰⁰ DEMURO, (2022b), p. 16.

zione del previsto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro della Cultura, per conoscere le esatte modalità di destinazione e gestione di tali risorse, la previsione si presenta già nella sua strutturazione tutt'altro che lineare e univocamente diretta allo scopo asseritamente perseguito, soprattutto a un impietoso confronto coi meccanismi ripristinatori previsti dal d.lgs. n. 42/2004.

Basti qui ricordare, infatti, che gli artt. 160 e 167 c.b.c. prevedono, in relazione agli illeciti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella legislazione di settore, che l'autorità amministrativa preposta, rispettivamente, alla tutela dei beni culturali o paesaggistici emani un ordine di ripristino a carico del trasgressore e che, in caso di inottemperanza, la stessa autorità provveda d'ufficio, addebitando a costui i relativi costi – trasgressore che è altresì tenuto al pagamento di una somma pari al valore del bene culturale perduto, o alla diminuzione di valore dallo stesso subita, ove tale reintegrazione si riveli impossibile²⁰¹. Un meccanismo che, all'evidenza, non sarebbe stato poi così difficile 'copiare' con profitto, in modo da estenderlo alle fattispecie delittuose pertinenti del Codice penale, e che avrebbe, tra l'altro, garantito quella diversità e complementarietà di scopi tra i due procedimenti, e tra le due sanzioni, richiesta in ultimo anche dalla Corte Costituzionale per evitare criticità sotto il profilo del divieto di *bis in idem*²⁰².

4.

Riforme attuate, riforme mancate, riforme in itinere: una politica criminale ondivaga.

Certo, prendere in considerazione l'alternativa sopra suggerita avrebbe richiesto al legislatore una capacità di ragionare in prospettiva di sistema di cui sembra piuttosto carente. Non che la stessa riforma del 2022 non apparisse bisognosa, da subito, di alcune 'manutenzioni' legislative – ma anche queste, per l'appunto, si possono individuare e comprendere solo riguardando l'interesse dell'ordinamento pubblicistico (in particolare, amministrativo e penale) del patrimonio culturale come un complesso e (necessariamente) coerente sistema normativo, e non come un arcipelago di previsioni isolate, in cui l'intervento penale, o più ampiamente sanzionatorio, irrompe come un'occasionale ed estemporanea eruzione vulcanica di punitività, eminentemente simbolica.

Non è questa la sede per entrare nel dettaglio delle molte 'occasioni mancate' dalla l. n. 6/2024. Basti, in estrema sintesi, richiamare i molteplici profili di irragionevolezza che emergono dalla comparazione del trattamento sanzionatorio previsto per le fattispecie a tutela del patrimonio culturale 'in tempo di pace' ospitate nel Titolo VIII *bis* c.p. con quello previsto per le loro omologhe, da applicarsi in caso di conflitto armato o missioni internazionali, di cui alla l. 16 aprile 2009, n. 45²⁰³. Ancora più grave e vistosa è, per altro, l'irragionevolezza che emerge raffrontando gli edittali previsti all'art. 518 *ter* c.p.²⁰⁴ con quelli previsti per l'appropriazione indebita non qualificata di cui all'art. 646 c.p., punita, paradossalmente, in modo assai più severo della prima, in ragione del mancato coordinamento tra la riforma dei delitti contro il patrimonio culturale del 2022 e la precedente riforma dello stesso art. 646 c.p. a opera della l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. 'spazzacorrotti'). Criticità a cui la Corte Costituzionale ha recentemente posto solo parziale rimedio, essendo intervenuta (sulla base di considerazioni di proporzionalità interne alla fattispecie e al sistema dei reati contro il patrimonio) sul solo minimo edittale dell'art. 646, co. 1 c.p. (come da ordinanza di rimessione)²⁰⁵, il che ha lasciato aperto

²⁰¹ Per maggiori dettagli e tutti i riferimenti del caso si rinvia, *ex multis*, a DEMURO (2004), pp. 432-434 e 440-442; CERBO (2007), pp. 653-667 e 684-695; CROSETTI (2014b), pp. 299-304; PIPERATA (2017), pp. 277-278; SANDULLI e MAGRÌ (2019), pp. 1415-1426 e 1443-1465. Evidenza, da ultimo, l'importanza, per la funzionalità e razionalità complessiva del sistema di tutela dei beni culturali, di una stretta integrazione tra strumenti più strettamente sanzionatori, disposizioni premiali e misure in senso ampio ripristinatorie, DEMURO, (2022b), pp. 5 s.

²⁰² V. diffusamente *supra*, par. 3.3.

²⁰³ In tema si rinvia integralmente, per esigenze di sintesi, a OMODEI (2022), pp. 6-10, e a VISCONTI A. (2023a), pp. 244-245, 294-295 e 355-358. L'attuale stallo del progetto di codificazione dei crimini internazionali (la relativa Commissione, nominata con Decreto del Ministero della Giustizia del 22 marzo 2022, ha concluso i suoi lavori il 24 maggio 2022: cfr. [Relazione conclusiva](#) del 20 giugno 2022 e relativo *Allegato*, disponibili sul sito [www.giustizia.it](#)) non permette, allo stato, di intravedere prossime soluzioni al problema in parola.

²⁰⁴ Per maggiori dettagli, e tutti gli opportuni ulteriori riferimenti, in materia di appropriazione indebita di beni culturali si rinvia a DEMURO, (2022b), p. 10; NATALINI (2022c), p. 35; SANTORO (2022), p. 877; RAMACCI L. (2022), pp. 113-115; DE MARZO (2022), p. 130; TROYER e TETTAMANTI (2022a), pp. 297-298; VISCONTI A. (2023a), pp. 246-248.

²⁰⁵ Cfr. C. Cost., 22 marzo 2024, n. 46.

il problema²⁰⁶ di un massimo edittale, e di una pena pecuniaria, ancora sensibilmente più severi di quelli oggi previsti per la corrispondente fattispecie speciale, di natura plurioffensiva, e in cui l'interesse principalmente tutelato, a differenza del patrimonio, ha natura collettiva e rilievo costituzionale primario, in sé e nei suoi rapporti con quest'ultimo. Un quadro ulteriormente peggiorato dalla complessa interazione tra art. 518 *ter* c.p., come potenzialmente aggravato *ex* art. 518 *sexiesdecies*, co. 1, n. 3) c.p. (reato commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali), e art. 314, co. 1 c.p.²⁰⁷, che, a seconda dell'orientamento interpretativo che dovesse prevalere nella prassi, potrebbe paradossalmente portare, ove un caso analogo al 'sacco' della Biblioteca dei Girolamini²⁰⁸ si presentasse oggi, a un trattamento sanzionatorio *meno* severo, per il pubblico ufficiale 'infedele', di quello applicabile prima del 2022.

Per non parlare dell'uso – in questo caso effettivamente problematico – della sola locuzione 'beni culturali' nelle fattispecie di importazione illecita di cui all'art. 518 *decies* c.p.²⁰⁹ e, ancor peggio, di falsificazione in scrittura privata di cui all'art. 518 *octies* c.p.²¹⁰, entrambe volte a tutelare, più ampiamente, la trasparenza e correttezza dei traffici nel mercato transnazionale dell'arte e delle antichità, oltre che, nel primo caso, il patrimonio culturale (non solo nazionale, bensì) dell'intera umanità, in prospettiva solidaristica e di cooperazione internazionale. Infatti, in ragione della sua proiezione transnazionale e della sua diretta derivazione da obblighi di criminalizzazione pattiziamente assunti, almeno la prima tra le due fattispecie richiamate può essere estesa, con un certo sforzo interpretativo (che però si può forse sostenere non travalichi in analogia *in malam partem*), a ricomprendere anche l'introduzione nel nostro Paese di *res* di illecita provenienza che rientrino nella definizione di cui all'art. 2 della Convenzione CoE 2017, e che dunque siano 'beni culturali' in senso formale non solo ai sensi della legislazione italiana, ma anche ai sensi di quella del diverso Stato di origine²¹¹. Tuttavia, simili sforzi esegutici di tipo 'ortopedico', ove applicati all'art. 518 *octies* c.p., la cui dimensione è squisitamente interna, si porrebbero, per le ragioni sopra diffusamente illustrate²¹², in conflitto frontale col principio costituzionale di legalità.

Necessaria, semplice e indolore sarebbe quindi stata un'integrazione del testo della disposizione in esame, attraverso la quale affiancare, alle scritture private relative a «beni culturali mobili», quelle inerenti a «oper[e] di pittura, scultura o grafica», nonché a «oggett[i] di antichità o di interesse storico o archeologico», sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 518 *quaterdecies* c.p.²¹³, il quale, reprimendo le varie attività legate alla contraffazione di tali *res*, risulta accomunato al delitto di falsificazione di *provenance documentation* da una precipua finalità di 'igiene' del mercato dell'arte e delle antichità²¹⁴. O, in alternativa, onde salvare un netto e inequivoco discrimine tra alterazioni documentali relative a beni contraffatti, di cui a nn. 3) e 4) dell'art. 518 *quaterdecies* c.p., e alterazioni documentali relative a beni autentici, finalizzate a farne apparire lecita la provenienza, di cui all'art. 518 *octies* c.p., integrando quest'ultimo con il riferimento delle scritture private, oggetto materiale della condotta criminosa, a «cose [mobili] di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o

²⁰⁶ Tempestivamente segnalato in dottrina: v. gli Autori citati *supra*, nota 204.

²⁰⁷ Altro problema tempestivamente segnalato in dottrina: cfr. in particolare DEMURO (2022b), p. 19, e VISCONTI A. (2023a), pp. 247 s.

²⁰⁸ Come si ricorderà, la sistematica spoliazione della storica biblioteca napoletana, venuta alla luce dopo anni di indisturbato 'saccheggio', si è conclusa con la condanna dell'ex direttore, Marino Massimo De Caro, e di altri coimputati, per il delitto di peculato *ex* art. 314 c.p. La sentenza di primo grado (Trib. Napoli, Uff. GIP, 15 marzo 2013) è reperibile su *Dir. pen. cont.*, 23 luglio 2013, in *archiviadpc.dirittopenaleuomo.org*; cfr. inoltre C. pen., VI, 15 marzo 2013, n. 12385, brevemente annotata da A. PALMIERI in *Foro it.*, II, 11/2013, p. 653; e C. pen., VI, 8 maggio 2013, n. 19783, brevemente annotata da S. DI PAOLA, in *Foro it.*, II, 2/2014, p. 90.

²⁰⁹ Per maggiori dettagli sulla quale si rinvia, per tutti, a DEMURO (2022b), pp. 14-16; NATALINI (2022d), pp. 39-40; DE MARZO (2022), p. 131; RAMACCI L. (2022), p. 123; SANTORO (2022), pp. 879-880; TROYER e TETTAMANTI (2022a), p. 311; MORGANTE (2022), pp. 1382-1386; VISCONTI A. (2024a), pp. 1969-1971.

²¹⁰ Per maggiori dettagli sulla quale si rinvia, per tutti, a DEMURO (2022b), pp. 18-19; SANTORO (2022), pp. 877-878; RAMACCI L. (2022), pp. 120-121; TROYER e TETTAMANTI (2022a), pp. 307-308; MORGANTE (2022), pp. 1372-1376; VISCONTI A. (2024a), pp. 1960-1965.

²¹¹ Cfr. in particolare VISCONTI A. (2023a), p. 277 s., per un'illustrazione più dettagliata di questo punto.

²¹² V. par. 3.1.

²¹³ Il quale, unitamente al successivo art. 518 *quingiesdecies* c.p., riproduce, con variazioni inerenti solo al (più severo) trattamento sanzionatorio, i precedenti artt. 178 e 179 c.b.c., a loro volta ricalcati, con modifiche minori, sugli artt. 127 e 128 TU 1999, in cui erano state fatte confluire le disposizioni in materia per la prima volta introdotte con la l. 20 novembre 1971, n. 1062. Per maggiori dettagli sulle fattispecie di 'contraffazione artistica', e per tutti gli ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, si rinvia, *ex plurimis*, a LEMME (2001), *passim*; DEMURO (2002), pp. 171-177; DEMURO (2022b), p. 18 s.; CIPOLLA (2005), pp. 263-326; MORGANTE (2022), pp. 1393-1403; VISCONTI A. (2023a), pp. 165-218.

²¹⁴ Cfr. più diffusamente VISCONTI A. (2023a), pp. 167-169 e 298-303.

archivistico» (sulla falsariga dell'art. 518 *undecies* c.p.)²¹⁵.

In linea generale, uno dei maggiori pregi della riforma del 2022 è stato la presa di coscienza, manifestata dal legislatore interno probabilmente anche grazie agli input internazionali che hanno contribuito alla sua adozione, dei fondamentali profili economici che si intrecciano con (e per lo più motivano) le condotte lesive del patrimonio culturale, attraendone la regolamentazione, anche penale, sempre più verso strategie politico-criminali tipiche del contrasto ai *white-collar* e ai *corporate crimes*²¹⁶. Indici di tale svolta sono non solo l'inserimento di (quasi tutti)²¹⁷ i delitti del Titolo VIII *bis* c.p. tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti *ex* d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (artt. 25 *septiesdecies* e 25 *duodevices*), ma, ancor prima, l'introduzione di fattispecie *ad hoc* di ricettazione e, soprattutto, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni culturali di provenienza criminosa²¹⁸, quella del richiamato delitto di importazione illecita (opportunamente coordinato con queste ultime attraverso una clausola di riserva iniziale), la previsione di circostanze aggravanti, applicabili a tutti i delitti del Titolo, legate alla posizione fiduciaria e/o professionale ricoperta dall'autore del fatto (*ex* art. 518 *sexiesdecies*, co. 1, nn. 2 e 3 c.p.) e l'analoga previsione di sanzioni interdittive (*ex* art. 30 c.p.) e reputazionali (*ex* art. 36 c.p.) in caso gli stessi reati siano commessi «nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale» (ai sensi del secondo comma della stessa disposizione)²¹⁹. Nello stesso senso può essere letta l'introduzione della confisca per equivalente in relazione al prodotto o al profitto di qualsiasi reato previsto dal Titolo VIII *bis* (ai sensi dell'art. 518 *duodevices*, co. 3 c.p.)²²⁰.

Da questo punto di vista, un'altra importante 'occasione mancata' dalla l. n. 6/2024 è stata quella di intervenire sulla – attualmente del tutto insoddisfacente – disciplina amministrativa della documentazione di (autenticità e) provenienza da fornirsi all'acquirente di opere d'arte e oggetti di antichità. Senza che sia possibile soffermarci qui su una disamina dettagliata della questione, è ben noto come gli artt. 64 e (in relazione alle violazioni di questo) 164 c.b.c. risultino, a oggi, sostanzialmente disapplicati, portando a prassi commerciali a dir poco sciatte, per cui la consegna di una scarna dichiarazione del venditore sistematicamente sostituisce quella – prescritta in via principale – della relativa «documentazione»²²¹. Un problema totalmente ignorato dal legislatore del 2022, malgrado l'esempio virtuoso offerto, pochi anni prima, dall'adozione della nuova legislazione federale tedesca in materia di patrimonio culturale (*Kulturgutschutzgesetz* 2016)²²², in particolare agli artt. 40-48 e 84.1.2-4, ampiamente dedicati a positivizzare (e, in alcuni casi, presidiare con sanzioni) regole minime di *due diligence* (opportunamente differenziate tra operatori professionali del mercato e comuni cittadini) per la commercializzazione di beni culturali²²³. Esempio a cui si guarda con interesse a livello eu-

²¹⁵ Su cui v. *supra*, par. 3.1 e, per ulteriori riferimenti, nota 133.

²¹⁶ Cfr. più diffusamente VISCONTI A. (2023a), pp. 382-386.

²¹⁷ Il legislatore ha infatti, curiosamente, 'dimenticato' i delitti di impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518 *quingues* c.p.) e di autoriciclaggio di beni culturali (art. 518 *septies* c.p.). Va inoltre rilevato criticamente che, ai sensi dell'art. 25 *duodevices* d.lgs. n. 231/2001, i due reati presupposto per i quali è prevista la sanzione pecuniaria più severa – ossia riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518 *terdecies* c.p.), per il quale ultimo una realizzazione organizzativa appare, per altro, criminologicamente poco plausibile – e per i quali, soltanto, in caso di ente intrinsecamente criminoso, è prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, sono rimasti 'scoperti' sul fronte delle *ordinarie* sanzioni interdittive, certamente di più plausibile applicabilità, e previste per tutti gli altri reati presupposto di cui al Titolo VIII *bis* c.p. dall'art. 25 *septiesdecies*, co. 5 d.lgs. n. 231/2001. Particolarmente attenti ai profili 231, tra i primi commentatori, MANGIA e LAITEMPERGHER (2022); MARTIN (2023); TROYER e TETTAMANTI (2022a), in part. pp. 317 ss.; TROYER e TETTAMANTI (2022b), pp. 1174-1182; VISCONTI A. (2023a), pp. 211-216, 258-260, 293-294, 309-311, 327-330 e 373-375; PONZONI e DIMAGGIO (2023).

²¹⁸ Rispettivamente agli artt. 518 *quater*, 518 *quingues*, 518 *sexies* e 518 *septies* c.p. Per maggiori dettagli non si può in questa sede che limitarsi a rinviare, per tutti, a DEMURO (2022b), pp. 10-13; SANTORO (2022), p. 877; RAMACCI L. (2022), pp. 116-120; TROYER e TETTAMANTI (2022a), pp. 298-307; VISCONTI A. (2023a), pp. 311-326.

²¹⁹ Per maggiori dettagli circa la disposizione in oggetto cfr. in particolare DEMURO (2022b), p. 19; RAMACCI L. (2022), pp. 141-143; MORGANTE (2022), pp. 1403 s.; VISCONTI A. (2024a), pp. 2001-2003.

²²⁰ Per maggiori dettagli, e tutti gli opportuni ulteriori riferimenti, si rinvia a DEMURO (2022b), p. 21; SANTORO (2022), pp. 883-885; RAMACCI L. (2022), pp. 144-146; TROYER e TETTAMANTI (2022a), pp. 316 s.; MORGANTE (2022), pp. 1404-1406; VISCONTI A. (2024a), pp. 2004-2007.

²²¹ In tema si rinvia, per necessità di sintesi, *ex plurimis* a DE MARIA (2007a), p. 299; DE MARIA (2007b), pp. 675-681; DONATI A. (2015), pp. 987-1025; MILONE (2019), pp. 640-642; INVERNIZZI (2019), pp. 1433-1438; DELL'AVERSANA (2021), pp. 127-130; MELE (2022), pp. 75-82; VISCONTI A. (2023a), pp. 195-199 e 298-302. Si noti che l'art. 64 equipara alla posizione di chi esercita professionalmente il commercio di beni culturali quella di chi «abitualmente» vende tali oggetti, risultando così funzionale a coprire, ove correttamente applicata, anche l'ampia 'zona grigia' dei 'collezionisti-mercanti per hobby', restando esclusi dall'obbligo solo soggetti che in via *effettivamente* del tutto occasionale vendano opere d'arte o oggetti d'antichità (si pensi ad es. a chi erediti un dipinto e voglia monetizzarne il valore o a chi decida di disfarsi di un pezzo di antiquariato di sua proprietà).

²²² Circa la quale si rinvia ampiamente a BENNETT-SCHAAR (2019), pp. 349-356, e a PETERS (2019), pp. 95-108.

²²³ Cfr. anche, specificamente, FABEL (2016), pp. 237-246.

ropeo²²⁴, in un momento in cui la tradizionale debolezza della regolamentazione del mercato dell'arte e delle antichità²²⁵ è vista come sempre meno giustificabile²²⁶.

A fronte di tutto ciò, nella XIX Legislatura sembra, al contrario, essersi completamente smarrita, a livello interno, qualsiasi parvenza di coerenza delle politiche legislative in materia di patrimonio culturale. A iniziative orientate a una spiccata liberalizzazione del mercato, qual è il disegno di legge, attualmente pendente in Senato, in materia di esportazione di beni culturali²²⁷ (la cui eventuale approvazione avrebbe, come già avvenuto in modo assai più contenuto nel 2017²²⁸, ripercussioni mediate sulla portata delle fattispecie penali in materia), si affiancano, nell'arco di meno di dodici mesi, altalenanti prese di posizione – prima esasperatamente restrittive, in seguito (marginalmente) più 'liberali' – in materia di uso dell'immagine dei beni culturali in proprietà pubblica²²⁹.

²²⁴ Cfr. in particolare CAMPFENS (2023).

²²⁵ Sui molteplici fattori che rendono strutturalmente criminogeno questo mercato si rinvia, per esigenze di sintesi, oltre che agli ormai 'classici' MACKENZIE (2005), *passim*, e MACKENZIE and YATES (2016), pp. 70-86, anche a VISCONTI A. (2023a), pp. 142-158, per tutti gli ulteriori, opportuni riferimenti.

²²⁶ Cfr. da ultimo COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Conclusions on the Fight against Trafficking in Cultural Goods*, 8 June 2023, doc. n. 10249/23, disponibile su data.consilium.europa.eu.

²²⁷ Cfr. AS. 762 (*Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d'arte*). In estrema sintesi, il d.d.l. in questione prevede un generale innalzamento delle soglie di valore al di sotto delle quali non è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per l'esportazione permanente fuori dai confini nazionali, soglie che vengono portate a coincidere con quelle del Reg. CE 116/2009, in materia di esportazione di beni culturali fuori dai confini dell'Unione Europea. Inoltre, viene eliminata ogni distinzione di disciplina per i beni di rilevanza eccezionale per la completezza e integrità del patrimonio culturale nazionale, come pure per fotografie, auto d'epoca e strumenti di rilievo per la storia della scienza e della tecnica, elevando indistintamente per tutti i beni culturali a settant'anni la soglia di vetustà al di sotto della quale non è, del pari, necessario richiedere il rilascio di un attestato di libera circolazione. Infine, si prevede l'introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso, ove l'Ufficio Esportazione adito non risponda entro sessanta giorni alla richiesta di attestato di libera circolazione. Meccanismo altamente discutibile, ove si consideri la cronica carenza di organico delle Soprintendenze, e la regolare necessità di avvalersi del parere di esperti esterni per la valutazione di oggetti appartenenti a categorie 'di nicchia' o, comunque, rispetto ai quali non sussista una specifica competenza interna, per tacere della prassi, già oggi diffusa, di presentare per l'esportazione il bene presso l'ufficio territoriale di cui si presuma la maggior disponibilità (magari proprio per la mancanza di specifico *expertise*) ad autorizzarla; prassi che potrebbe facilmente essere sfruttata per sovraccaricare sistematicamente alcuni uffici, in modo da 'garantirsi' la maturazione di un silenzio-assenso all'esportazione. Problema che la relazione di accompagnamento non prende in considerazione, valorizzando, in linea generale, quale rimedio a eventuali esportazioni 'nocive', il diritto di annullamento in autotutela del provvedimento, ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241. Posizione che, sul fronte pratico, non tiene conto della difficoltà di recuperare beni che abbiano ormai lasciato il territorio nazionale e, su quello giuridico, pare ignorare le prese di posizione in materia del Consiglio di Stato (il quale ha, tra l'altro, seppur in una pronuncia isolata, anche ritenuto la natura perentoria dell'attuale termine di quaranta giorni, decorso il quale si formerebbe, ad avviso del collegio, un provvedimento tacito di assenso, sebbene poco utile al richiedente, data la necessità di esibire, all'atto dell'esportazione, il documento standard che attesta formalmente la libera circolazione del bene). Con la sentenza della VI sezione del 22 giugno 2007, n. 3487, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che «l'esercizio del potere di annullamento di ufficio non può fondarsi su un mero ripensamento [...], tipico del diverso potere di revoca, ma deve evidenziare tipici profili di illegittimità (ad es., difetto di istruttoria o travisamento dei fatti). [...] Non è sufficiente ribadire l'interesse nazionale del dipinto, che di per sé non implica alcun profilo di illegittimità dell'autorizzazione». Inoltre, sempre il Consiglio di Stato (sez. VI, 21 novembre 2023, n. 9962) ha recentemente evidenziato come la mera presentazione del bene in stato conservativo non ottimale, e/o accompagnato da informazioni incomplete (laddove le informazioni omesse rientrino in campi a compilazione facoltativa nel formulario di richiesta), non è sufficiente a integrare una 'falsa rappresentazione' (*ex art. 21 nonies*, co 2 bis, l. n. 241/1990) all'Ufficio Esportazione, il quale, ove trascuri, o si riveli incapace, di effettuare un apprezzamento accurato e competente del bene, non potrà far ricadere le conseguenze negative della propria incapacità sul privato che abbia fatto legittimo affidamento sul provvedimento autorizzativo così rilasciato; provvedimento per l'annullamento del quale vale dunque il rigido termine di dodici mesi dalla sua emanazione di cui al co. 1 dell'art. 21 *nonies* l. n. 241/1990.

²²⁸ Quando la l. 4 agosto 2017, n. 24, ha innalzato la soglia di vetustà, al di sopra della quale si rende necessaria la richiesta di attestato di libera circolazione, da cinquanta a settant'anni dall'esecuzione dell'opera (il cui autore sia deceduto), contestualmente introducendo un'inedita soglia di valore – pari a 13.500 Euro – al di sotto della quale, con poche specifiche eccezioni, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione di libera esportabilità. Oltre a molti degli Autori citati *supra*, nota 133, si vedano specificamente sul punto C. pen. 8 marzo 2018, n. 10468/2018, cit., annotata da MASSARO (2018), pp. 111 ss., e Cass. p. n. 25343/2023, cit.

²²⁹ Per i quali, come è noto, gli artt. 107 e 108 c.b.c. prevedono attualmente che spetti all'autorità pubblica che li ha in custodia autorizzarne la riproduzione e fissare i relativi canoni di concessione (canoni non dovuti in caso di uso personale, motivi di studio, ricerca e simili, o riproduzione a fini di valorizzazione, purché attuata senza fine di lucro). Così, al D.M. 11 aprile 2023, n. 161 (*Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*), che aveva introdotto, oltre a canoni minimi per le riproduzioni effettuate a scopo di lucro, anche delle tariffe unitarie minime di rimborso spese per le riproduzioni libere non a fine di lucro richieste all'amministrazione, è seguito, a meno di un anno di distanza, il D.M. 21 marzo 2024, n. 108, il quale ha segnato una parziale 'marcia indietro', escludendo la necessità di rimborso in assenza di costi vivi sostenuti *ex novo* dall'ente e introducendo un lungo elenco di specificazioni relative a riproduzioni che, pur eventualmente divulgate non gratuitamente, possono essere qualificate come finalizzate a studio, ricerca, divulgazione e didattica, e come tali escluse dal pagamento di un canone. Tale rigorosa disciplina italiana, riaffermata anche di recente, nel noto caso Ravensburger (relativo alla riproduzione dell'*Uomo Vitruviano* di Leonardo, a scopo commerciale, quale soggetto di un puzzle venduto in tutto il mondo) dai giudici nazionali (Trib. Venezia, sentenza 24 ottobre 2022), e la cui applicabilità fuori dai confini domestici è stata, per altro, altrettanto recentemente rigettata dalle corti tedesche (Trib. Stoccarda, 14 marzo 2024, n. 17 O 247/22), è da sempre al centro di polemiche, sia per i dubbi di reale compatibilità con le eccezioni ammesse dalla Dir. CE 2006/116 in materia di durata della protezione del diritto d'autore, sia, più in generale, in rapporto alla sua reale funzionalità alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. In tema si rinvia, *ex plurimis*, a CORTESE (2007), pp. 423-428; VENTIMIGLIA (2019), pp. 974-1005; BARTOLINI (2023), pp. 138-145; KURKANI (2023), pp. 146-159; CAPONIGIRI (2023), pp. 160-178; CROCE (2023), pp. 179-201.

Se una vaga linea di tendenza si può desumere da cotanto ondeggiare, essa sembra piuttosto orientata a ‘calcare la mano’ su forme di criminalità marginali, e certamente non in ‘colletto bianco’, atte a ledere o porre in pericolo (il sostrato materiale di) *puntuali* beni culturali, e – per converso – ad alleggerire il peso della regolamentazione pubblica gravante sugli operatori del mercato dell’arte e delle antichità²³⁰, aprendo potenzialmente la via a depauperamenti ben più *sistematici* e di larga portata del patrimonio culturale nazionale nel suo complesso.

Un approccio che, almeno a parere di chi scrive, non appare molto razionale – e, soprattutto, sembra alquanto incoerente rispetto alla dichiarata finalità di proteggere ‘senza se e senza ma’ i nostri beni culturali da *qualsiasi* forma di aggressione, che starebbe alla base delle severe disposizioni introdotte con la l. n. 6/2024. Date queste premesse, si può solo auspicare che, in un futuro più o meno prossimo, il legislatore ‘ritrovi la strada’ verso un approccio più sistematico, e meglio orientato a fenomeni criminosi di reale e consistente lesività, alla regolamentazione dei beni culturali e – premessa fondamentale per qualsiasi intervento che voglia mirare all’effettiva prevenzione di danni alla nostra eredità storico-artistica – del loro *mercato*.

Bibliografia

AA.VV. (2016): “La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista”, *Diritto penale contemporaneo*, 21 dicembre 2016, pp. 1-44, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*

AINIS, Michele, e FIORILLO, Mario (2015): *L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, 3za ed. (Milano, Giuffrè)

ALBAMONTE, Adalberto (1976): “In tema di tutela penale delle bellezze naturali”, *Rivista penale*, 5, pp. 608-611

ALESSANDRI, Alberto (2014): “Prime riflessioni sulla decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguardo alla disciplina italiana degli abusi di mercato”, *Giurisprudenza commerciale*, 5, pp. 855-875

ALIBRANDI, Tommaso, e FERRI, Paolo Giorgio (2001): *I beni culturali e ambientali* (Milano, Giuffrè)

ALTERIO, Mariano (2021): “Individuazione e regime giuridico dei beni culturali”, in CABIDDU, Maria Agostina, e GRASSO, Nicola (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, 3ª ed. (Torino, Giappichelli), pp. 33-54

AMARELLI, Giuseppe (2022): “Proporzionalità della pena e sanzioni amministrative-punitive: l’opinabile declaratoria di incostituzionalità a ‘versi sciolti’ della cornice editale degli atti indecenti ex art. 726 c.p.”, *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 982-994

AMATI, Enrico (2019): “Confisca ‘amministrativa’ negli abusi di mercato limitata al solo profitto e persistenti criticità della confisca penale”, *Giurisprudenza commerciale*, 6, pp. 1293-1303

AMATUCCI, Fabrizio (2017): “Doppio binario e ‘connessione sufficiente’ tra procedimento tributario e penale”, *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 2, pp. 271-284

AMOROSINO, Sandro (2012): “Vincoli archeologici e zone di interesse archeologico: distinzioni sostanziali e discipline giuridiche complementari”, *Rivista giuridica dell’urbanistica*, 4, pp. 634-647

²³⁰ Secondo un per altro ben noto modello di ‘doppio standard’ nella prevenzione e repressione, rispettivamente, dei crimini comuni, da un lato, e dei crimini ‘dei colletti bianchi’, dall’altro: cfr. per tutti FORTI (2009), pp. 189 ss., anche per ulteriori, numerosi riferimenti.

ANASTASIA, Stefano, ANSELMi Manuel, e FALCINELLI, Daniela (2020): *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, 2da ed. (Padova, Wolters Kluwer)

ANDENAES, Johannes (1980): “La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell’irrogazione e dell’esecuzione della pena”, in ROMANO, Mario, e STELLA, Federico (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati* (Bologna, Il Mulino), pp. 33-48

ANGIOLINI, Giulia (2022): “*Ne bis in idem*. Una declaratoria di incostituzionalità dell’art. 649 c.p.p. che invoca un intervento legislativo”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1329-1333

ANTOLISEI, Francesco, e CONTI, Luigi (2000): *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, 13ma ed. (Milano, Giuffrè)

ANTONUCCI, Ermes (2022): “La norma anti-rave? Un caso di analfabetismo legislativo”. Parla Tullio Padovani”, *Il Foglio*, 1 novembre

ANTUNES, George, and HUNT, A. Lee (1973): “The Impact of Certainty and Severity of Punishment on Levels of Crime in American States: An Extended Analysis”, *Journal of Criminal Law & Criminology*, 64(4), pp. 486-493

ASTONE, Francesco (2019): commento all’Art. 50, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 531-536

ATTILI, Valeria (2015): “I delitti di danneggiamento”, in VIGANÒ Francesco, e PIERGALLINI Carlo (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, 2da ed. (Torino, Giappichelli), pp. 593-638

AYRES, Ian, and BRAITHWAITE, John (1992): *Responsive Regulation. Transcending the Deregulation Debate* (New York-Oxford, Oxford University Press)

AZZALI, Giampiero (1977): “Profili in tema di esportazione di opere d’arte”, in AA.Vv., *La tutela penale del patrimonio artistico* (Milano, Giuffrè), pp. 111-129

BAFFA, Giulio (2019): “L’illecita esportazione del *Ritratto di Isabella d’Este*. Considerazioni sull’interesse giuridico tutelato dall’art. 174 d.lg. n. 42 del 2004”, *Cassazione penale*, 9, pp. 3317-3325

BARATTA, Alessandro (1990), “Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale. Lineamenti di una teoria del bene giuridico”, in AA.Vv., *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, vol. II (Milano, Giuffrè), pp. 19-49

BARAZZETTA, Aurelio (2024a): commento all’Art. 635, in FORTI, Gabrio, RIONDATO, Silvio, e SEMINARA, Sergio (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, 7ma ed. (Padova, CEDAM), pp. 2662-2669

BARAZZETTA, Aurelio (2024b): commento all’Art. 639, in FORTI, Gabrio, RIONDATO, Silvio, e SEMINARA, Sergio (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, 7ma ed. (Padova, CEDAM), pp. 2683-2686

BARLETTA, Andrea (2019): commento all’Art. 12, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 148-166

BARNUM, Timoty C., and LOGAN Michael K. (2024): “Radicalized Environmental Extremism and Situational Decision Making”, *Journal of Research in Crime & Delinquency*, 61(3), pp. 406-444

BARONI Massimiliano, e BONDI Giammarco (2023): “Il caso del ‘Banksy veneziano’. La *street art* come modello culturale tra opere illecite e imbrattamento”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1576-1606

BARTOLI, Roberto (2023): “A proposito delle recenti proposte di riforma contro l'imbrattamento di beni comuni e culturali”, *Sistema penale*, 7 giugno, in www.sistemapenale.it

BARTOLINI, Antonio (2023): “Quale tutela per il diritto all'immagine dei beni culturali? (riflessioni sui casi dell'*Uomo Vitruviano* di Leonardo da Vinci e del *David* di Michelangelo)”, *Aedon*, 2, pp. 138-145, DOI: 10.7390/108951

BASSIOUNI, M. Cherif (2008): “Perspectives on International Terrorism”, in BASSIOUNI, M. Cherif (ed.), *International Criminal Law*, 3rd edn., vol. I, *Sources, Subjects, and Contents* (Leiden, Brill), pp. 697-750

BATTARINO, Giuseppe, e PALOMBA, Annalisa (2021): “Le sanzioni”, in CABIDDU, Maria Agostina, e GRASSO, Nicola (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Torino, Giappichelli), pp. 271-301

BATTISTONI, Riccardo (2022): “Un'altra conferma del superamento del '*tertium comparationis*' e delle rime obbligate: C. Cost. 14.4.2022 n. 95”, *La legislazione penale*, 7 settembre, pp. 1-17, in www.lalegislazionepenale.eu

BAUMAN, Zygmunt (2000): “Social Issues of Law and Order”, *British Journal of Criminology*, 40(2), pp. 205-221

BENNETT-SCHAAR, Silvan (2019): “A Prowl through the New German Cultural Property Legislation”, *Art Antiquity & Law*, 24(4), pp. 349-356

BIECZYŃSKI, Mateusz Maria (2017): “The Nicosia Convention 2017: A New International Instrument Regarding Criminal Offences against Cultural Property”, *Santander Art & Culture Law Review*, 3(2), pp. 255-274

BINDI, Elena, e PISANESCHI, Andrea (2018): “La Corte di Giustizia: il doppio binario nei reati di ‘market abuse’ è illegittimo e l'art. 50 della Carta europea dei diritti fondamentali è norma direttamente applicabile”, *Osservatorio AIC*, 2, pp. 1-19, in www.osservatorioaic.it

BISORI, Luca (2005): “La riforma della tutela penale del paesaggio”, *Urbanistica e appalti*, 5, pp. 501-514

BLAKE, Janet (2015): *International Cultural Heritage Law* (Oxford-New York, Oxford University Press)

BLAKE, Janet (2024): “Article 1 of the 1970 UNESCO Convention: Definition of ‘Cultural Property’”, in VRDOLJAK, Ana Filipa, JAKUBOWSKI, Andrzej, and CHECHI, Alessandro (eds.), *The 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions on Stolen or Illegally Transferred Cultural Property. A Commentary* (Oxford-New York, Oxford University Press), pp. 53-65

BONCOMPAGNI, Federico (2019): “*Ne bis in idem*: anche la Cassazione può valutare la proporzionalità del cumulo sanzionatorio”, *Diritto penale e processo*, 3, pp. 398-406

BONINI, Sergio (2018): *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico* (Trento, Università degli Studi di Trento)

BONOMI, Andrea (2022): “Sanzioni amministrative ‘di seconda generazione’, principio di proporzione, diritti fondamentali”, *Federalismi.it*, 5, pp. 1-31, in www.federalismi.it

BORIO DI TIGLIOLE, Roberto (2018): *La legislazione italiana dei beni culturali. Con particolare riferimento ai beni culturali ecclesiastici* (Milano, Giuffrè)

BOSCOLO, Emanuele (2019): commento all'Art. 51, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 536-540

BOSSLER, Adam M. (2019): "Perceived Formal and Informal Sanctions on the Willingness to Commit Cyber Attacks against Domestic and Foreign Targets", *Journal of Crime & Justice*, 42(5), pp. 599-615

BRAITHWAITE, John (1982): "Enforced Self-Regulation: A New Strategy for Corporate Crime Control", *Michigan Law Review*, 80(7), pp. 1466-1507

BRAITHWAITE, John (1990): "Convergence in Models of Regulatory Strategy", *Current Issues in Criminal Justice*, 2(1), pp. 59-65

BRANCATI, Maria Giovanna (2022): "La pena proporzionata: viaggio tra legalità ed equità a partire dalla sentenza C-205/20", *Archivio penale*, 2, pp. 1-28, in *archiviopenale.it*

BRANDI, Cesare (2000): *Teoria del restauro* (Torino, Einaudi)

BRESCIANI, Pier Francesco (2022): "Contro le pene eccessive: al rimedio costituzionale si aggiunge la disapplicazione europea", *Quaderni costituzionali*, 3, pp. 637-641

CAMMELLI, Marco (2004): *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: dall'analisi all'applicazione*, *Aedon*, 2, DOI: 10.7390/15094

CAMMELLI, Marco (2017): "Il diritto del patrimonio culturale: una introduzione", in BARBATI, Carla, CAMMELLI, Marco, CASINI, Lorenzo, PIPERATA, Giuseppe, e SCIULLO, Girolamo, *Diritto del patrimonio culturale* (Bologna, Il Mulino), pp. 11-30

CAMPFENS, Evelien (2023): *Cross-Border Claims to Looted Art*, study requested by the JURI Committee of the European Parliament, October in *www.europarl.europa.eu*

CAPONIGIRI, Felicia (2023): "Serious Artistic Interest in Michelangelo's David in Florida and in Florence: A Tale of Art & Cultural Property between Two Places", *Aedon*, 2, pp. 160-178, DOI: 10.7390/108953

CAROTA, Domenico (1987): *Mancata notifica del vincolo amministrativo e reato di esportazione abusiva di cose d'arte*, *Foro italiano*, II, 11, pp. 644-647

CARPENTIERI, Paolo (2013): "La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali", in MANACORDA, Stefano, e VISCONTI, Arianna (a cura di), *Beni culturali e sistema penale* (Milano, Vita e Pensiero), pp. 31-54

CARSON, Jennifer Varriale (2014): "Counterterrorism and Radical Eco-Groups: A Context for Exploring the Series Hazard Model", *Journal of Quantitative Criminology*, 30(9), pp. 485-504

CARSON, Jennifer Varriale, DUGAN, Laura, and YANG, Sue-Ming (2020): "A Comprehensive Application of Rational Choice Theory: How Costs Imposed by, and Benefits Derived from, the U.S. Federal Government Affect Incidents Perpetrated by the Radical Eco-Movement", in *Journal of Quantitative Criminology*, 36(3), pp. 701-724

CASINI, Lorenzo (2012): "Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali", *Aedon*, 1-2, DOI: 10.7390/37875

CASINI, Lorenzo (2017): "Valorizzazione e gestione", in BARBATI, Carla, CAMMELLI, Marco, CASINI, Lorenzo, PIPERATA, Giuseppe, e SCIULLO, Girolamo, *Diritto del patrimonio culturale* (Bologna, Il Mulino), pp. 191-241

- CASSESE, Sabino (1998): “I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione”, *Giornale di diritto amministrativo*, 7, pp. 673-675
- CASSIBA, Fabio (2017): “*Ne bis in idem* e procedimenti paralleli”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 351-353
- CERBO, Pasquale (2007a): commento agli Artt. 160-161, in CAMMELLI, Marco (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio* (Bologna, Il Mulino), pp. 653-667
- CERBO, Pasquale (2007b): commento all’Art. 167, in CAMMELLI, Marco (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio* (Bologna, Il Mulino), pp. 684-695
- CIPOLLA, Pierluigi (2005): “La repressione penale della falsificazione delle opere d’arte”, in MANNA, Adelmo (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali* (Milano, Giuffrè), pp. 263-326
- CIPOLLA, Pierluigi (2008): “Rapporti tra impossessamento di beni culturali e ricerche archeologiche clandestine, nella tematica del concorso di norme”, *Cassazione penale*, 10, pp. 3795-3812
- CIPOLLA, Pierluigi (2022): commento all’Art. 733, in LATTANZI, Giorgio, e LUPO, Ernesto (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, VI, *Le contravvenzioni* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 369-381
- CODINI, Ennio (2007): commenti agli Artt. 50-51, in CAMMELLI, Marco (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio* (Bologna, Il Mulino), pp. 239-244
- COLOMBO, Davide (2023a): “Osservazioni in tema di furto di beni culturali”, *Aedon*, 1/2023, pp. 68-81, DOI: 10.7390/108084
- COLOMBO, Davide (2023b): “La ‘culturalità’ del bene nei reati contro il patrimonio culturale. Anche dopo la riforma la Cassazione accoglie la tesi ‘sostanzialistica’”, *Sistema penale*, 11, pp. 109-117
- CONSULICH, Federico (2016): “Materia penale e controllo costituzionale ‘ragionevole’: il caso dell’abuso paesaggistico”, *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 579-590
- CORSINI, Paolo (2022): “Populismo”, in FORMIGONI Guido, e CAIMI, Luciano (a cura di), *Dizionario di politica. Le nuove parole* (Brescia, Scholé), pp. 344-353
- CORTESE, Wanda (2007): commenti agli Artt. 107-108, in CAMMELLI, Marco (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio* (Bologna, Il Mulino), pp. 423-428
- COSTALUNGI, Diletta (2011a): “Danneggiamento”, in CADOPPI, Alberto, CANESTRARI, Stefano, MANNA, Adelmo, e PAPA, Michele (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, X, *I delitti contro il patrimonio* (Torino, UTET), pp. 407-436
- COSTALUNGI, Diletta (2011b): “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”, in CADOPPI, Alberto, CANESTRARI, Stefano, MANNA, Adelmo, e PAPA, Michele (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, X, *I delitti contro il patrimonio* (Torino, UTET), pp. 493-503
- CROCE, Margherita (2023): “La digitalizzazione delle collezioni museali. Stato dell’arte e prospettive”, *Aedon*, 2, pp. 179-201, DOI: 10.7390/108954
- CROSETTI, Alessandro (2014a): “I beni ‘demo-etno-antropologici’: origine e parabola di una categoria di beni culturali”, *Diritto e società*, 2, pp. 355-388

CROSETTI, Alessandro (2014b): “L’ordinamento dei beni paesaggistici”, in CROSETTI, Alessandro, VAIANO, Diego, *Beni culturali e paesaggistici*, 4ta ed. (Torino, Giappichelli), pp. 185-342

CURI, Francesca (1999): “Vandali o profeti: il fenomeno dei *writers* alla luce del codice penale”, *Foro ambrosiano*, 3, pp. 281-286

D’ACRÌ, Veneto (2006): “Il danneggiamento di beni culturali alla luce del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio: lineamenti di tutela penale ed aspetti problematici”, *Rivista penale*, 2, pp. 149-158

D’AGOSTINO, Luca (2018): “Dalla ‘vittoria di Nicosia’ alla ‘navetta’ legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali”, *Diritto penale contemporaneo*, 1, pp. 78-92, in *archiviopdc.dirittopenaleuomo.org*

DE AMICIS, Gaetano, e GAETA, Piero (2017): “Il confine di sabbia: la Corte EDU ancora di fronte al divieto del *ne bis in idem*”, *Cassazione penale*, 2, pp. 469-491

DE FRANCESCO, Giovannangelo (1981): “Osservazioni in tema di distruzione o deturpamento di bellezze naturali”, *Cassazione penale*, 10, pp. 1538-1539

DELL’AVERSANA, Fabio (2021): “La circolazione dei beni culturali”, in CABIDDU, Maria Agostina, e GRASSO, Nicola (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Torino, Giappichelli), pp. 113-131

DELLA VALENTINA, Jacopo (2022): “Il paradigma del *ne bis in idem* tra proporzionalità assorbente, rinnovata concezione processuale e *overlapping protection*”, *Sistema penale*, 24 novembre, pp. 1-30, in *www.sistemapenale.it*

DE MARIA, Filippo (2007a): commento all’Art. 64, in CAMMELLI, Marco (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio* (Bologna, Il Mulino), p. 299.

DE MARIA, Filippo (2007b): commento Art. 164, in CAMMELLI, Marco (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio* (Bologna, Il Mulino), pp. 675-681

DE MARZO, Giuseppe (2022): “La nuova disciplina in materia di reati contro il patrimonio culturale”, *Foro italiano*, V, 4/2022, pp. 125-136

DEMURRO, Gian Paolo (2002): *Beni culturali e tecniche di tutela penale* (Milano, Giuffrè)

DEMURRO, Gian Paolo (2004): “D.lgs. 22.1.2004 n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Premessa e commento alla Parte quarta”, *Legislazione penale*, 3, pp. 425-471

DEMURRO, Gian Paolo (2022a): “La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela”, *Sistema penale*, 2, pp. 5-28

DEMURRO, Gian Paolo (2022b): “I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis”, *Diritto penale contemporaneo – Riv. trim.*, 1/2022, pp. 1-26

DESANA, Eva R. (2020): “*Ne bis in idem* e *close connection*: recenti evoluzioni”, *Rivista trimestrale di diritto dell’economia*, 2, pp. 118-161

DI LELLO FINUOLI, Marina (2021): *La confisca ante delictum e il principio di proporzione* (Torino, Giappichelli)

DIOTALLEVI, Lorenzo (2011): “Opera d’arte e diritto al ‘mezzo’ in una sentenza del Tribunale di Milano”, *Giurisprudenza costituzionale*, 4, pp. 3283-3290

DODARO, Giandomenico (2016): “Illegittimità del delitto paesaggistico e sviluppi del controllo di proporzionalità”, *Giurisprudenza italiana*, 8-9, pp. 2001-2007

DOLCINI, Emilio (2002): “Il castigo sia moderato, ma certo”, in AA. Vv., *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. In ricordo di Adolfo Beria di Argentine* (Milano, Giuffrè), pp. 31-44

DONATI, Alessandra (2015): “Autenticità, *authenticité*, *authenticity* dell’opera d’arte. Diritto, mercato, prassi virtuose”, *Rivista di diritto civile*, 4, pp. 987-1025

DONINI, Massimo (2022): “Nuovi reati dettati dai media: è questo il primato della politica?”, *Il Riformista*, 6 novembre

EUSEBI, Luciano (1998): “Dibattiti sulle teorie della pena e ‘mediazione’”, in PICOTTI, Lorenzo (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile* (Padova, CEDAM), pp. 61-95

FABEL, Paul (2016): “Due Diligence Obligations in the New German Cultural Property Protection Act”, *Santander Art & Culture Law Rev.*, 2(2), pp. 237-246

FASANI, Fabio (2023): “Menare l’orso (marsicano) a Modena’. Una piccola sfida nella lotta al populismo penale”, *Sistema penale*, 10 ottobre, in www.sistemapenale.it

FERRAZZI, Christian (2019): commento agli Artt. 68-69, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 675-707

FERRAZZI, Sabrina (2023): *Riflessioni sul genus “bene culturale” in prospettiva comparata e internazionale* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane)

FERRI, Paolo Giorgio (2005): “Uscita o esportazione illecite”, in MANNA, Adelmo (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali* (Milano, Giuffrè), pp. 165-262

FERRUCCI, Nicoletta (2005): “Dal ‘Codice Urbani’ alla legge n. 308 del 2004: luci ed ombre sulla tutela del paesaggio”, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente*, 5/2005, pp. 277-281

FIANDACA, Giovanni (2013): “Populismo politico e populismo giudiziario”, *Criminalia*, 2013, pp. 95-121

FIANDACA, Giovanni, e MUSCO, Enzo (2015): *Diritto penale. Parte speciale*, II.2, *I delitti contro il patrimonio*, 7ma ed. (Bologna, Zanichelli)

FINCHAM, Derek (2019): “The Blood Antiquities Convention as a Paradigm for Cultural Property Crime Reduction”, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 37(2), pp. 299-336

IORE, Stefano (2023): “‘Rave party’. Lo stigma penale sulla controcultura giovanile”, *Diritto penale e processo*, 2, pp. 233-242

FISSE, Brent, and BRAITHWAITE, John (1993): *Corporations, Crime and Accountability* (Cambridge-New York, Cambridge University Press)

FLICK, Giovanni Maria, e NAPOLEONI, Valerio (2014): Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto? ‘Materia penale’, giusto processo e ‘ne bis in idem’ nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul ‘market abuse’, *Rivista AIC*, 3, pp. 1-13, in www.rivistaaic.it

FORREST, Craig (2010): *International Law and the Protection of Cultural Heritage* (Abingdon-New York, Routledge)

FORTE, Pierpaolo, e ROTA, Francesco (2019): commento all'Art. 142, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 1247-1281

FORTI, Gabrio (2000): *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale* (Milano, Cortina)

FORTI, Gabrio (2009): "Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. 'Doppio standard' e 'doppio vincolo' nella decisione di delinquere o di *blow the whistle*", in AA.Vv., *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro* (Milano, Giuffrè), pp. 173-226

FORTI, Gabrio (2018): *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi* (Milano, Vita e Pensiero)

FORTI, Gabrio, e DONATI, Gaia (2022): "Giustizialismo", in FORMIGONI, Guido, e CAIMI, Luciano (a cura di), *Dizionario di politica. Le nuove parole* (Brescia, Scholé), pp. 209-216

FRAENKEL-HAEBERLE, Cristina (2019): commento all'Art. 72, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 734-747

FRANCIONI, Francesco (2008): *The 1972 World Heritage Convention. A Commentary* (Oxford-New York, Oxford University Press)

FURNO, Erik (2019): commento agli Artt. 92-93, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 886-900

FUSCO, Alessia (2013): "Che fretta c'era?: le norme anti-rave nel primo decreto-legge del governo Meloni", *Quaderni costituzionali*, 1, pp. 159-162

FUSSEY, Pete (2011): An Economy of Choice? Terrorist Decision-Making and Criminological Rational Choice Theories Reconsidered, *Security Journal*, 24(1), pp. 85-99

GAETA, Piero (2014): "Grande Stevens c. Italia: il 'non detto' delle sentenze", *Quaderni costituzionali*, 3, pp. 740-743

GALLUCCIO, Alessandra (2018): "Ne bis in idem e reati tributari: la Consulta restituisce gli atti al giudice *a quo* perché tenga conto del mutamento giurisprudenziale intervenuto con la sentenza *A e B c. Norvegia*", *Diritto penale contemporaneo*, 3, in archiviiodpc.dirittopenaleuomo.org

GAMBARDELLA, Marco (2022): "La 'rava vox' del nuovo legislatore: il delitto di invasione per l'organizzazione di raduni illegali", *Discrimen*, 18 novembre, pp. 1-15, in discrimen.it

GARAPON, Antoine, e SALAS, Denis (1997): *La République pénalisée*, tr. it. *La repubblica penale* (Macerata, Liberilibri)

GARLAND, David (2004): *The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society*, tr. it. *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo* (Milano, Il Saggiatore)

GASPARINI, Lucia (2014): *Il patrimonio culturale immateriale. Riflessioni per un rinnovamento della teoria e della pratica sui beni culturali* (Milano, Vita e Pensiero)

GNEEZY, Uri, and RUSTICHINI, Aldo (2000): "A Fine Is a Price", *The Journal of Legal Studies*, 29(1), pp. 1-17

GUALDANI, Annalisa (2019): "I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia", *Aedon*, 1, DOI: 10.7390/93113

- GUIDI, Dario (2024): *Abuso di informazioni privilegiate. Modelli di configurazione dell'illecito e prospettive evolutive* (Torino, Giappichelli)
- GULLO, Nicola (2019): commento all'Art. 9, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 87-127
- IACOPINO, Annarita (2019): commento all'Art. 104, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 967-972
- IAGNEMMA, Caterina (2022): "I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva", *Archivio penale web*, 1, pp. 1-19, in *archiviopenale.it*
- INTERLANDI, Margherita, e NAPOLITANO, Cristiana (2021): "I beni paesaggistici", in CABBIDU, Maria Agostina, e GRASSO, Nicola (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Torino, Giappichelli), pp. 235-270
- INVERNIZZI, Roberto (2019): "Prelazione - Artt. 60-62", in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 604-636
- INVERNIZZI, Roberto (2019): commento all'Art. 164, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 1433-1438
- KURKANI, Klaudia (2023): "La riproduzione dei beni culturali: la tutela del bene alla prova della liberalizzazione della sua immagine", *Aedon*, 2, pp. 146-159, DOI: 10.7390/108952
- LA BARBERA, Rosario, e BOTTINO, Gabriele (2019): commento all'Art. 38, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 438-456
- LAFREE, Gary, and DUGAN, Laura (2009): "Research on Terrorism and Countering Terrorism", *Crime & Justice*, 38(1), pp. 413-477
- LAVARINI, Barbara (2014): "Corte Europea dei Diritti Umani e *ne bis in idem*: la crisi del 'doppio binario' sanzionatorio", *Diritto penale e processo*, 12, pp. 82-89
- LAZZARI, Chiara (2000): "L'art. 733 c.p., una norma priva di virtualità applicativa", *Cassazione penale*, 9, pp. 2257-2263
- LAZZERI, Francesco (2018): "La Corte costituzionale sulla perdurante rilevanza penale dei fatti di 'deturpamento e imbrattamento di cose altrui' (art. 639 c.p.)", in *Diritto penale contemporaneo*, 6/2018, pp. 237-244
- LEMME, Fabrizio (2001): *La contraffazione e alterazione d'opere d'arte nel diritto penale*, 2da ed. (Padova, CEDAM)
- LEONARDI, Roberto (2019): commento agli Artt. 73-74, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 748-762
- LIXINSKI, Lucas, and TZEVELEKOS, Vassilis P. (2020): "The World Heritage Convention and the Law of State Responsibility: Promises and Pitfalls", in CARSTENS, Anne-Marie, and VARNER, Elizabeth (eds.), *Intersections in International Cultural Heritage Law* (Oxford-New York, Oxford University Press), pp. 247-266

LONATI, Simone (2023): “Doppio binario e giurisprudenza europea”, *Rivista delle società*, 1, pp. 138-151

LOSENGO, Roberto, e MARINI, Elisa (2016): “La Corte Costituzionale sul delitto paesaggistico di cui all’art. 181, comma 1-bis d.lgs. n. 42/2004: l’effetto ‘riparatorio’ di un intervento ‘demolitorio’”, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 2, pp. 280-292

LUBRANO, Benedetta (2019): commento agli Artt. 88-89, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 847-869

MACI, Paolo (2021): *Fruizione e valorizzazione*, in CABIDDU, Maria Agostina, e GRASSO, Nicola (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Torino, Giappichelli), pp. 133-163

MACKENZIE, Simon (2005): *Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities* (Leicester, Institute of Art & Law)

MACKENZIE, Simon, and YATES, Donna (2016): “What Is Grey About the ‘Grey Market’ in Antiquities”, in BECKERT, Jens, and DEWEY, Matías (eds.), *The Architecture of Illegal Markets: Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy* (Oxford-New York, Oxford University Press), pp. 70-86

MAGLIA, Stefano, e SANTOLOCI, Maurizio (1993): “Le Sezioni Unite ‘rivoluzionano’ il sistema giudiziario sui vincoli paesaggistici-ambientali”, *Rivista penale*, 2, pp. 170-172

MAGNANI, Laura (2008): “Zone di interesse archeologico: procedimento di perimetrazione e competenze amministrative”, *Giurisprudenza di merito*, 11, pp. 2966-2972

MANACORDA, Stefano (2015): “La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma”, in AA.Vv., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale* (Milano, Giuffrè), pp. 3-28

MANES, Vittorio (2011): “La tutela penale”, in BARBATI, Carla, CAMMELLI, Marco, e SCIULLO Girolamo (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali* (Bologna, Il Mulino), pp. 289-313

MANES, Vittorio (2015): *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in AA.Vv., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale* (Milano, Giuffrè), pp. 83-109

MANGIA, Matteo, e LAITEMPERGHER, Nicolò (2022): “231 e nuovi reati contro il patrimonio culturale, le procedure per una compliance efficace”, *Il Sole 24 Ore Norme & Tributi Plus*, 1 aprile

MANTOVANI, Ferrando (1976): “Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 55-110

MANTOVANI, Ferrando (2016): *Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, 6ta ed. (Padova, CEDAM)

MARI, Giuseppina (2019): commento agli Artt. 169-176, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 1467-1510

MARINI, Francesco Saverio (2003): “L’incostituzionalità della disciplina degli “studi d’artista” tra irragionevolezza ed espropriazione non indennizzata”, *Giurisprudenza costituzionale*, 3, pp. 1429-1430

- MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio, e GATTA, Gian Luigi (2023): *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 12ma ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre)
- MARTIN, Francesco (2023): “La responsabilità dell’ente per reati contro il patrimonio culturale”, *Giurisprudenza penale web*, 3, pp. 1-12, in www.giurisprudenzapenale.com
- MARTINELLI, Marco (2019): commento all’Art. 54, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 557-563
- MASSARO, Antonella (2017): “Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive”, in BATTELLI, Ettore, CORTESE, Barbara, GEMMA, Andrea, e MASSARO, Antonella (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela* (Roma, Roma TrE-Press), pp. 186-192
- MASSARO, Antonella (2018): “Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017”, *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 111-128
- MELE, Silvio (2022): *La protezione del patrimonio culturale dalle aggressioni criminali. Il controllo commerciale e il tracciamento dei beni antiquari e d’arte* (Roma, Laurus Robuffo)
- MILONE, Alberta (2019): commento agli Artt. 63-64, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 636-642
- MITZMAN, Elena (2019): commento all’Art. 70, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 707-721
- MONGILLO, Vincenzo (2019): “Confisca proteiforme e nuove frontiere della ragionevolezza costituzionale. Il banco di prova degli abusi di mercato”, *Giurisprudenza costituzionale*, 6, pp. 3343-3359
- MORBIDELLI, Giuseppe (2019): commento agli Artt. 10-11, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 133-144
- MORGANTE, Gaetana (1998): “Nuove tecniche repressive nei confronti delle condotte di aggressione al patrimonio culturale”, *Legislazione penale*, 2-3, pp. 627-653
- MORGANTE, Gaetana (2007): “Beni culturali”, in PADOVANI, Tullio (a cura di), *Leggi penali complementari*, I (Milano, Giuffrè), pp. 56-93
- MORGANTE, Gaetana (2022): commenti agli Artt. 518 bis-518 undevicies, in LATTANZI, Giorgio, e LUPO, Ernesto (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, IV, Artt. 361-574 ter (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 1369-1402
- MOTTESE, Elisabetta (2020): *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La Convenzione di Nicosia del Consiglio d’Europa* (Torino, Giappichelli)
- MUCCIARELLI, Francesco (2018): “Illecito penale, illecito amministrativo e ne bis in idem: la Corte di Cassazione e i criteri di stretta connessione e di proporzionalità”, *Diritto penale contemporaneo*, 17 ottobre, in archivioldpc.dirittopenaleuomo.org
- MUCCIARELLI, Francesco (2020): “Le ricadute domestiche della giurisprudenza ‘europea’ sul ne bis in idem”, *Rivista trimestrale di diritto dell’economia*, 2, pp. 162-184

NAPOLEONI, Valerio (2022): commento all'Art. 707 *bis*, in LATTANZI, Giorgio, e LUPO, Ernesto (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, VI, *Le contravvenzioni* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 261-264

NATALINI, Aldo (2016): "L'irragionevolezza sanzionatoria del delitto paesaggistico non volumetrico", *Diritto agroalimentare*, 2, pp. 357-389

NATALINI, Aldo (2022a): "Riforma ipertrofica e casistica senza una norma definitoria", *Guida al diritto*, 13, pp. 27-31

NATALINI, Aldo (2022b): "Dal furto di reperti al saccheggio: innesti 'ortopedici' poco chiari", *Guida al diritto*, 13, pp. 32-33

NATALINI, Aldo (2022c): "Fino a sei anni di carcere e confische contro i guasti degli scavi clandestini", *Guida al diritto*, 13, pp. 34-38

NATALINI, Aldo (2022d): "Per i beni importati dall'estero colmato un vuoto normativo", *Guida al diritto*, 13, pp. 39-42

NATALINI, Aldo (2022e): "Attrezzature da 'tombaroli', il semplice possesso è reato", *Guida al diritto*, 13, pp. 43-44

NATALINI, Aldo (2022f): "Scatta l'operazione sotto copertura per scoprire il 'nuovo' riciclaggio", *Guida al diritto*, 13, pp. 45-47

NOTARO, Domenico (2018): commento all'Art. 170, in FAMIGLIETTI, Gianluca, e PIGNATELLI, Nicola (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 2da ed. (Molfetta, Nel Diritto Editore), pp. 1247-1256

O'KEEFE, Patrick J. (2007): *Commentary on the UNESCO 1970 Convention*, 2nd edn. (Leicester, Institute of Art & Law)

OMODEI, Riccardo Ercole (2021): "Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 975-1021

OMODEI, Riccardo Ercole (2022): "Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze normative e questioni aperte", *Lexambiente*, 2, pp. 1-26, in *lexambiente.it*

PACILEO, Vincenzo (2015): "*Ne bis in idem* e diritto sanzionatorio tributario", *Il nuovo diritto delle società*, 20, pp. 31-68

PADALINO MORICHINI, Andrea (2005): "La tutela penale dei beni paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004", in MANNA, Adelmo (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali* (Milano, Giuffrè), pp. 327-403

PALIERO, Carlo Enrico (2011): *Il principio di effettività nel diritto penale* (Napoli, Editoriale Scientifica)

PASTORI, Giorgio (2007): commento all'Art. 10, in CAMMELLI, Marco (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio* (Bologna, Il Mulino), pp. 97-104

PELISSERO, Marco (2017): "Concorso apparente di norme", in GROSSO, Carlo Federico, PELISSERO, Marco, PETRINI Davide, e PISA, Paolo, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2da ed. (Milano, Giuffrè), pp. 557-573

PELISSERO, Marco (2023), "Il principio di proporzionalità (non sproporzionalità) delle pene: recenti sviluppi e impatto anomalo delle fonti eurounitarie sul principio di legalità delle pene", *Diritto penale e processo*, 10, pp. 1359-1376

- PELLIGRA, Vittorio (2007): *I paradossi della fiducia. Scelte razionali e dinamiche interpersonali* (Bologna, Il Mulino)
- PEPE, Francesco (2018): “La Corte Costituzionale prende atto della metamorfosi del ‘ne bis in idem’ europeo: fine della storia?”, *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 520-529
- PERDONÒ, Giovanni Luca (2005): “L’uso illecito e le violazioni in materia di alienazione”, in MANNA, Adelmo (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali* (Milano, Giuffrè), pp. 81-121
- PERINI, Antonella (2019): commento agli Artt. 101-102, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 948-959
- PERINI, Chiara (2018): “Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale”, *La legislazione penale*, 19 febbraio, pp. 1-38, in www.la legislazione penale.eu
- PERRUCCIO, Andrea (2022): “Nicosia chiama, Italia risponde. I nuovi reati contro il patrimonio culturale, tra vincoli convenzionali, riserva di codice e vincoli di realtà”, *Lexambiente*, 3, pp. 1-22, in lexambiente.it
- PETERS, Robert (2019): “Preventing Trafficking in Cultural Property: Import and Export Provisions as Two Sides of the Same Coin”, *Santander Art & Culture Law Rev.*, 5(2), pp. 95-108
- PINNA, Marcella (2006): “La tutela del patrimonio paesaggistico ed ambientale ed il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice penale”, *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, II, 5, pp. 331-332
- PISTORIO, Giovanna (2019): commento agli Artt. 90-91, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 869-886
- PIOLETTI, Giovanni (1982): “Patrimonio artistico e storico nazionale (reati contro il)”, in *Enciclopedia del diritto*, XXXII (Milano, Giuffrè), pp. 386-419
- PIOLETTI, Giovanni (2006): “Considerazioni sull’obbligo di denuncia per il privato del trasferimento di beni culturali non notificati”, *Cassazione penale*, 1, pp. 49-54
- PIOLETTI, Giovanni (2007): commenti agli Artt. 169-176, in CAMMELLI, Marco (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio* (Bologna, Il Mulino), pp. 699-735
- PIPERATA, Giuseppe (2017): “Paesaggio”, in BARBATI, Carla, CAMMELLI, Marco, CASINI, Lorenzo, PIPERATA, Giuseppe, e SCIULLO, Girolamo, *Diritto del patrimonio culturale* (Bologna, Il Mulino), pp. 243-284
- PIRRI VALENTINI, Anna (2023): *Il controllo della circolazione internazionale delle opere d’arte* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre)
- PONZONI, Luca, e DIMAGGIO, Francesco (2023): “I reati contro il patrimonio culturale e l’aggiornamento dei Modelli 231”, *Giurisprudenza penale web*, 4, pp. 1-26, in www.giurisprudenzapenale.com
- PROVERA, Alessandro (2024): commento all’Art. 707 bis, in FORTI, Gabrio, RIONDATO, Silvio, e SEMINARA, Sergio (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, 7ma ed. (Padova, CEDAM), pp. 2971-2972
- PULITANÒ, Domenico (2013): “Populismi e penale. Sull’attuale situazione spirituale della giustizia penale”, *Criminalia*, pp. 123-146

- PULITANÒ, Domenico (2021): *Diritto penale*, 9na ed. (Torino, Giappichelli)
- PULITANÒ, Domenico (2022): “Penale party. L'avvio della nuova legislatura”, *Giurisprudenza penale web*, 11, pp. 1-6, in www.giurisprudenzapenale.com
- RAMACCI, Luca (2000): “Danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico”, *Il nuovo diritto*, 12, pp. 1100-1104
- RAMACCI, Luca (2022): “Primo rapido sguardo d'insieme sulla Legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale”, *Lexambiente*, 1, pp. 105-150, in lexambiente.it
- RECCHIA, Nicola (2021): “Principio di proporzione e sanzioni amministrative. Ancora un importante intervento della Corte Costituzionale”, *Giurisprudenza costituzionale*, 5, pp. 1942-1951
- RECCHIA, Nicola (2022a): “Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali”, *Aedon*, 2, pp. 90-96, DOI: 10.7390/106342
- RECCHIA, Nicola (2022b): “La proporzione sanzionatoria nella triangolazione tra giudici comuni, Corte Costituzionale e Corte di Giustizia”, *Quaderni costituzionali*, 4, pp. 871-898
- RESTA, Federica (2005): “Anticipazione e limiti della tutela penale in materia di “danneggiamento” di beni culturali”, in MANNA, Adelmo (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali* (Milano, Giuffrè), pp. 21-79
- RODES, Luca (2022): *L'illegittimità costituzionale della sanzione amministrativa pecuniaria per atti contrari alla pubblica decenza: dalla Consulta una nuova conferma dell'applicabilità del principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio anche agli illeciti amministrativi a carattere punitivo*, in *Sistema penale*, 30 maggio, in www.sistemapenale.it
- ROMÁN, Andrés (2002): “Reconstruction – from the Venice Charter to the Charter of Cracow 2000”, in AA.Vv., *Estrategias relativas al patrimonio cultural mundial. La salvaguarda en un mundo globalizado. Principios, practicas y perspectivas* (Madrid, Comité Nacional Español del ICOMOS), pp. 117-119
- ROMANELLI, Eliana (2022): “Opportunità di emersione del sommerso in materia di reati contro il patrimonio culturale: una proposta di misura premiale”, *Legislazione penale*, 27 giugno, pp. 1-47, in www.la legislazione penale.eu
- ROSSI, Roberto (2005): *La tutela penale dei beni culturali e paesaggistici* (Napoli, Sistemi Editoriali)
- ROTIGLIANO, Riccardo (2007): commento all'Art. 2, in CAMMELLI, Marco (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio* (Bologna, Il Mulino), pp. 58-60
- RUDONI, Ruggero (2022): “Il principio costituzionale di proporzionalità delle sanzioni punitive e l'incerta giustiziabilità delle sue violazioni”, *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 995-1003
- RUGA RIVA, Carlo (2016): “La Corte Costituzionale riscrive il delitto paesaggistico: “rime obbligate” o possibili dissonanze?”, *Diritto penale e processo*, 7, pp. 876-886
- RUGA RIVA, Carlo (2022): “La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i ‘rave party’ (e molto altro)”, *Sistema penale*, 3 novembre, in www.sistemapenale.it
- RUGA RIVA, Carlo (2023): “Indietro (quasi) tutta. Sulla nuova fattispecie di invasione di terreni o edifici altrui pericolosa per la salute o incolumità pubblica”, *Sistema penale*, 10 gennaio, in www.sistemapenale.it

SALVIANI, Francesca (2018): “Le valutazioni del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo”, *Cassazione penale*, 1, pp. 226-228

SANDULLI, Maria Alessandra, e MAGRÌ, Cristina (2019): commento agli Artt. 160-168, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 1415-1467

SANTORIELLO, Ciro (2014): “La sentenza *IFIL-Grande Stevens*, la giurisprudenza comunitaria sul divieto di punire più volte la medesima condotta e le conseguenze sulla responsabilità da reato degli enti collettivi”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, pp. 43-52

SANTORO, Ugo (2022): “La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022”, *Diritto penale e processo*, 7, pp. 872-886

SCIULLO, Girolamo (2007): commento all’Art. 181, in CAMMELLI, Marco (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio* (Bologna, Il Mulino), pp. 746-753

SCIULLO, Girolamo (2011): “Le funzioni”, in BARBATI, Carla, CAMMELLI, Marco, e SCIULLO, Girolamo (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali* (Bologna, Il Mulino), pp. 53-110

SCIULLO, Girolamo (2012): “I vincoli paesaggistici *ex lege*: origini e *ratio*”, *Aedon*, 1-2, DOI: 10.7390/37873

SCIULLO, Girolamo (2017a), “Patrimonio e beni”, in BARBATI, Carla, CAMMELLI, Marco, CASINI, Lorenzo, PIPERATA, Giuseppe, e SCIULLO, Girolamo, *Diritto del patrimonio culturale* (Bologna, Il Mulino), pp. 31-63

SCIULLO, Girolamo (2017b), “Tutela”, in BARBATI, Carla, CAMMELLI, Marco, CASINI, Lorenzo, PIPERATA, Giuseppe, e SCIULLO, Girolamo, *Diritto del patrimonio culturale* (Bologna, Il Mulino), pp. 170-176

SCOLETTA, Marco (2019a): “Legittimità in astratto e illegittimità in concreto del doppio binario punitivo in materia tributaria al cospetto del *ne bis in idem* europeo”, *Giurisprudenza costituzionale*, 5, pp. 2649-2659

SCOLETTA, Marco (2019b): “Abusi di mercato e *ne bis in idem*: il doppio binario (e la legalità della pena) alla mercé degli interpreti”, *Le società*, 5, pp. 533-546

SCOLETTA, Marco (2021): “Il principio di *ne bis in idem* e i modelli punitivi ‘a doppio binario’”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, pp. 180-204

SCOLETTA, Marco (2022): “Uno più uno anche a Roma può fare due: la illegittimità costituzionale del doppio binario punitivo in materia di diritto d’autore”, *Sistema penale*, 23 giugno, in www.sistemapenale.it

SCOLETTA, Marco (2023a): “Crisi e splendore del doppio binario. Vincoli di interpretazione conforme, profili di illegittimità costituzionale e aporie sistematiche nel vigente assetto punitivo degli illeciti tributari”, *Rivista di diritto tributario*, 1, pp. 1-44

SCOLETTA, Marco (2023b): *Idem crimen. Dal ‘fatto’ al ‘tipo’ nel concorso apparente di norme penali*, (Torino, Giappichelli)

SEMINARA, Sergio (2022): “Il divieto di *bis in idem*: un istituto inquieto”, *Diritto penale e processo*, 11, pp. 1381-1397

SEVERA, Francesco (2023): “La proporzionalità delle sanzioni amministrative nella giurisprudenza costituzionale: questioni di sostanza e questioni di processo”, *Consulta online*, 2, pp. 541-560, in giurcost.org

SEVERINI, Giuseppe (2014): “Immaterialità dei beni culturali?”, *Aedon*, 1, DOI: 10.7390/76265

SEVERINI, Giuseppe (2019): commento agli Artt. 1-2, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 3-37

SILVA, Chiara (2018): *Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti* (Torino, Giappichelli)

SILVESTRI, Pietro, e TRIPICCIÓN, Debora (2022): commento all'Art. 734, in LATTANZI, Giorgio, e LUPO, Ernesto (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, VI, *Le contravvenzioni* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 390-402

SIMEOLI, Dario (2022): “Le sanzioni amministrative ‘punitive’ tra diritto costituzionale ed europeo”, *Rivista della regolazione dei mercati*, 1, pp. 47-67

SIMONATI, Anna (2003): “La Corte costituzionale decide: via libera agli ‘sfratti’ degli studi d’artista. Riflessioni sulla sentenza n. 185/2003”, *Aedon*, 2, DOI: 10.7390/10037

SIMONATI, Anna (2019): commento agli Artt. 64 bis-67, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 642-675

SINISI, Martina (2019): commento agli Artt. 55-56, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 563-580

SOTIS, Carlo (2015): “La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de jure condendo”, in AA.Vv., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale* (Milano, Giuffrè), pp. 111-135

STAMATOUDI, Irini A. (2011): *Cultural Property Law and Restitution* (Cheltenham-Northampton, Edward Elgar)

TAMIOZZO, Raffaele (2014): *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici* (Milano, Giuffrè)

TAMIOZZO, Raffaele (2023): *Per la tutela del patrimonio culturale. Indagine storica e analisi critica della vigente normativa* (Roma, Gangemi Editore)

TANDA, Paolo (2019): commento all'Art. 181, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 1524-1554

TERRAGNO, Giuliana (2021): “Ritrovamenti e scoperte”, in CABIDDU, Maria Agostina, e GRASSO, Nicola (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Torino, Giappichelli), pp. 181-197

TOMASI, Laura (2021): “Nuove prospettive per il sindacato costituzionale sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio”, *Sistema penale*, 4 ottobre, in www.sistemapenale.it

TRINCHERA, Tommaso (2021): “Confisca e principio di proporzione”, *Diritto penale e processo*, 6, pp. 826-839

TRIPODI, Andrea Francesco (2014): “Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del *ne bis in idem* in tema di manipolazione del mercato”, *Diritto penale contemporaneo*, 9 marzo, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org

TRIPODI, Andrea Francesco (2018a): “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e sistemi sanzionatori in materia di abusi di mercato e di violazioni tributarie: ‘la quiete dopo la tempesta?’”, *Le società*, 1, pp. 80-92

TRIPODI, Andrea Francesco (2018b): “Il nuovo volto del *ne bis in idem* convenzionale agli occhi del giudice delle leggi. Riflessi sul doppio binario sanzionatorio in materia fiscale”, *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 530-539

TRIPODI, Andrea Francesco (2018c): “*Ne bis in idem* e sanzioni tributarie: la Corte di Cassazione ‘sfronda’ il test di della *sufficiently close connection in substance and time*”, *Diritto penale contemporaneo*, 3, pp. 279-278, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org

TRONCONE, Pasquale (2016): “La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell’art. 733 c.p.”, *Diritto penale contemporaneo*, 1° aprile, pp. 1-24, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org

TROYER, Luca, e TETTAMANTI, Melissa (2022a): “Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001”, *Rivista dei dottori commercialisti*, 2, pp. 291-325

TROYER, Luca, e TETTAMANTI, Melissa (2022b): “Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici”, *Le società*, 10, pp. 1174-1182

UNGARI, Pierfrancesco (2012): “La tutela paesaggistica delle zone di interesse archeologico”, in *Rivista giuridica di urbanistica*, 4, pp. 670-687

VAIANO, Diego (2014): “L’ordinamento dei beni culturali”, in CROSETTI, Alessandro, e VAIANO, Diego, *Beni culturali e paesaggistici*, 4ta ed. (Torino, Giappichelli), pp. 3-182

VENTIMIGLIA, Caterina (2019): “Uso dei beni culturali - Artt. 106-110”, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 974-1005

VENTORUZZO, Marco (2014): “Abusi di mercato, sanzioni CONSOB e diritti umani: il caso *Grande Stevens* e altri c. Italia”, *Rivista delle società*, 4, pp. 528-542

VIGANÒ, Francesco (2016): “*Ne bis in idem* e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i giudici italiani. Riflessioni *de lege lata et ferenda* sull’impatto della sentenza *Grande Stevens* nell’ordinamento italiano”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 1, pp. 186-202

VIGANÒ, Francesco (2020): “Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1775-1819

VIGANÒ, Francesco (2022): “La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell’Unione europea: sull’effetto diretto dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia”, *Sistema penale*, 26 aprile, pp. 1-19, in www.sistemapenale.it

VIGANÒ, Francesco (2023): “*Ne bis in idem* e pluralità di sistemi sanzionatori per lo stesso fatto”, *Rivista delle società*, 1, pp. 189-207

VISCONTI, Arianna (2018): *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali* (Torino, Giappichelli)

VISCONTI, Arianna (2021): “La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma”, *Legislazione penale*, 19 dicembre, pp. 1-66, in www.la legislazione penale.eu

VISCONTI, Arianna (2023a): *Problemi e prospettive della tutela penale dei beni culturali* (Torino, Giappichelli)

VISCONTI, Arianna (2023b): “Imbrattare è sbagliato, ma rispondere a colpi di slogan è pure peggio”, *Il Sole 24 Ore*, 12 maggio, p. 15

VISCONTI, Arianna (2024a): commenti agli Artt. 518 bis-518 *undevicies*, in FORTI, Gabrio, RIONDATO, Silvio, e SEMINARA, Sergio (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, 7ma ed. (Padova, CEDAM), pp. 1947-2008

VISCONTI, Arianna (2024b): commenti agli Artt. 733-734, in FORTI, Gabrio, RIONDATO, Silvio, e SEMINARA, Sergio (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, 7ma ed. (Padova, CEDAM), pp. 2988-3002

VRDOLJAK, Ana Filipa, JAKUBOWSKI, Andrzej, and CHECHI, Alessandro (eds.) (2024), *The 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions on Stolen or Illegally Transferred Cultural Property. A Commentary* (Oxford-New York, Oxford University Press)

ZUCHELLI, Claudio (2019): commento agli Artt. 13-16, in SANDULLI, Maria Alessandra (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 166-269



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>